Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale " n. 49 del 28 febbraio 1939-XVII

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO AI SUPPLEMENTI ORDINARI ALLA GAZZETTA UFFICIALE

Nel Regno . . . . annue L. **45** — All'Estero . . . . annue L. **100**
Un fascicolo nel Regno . . . prezzo vario — All'Estero . . . . il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telef. 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

BOLLETTINO N. 9.

DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CARTELLE E DEGLI ALTRI TITOLI ESTRATTI PER IL RIMBORSO E PEL CONFERIMENTO DEI PREMI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Azioni ed obbligazioni delle strade ferrate del Monferrato — Estrazioni del 30 e 31 gennaio 1939-XVII.

Si notifica che in conformità dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 29 dicembre 1938-XVII n. 297, sono state eseguite con le prescritte formalità:

a) la 65ª estrazione di 35 azioni privilegiate (annualità fissa) emesse per la costruzione del tronco ferroviario Cavallermaggiore-Bra (Legge 11 luglio 1852, n. 1407, e R. decreto 27 ottobre 1868, n. MMLXVIII (parte supplementare);

b) la 73ª estrazione di 455 obbligazioni 3 % emesse per la ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria (Legge 10 luglio 1862, n. 702, e R. decreto 11 gennaio 1863, n. DCXXXII (parte supplementare);

c) la 43ª estrazione di 329 azioni comuni infruttifere (19 titoli unitari e 31 titoli decupli) emesse per i tronchi ferroviari Bra-Cantalupo e Castagnole-Mortara (Leggi 10 luglio 1862, n. 702; 14 maggio 1865, n. 2279, e R. decreto 27 ottobre 1868, n. MMLXVIII (parte supplementare).

Si indicano nei seguenti prospetti i numeri delle azioni ed obbligazioni sorteggiate:

Numeri delle 35 azioni privilegiate del tronco ferroviario Cavallermaggiore-Bra.

67	323	647	1047	2045	2757
96	350	716	1050	2239	2836
131	445	732	1099	2246	2907
240	576	755	1179	2451	2971
282	629	887	1354	2520	2988
307	639	959	1847	2735	

La decorrenza delle annualità di interessi sulle azioni estratte è cessata col 1° gennaio 1939-XVII, ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 per ogni azione verrà effettuato dal 1° luglio successivo, dalle Sezioni di Regia Tesoreria, contro presentazione delle azioni stesse munite delle seguenti cedole annuali:

Cedole: { dal n. 67 per l'annualità 1° gennaio 1940
al n. 92 id. 1° gennaio 1965

All'atto del rimborso sarà trattenuto l'importo della tassa di negoziazione.

AVVERTENZA

Qualora sulle azioni estratte presentate per il rimborso siano state riscosse, malgrado l'avvenuto sorteggio, o risultino comunque mancanti, cedole relative ad annualità di scadenze posteriori al sorteggio, l'importo di tali cedole al netto sarà trattenuto sul capitale da rimborsare.

Numeri delle 455 obbligazioni della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria:

25	2887	5425	8329	11287	14301	17624	20928
92	2889	5431	8334	11407	14427	17670	20992
135	2941	5508	8342	11472	14527	17677	21058
161	2963	5520	8363	11490	14568	17712	21175
253	2996	5637	8443	11570	14703	17752	21233
269	3012	5643	8446	11652	14819	17754	21318
275	3032	5778	8532	11669	14843	17919	21418
284	3045	5783	8548	11712	14851	18078	21553
312	3049	5831	8564	11717	14924	18084	21618
345	3056	5898	8569	11743	15016	18132	21636
384	3081	5952	8645	11746	15018	18230	21687
395	3212	6004	8656	11754	15058	18233	21832
447	3295	6049	8690	11800	15157	18304	21936
471	3333	6168	8693	11804	15279	18355	21953
545	3343	6275	8732	12005	15353	18366	22021
560	3362	6370	8769	12006	15388	18374	22062
625	3423	6404	8901	12032	15439	18375	22073
661	3455	6529	9074	12087	15459	18401	22136
758	3506	6586	9107	12115	15571	18576	22140
797	3525	6653	9131	12190	15596	18599	22166
871	3526	6691	9327	12227	15616	18617	22183
874	3542	6707	9365	12340	15646	18666	22203
922	3554	6745	9471	12410	15759	18735	22338
953	3557	6773	9524	12475	15784	18796	22343
992	3581	6784	9572	12509	15960	18843	22474
1057	3586	6820	9598	12530	16001	18852	22504
1131	3651	6874	9622	12554	16164	18918	22513
1147	3663	6879	9631	12569	16325	18922	22554
1168	3747	6890	9710	12630	16442	18954	22589
1195	3879	6968	9840	12672	16450	18963	22621
1235	3914	6977	9867	12790	16502	18974	22630
1264	3971	6982	10001	12802	16513	19006	22636
1344	3981	7110	10015	12856	16514	19073	22835
1474	4054	7151	10038	12858	16515	19100	22848
1511	4101	7165	10063	12933	16545	19135	22943
1525	4104	7214	10078	12941	16732	19174	22947
1571	4169	7226	10199	13002	16787	19238	22953
1698	4239	7265	10210	13045	16837	19259	23088
1714	4421	7309	10335	13049	16879	19314	23116
1818	4424	7316	10517	13123	16901	19338	23140
1841	4430	7511	10545	13140	16902	19345	23176
1889	4484	7564	10555	13175	16928	19368	23194
1902	4564	7574	10564	13297	16937	19411	23274
1960	4612	7637	10635	13368	17075	19470	23300
2229	4656	7648	10720	13378	17081	19554	23304
2310	4679	7677	10745	13457	17117	19682	23332
2356	4839	7691	10786	13543	17193	19710	23410
2427	4875	7699	10791	13593	17228	19841	23546
2430	4896	7710	10865	13625	17236	20005	23557
2439	4904	7823	10883	13641	17280	20211	23742
2599	4999	7946	10887	13746	17299	20336	23808
2698	5043	7955	10904	13822	17307	20391	23884
2743	5121	8141	10933	13858	17323	20432	23928
2757	5166	8143	11049	14036	17328	20449	23936
2843	5202	8243	11072	14094	17378	20607	23994
2849	5211	8300	11097	14157	17482	20761	23996
2851	5294	8327	11145	14237	17567	20890	—

Le obbligazioni sopra indicate cessano di fruttare interessi col 30 giugno 1939-XVII ed il rimborso del relativo capitale nominale di Lire 500 per ogni obbligazione verrà effettuato a partire dal 1° luglio successivo, contro presentazione delle obbligazioni stesse munite delle

Cedole { **dal n. 154 pel semestre 1° gennaio 1940**
al n. 187 id. 1° luglio 1956

Nel Regno, nella Libia, nell'Africa Orientale Italiana e nei Possedimenti: dalle Sezioni di Regia Tesoreria.

All'Estero: Con l'osservanza delle formalità stabilite pel pagamento dei titoli di Debito Pubblico Italiano, direttamente dalla Banca fratelli De Rothschild in Parigi e dalla Banca H. Lambert in Brusselle.

All'atto del pagamento sarà trattenuto l'importo della tassa di negoziazione.

AVVERTENZA

(*Articolo* 159 *del Regolamento approvato col R. decreto* 19 *febbraio* 1911, *n.* 298)

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col primo giorno del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

Numeri delle 329 azioni comuni infruttifere per i tronchi ferroviari Bra-Cantalupo e Castagnole-Mortara:

N. 19 — *Titoli di un'azione ciascuno.*

5653	5935	6298	6429	6595	6727	27997
5675	6058	6355	6522	6629	6772	—
5785	6117	6361	6584	6638	6829	—

N. 31 — *Titoli di dieci azioni ciascuno.*

dal n.	6942	al n.	6951	dal n.	14562	al n.	14571	dal n.	18602	al n.	18611
»	8022	»	8031	»	14722	»	14731	»	18692	»	18701
»	8312	»	8321	»	14732	»	14741	»	20372	»	20381
»	8852	»	8861	»	15622	»	15631	»	20422	»	20431
»	10292	»	10301	»	15972	»	15981	»	21092	»	21101
»	10632	»	10641	»	16242	»	16251	»	21992	»	22001
»	12682	»	12691	»	16372	»	16381	»	23902	»	23911
»	13422	»	13431	»	16832	»	16841	»	24322	»	24331
»	13792	»	13801	»	17212	»	17221	»	26132	»	26141
»	13952	»	13961	»	18032	»	18041		—		—
»	14532	»	14541	»	18502	»	18511		—		—

Le azioni sopra elencate sono rimborsabili dalle sezioni di R. tesoreria a partire dal 1° luglio 1939-XVII, per il capitale nominale di L. 500 ciascuna le unitarie, e di L. 5000 le decuple, con deduzione della tassa di negoziazione.

N.B. — Alle azioni delle linee Cavallermaggiore-Bra, Bra-Cantalupo e Castagnole-Mortara, è applicabile la *prescrizione quinquennale*, dalla data della inserzione dei numeri delle azioni estratte nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, stabilita dall'art. 53 degli statuti sociali.

Alle obbligazioni della linea Cavallermaggiore-Alessandria è applicabile la *prescrizione decennale*, stabilita dall'art. 917 del Codice di Commercio.

Le estrazioni sono state eseguite dalla apposita Commissione, composta, a norma dell'art. 155 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 e dell'art. 9 del R. decreto 24 novembre 1938-XVII, n. 1782, da un rappresentante del Direttore Generale del Debito Pubblico, dal Direttore capo divisione del Gran Libro, dal Direttore capo dell'Ufficio di Riscontro della Corte dei Conti, da un Capo divisione designato dal Direttore Generale e da un rappresentante della Confederazione Fascista delle aziende del credito e della assicurazione.

Roma, 31 gennaio 1939-XVII

Il Direttore generale:
POTENZA

Il Capo Divisione del Gran Libro:
GENTILUCCI

Elenco delle azioni privilegiate del tronco ferroviario Cavallermaggiore-Bra sorteggiate in precedenti estrazioni, non presentate al rimborso.

Numero dell'azione	Anno dell'estrazione	Numero dell'azione	Anno dell'estrazione	Numero dell'azione	Anno dell'estrazione	Numero dell'azione	Anno dell'estrazione	Numero dell'azione	Anno dell'estrazione	Numero dell'azione	Anno dell'estrazione
2	1934	370	1937	610	1920	1467	1938	2052	1938	2518	1936
105	1923	373	1930	635	1917	1539	1937	2123	1937	2525	1938
157	1938	398	1938	690	1938	1635	»	2127	1938	2526	1926
175	1937	405	1937	717	1923	1696	»	2128	1937	2557	1928
298	1938	406	1929	744	1921	1734	»	2225	»	2609	1938
330	»	422	1937	763	1925	1824	1938	2230	»	2613	1937
336	1936	443	»	837	1937	1862	1936	2244	»	2644	1938
337	1938	446	1938	968	1938	1882	1922	2285	»	2649	»
338	1937	452	1937	978	1937	1887	1917	2339	1938	2687	»
341	1913	457	»	1068	1938	1892	1916	2352	»	2767	»
342	1907	461	1918	1136	1937	1901	1931	2405	1933	2815	1937
343	1936	462	»	1176	»	1903	1919	2407	1938	2828	1938
345	1932	463	1937	1234	»	1923	1937	2432	1925	2899	1937
346	1916	482	1903	1235	1938	1968	1938	2436	1928	2926	1937
348	1913	502	1937	1255	»	1989	1937	2446	1925	—	—
352	1938	528	1929	1282	»	2029	»	2460	1938	—	—
356	1934	540	1928	1333	1924	2030	1938	2488	1937		—
367	1926	562	1938	1395	1938	2041	»	2493	1927	—	—
368	1934	606	»	1426	1937	2044	»	2496	1937	—	—

Distinta delle cedole non più pagabili in conto interessi, che devono stare unite alle azioni privilegiate del tronco ferroviario Cavallermaggiore-Bra di estrazioni anteriori alla 65ª (gennaio 1939).

Nmero e data della estrazione in cui furono sorteggiate	Numero e scedenza delle cedole	
	dal	al
29ª — 31 gennaio 1903	N. 31 — Ann. al 1° genn. 1904	N. 92 — Ann. al 1° genn. 1965
33ª — 31 » 1907	» 35 — Id. 1908	Id.
39ª — 29 » 1913	» 41 — Id. 1914	Id.
42ª — 29 » 1916	» 44 — Id. 1917	Id.
43ª — 29 » 1917	» 45 — Id. 1918	Id.
44ª — 29 » 1918	» 46 — Id. 1919	Id.
45ª — 29 » 1919	» 47 — Id. 1920	Id.
46ª — 29 » 1920	» 48 — Id. 1921	Id.
47ª — 29 » 1921	» 49 — Id. 1922	Id.
48ª — 29 » 1922	» 50 — Id. 1923	Id.
49ª — 29 » 1923	» 51 — Id. 1924	Id.
50ª — 29 » 1924	» 52 — Id. 1925	Id.
51ª — 29 » 1925	» 53 — Id. 1926	Id.
52ª — 29 » 1926	» 54 — Id. 1927	Id.
53ª — 29 » 1927	» 55 — Id. 1928	Id.
54ª — 30 » 1928	» 56 — Id. 1929	Id.
55ª — 29 » 1929	» 57 — Id. 1930	Id.
56ª — 29 » 1930	» 58 — Id. 1931	Id.
57ª — 29 » 1931	» 59 — Id. 1932	Id.
58ª — 29 » 1932	» 60 — Id. 1933	Id.
59ª — 30 » 1933	» 61 — Id. 1934	Id.
60ª — 29 » 1934	» 62 — Id. 1935	Id.
62ª — 29 » 1936	» 63 — Id. 1936	Id.
63ª — 29 » 1937	» 64 — Id. 1937	Id.
64ª — 29 » 1938	» 65 — Id. 1938	Id.
	» 66 — Id. 1939	Id.

N.B. — Le azioni estratte negli anni 1934 e precedenti sono prescritte.

Elenco delle obbligazioni della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria sorteggiate in precedenti estrazioni non presentate al rimborso.

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
181	1937	2396	1937	4770	1938	6871	1937	8944	1937	11323	1938
185	1938	2498	1938	4784	1937	6876	»	8978	1938	11465	»
197	»	2521	1935	4786	1936	6878	1938	8981	»	11473	»
220	1937	2531	1938	4804	1938	6880	»	9012	»	11493	1934
255	1938	2548	»	4863	1938	6893	1930	9041	1937	11555	1937
282	1915	2562	»	4900	1937	6901	1936	9084	1938	11590	1936
283	1938	2572	»	4914	1935	6966	1934	9113	1937	11632	1919
303	1936	2579	1937	5031	1937	7015	1937	9114	»	11643	1937
314	1937	2614	1937	5100	1917	7022	1938	9139	1938	11647	»
323	1922	2659	1919	5107	1937	7023	»	9142	1935	11694	1938
373	1937	2694	1938	5113	»	7089	1937	9165	1937	11697	1937
452	1938	2708	1937	5130	1938	7101	1938	9299	1938	11699	1938
458	»	2781	1936	5143	1937	7111	1937	9302	1937	11738	»
481	»	2841	1937	5205	»	7115	»	9304	»	11741	»
542	1937	2856	»	5213	1938	7153	1938	9318	»	11789	1937
561	»	2863	»	5248	»	7169	»	9339	1938	11850	1937
583	»	2865	»	5277	»	7181	»	9345	1934	11867	1938
703	1938	2915	1934	5380	1937	7191	»	9373	1937	11880	1935
768	»	2917	»	5411	1938	7231	»	9384	»	11906	1938
814	»	2926	1938	5478	1937	7246	1937	9438	1934	11938	»
862	1934	2936	»	5491	»	7249	»	9453	1938	11943	1937
891	1937	2943	»	5561	»	7268	1938	9458	»	11948	1938
927	»	2954	1937	5610	1938	7351	1937	9517	»	12049	»
939	»	2955	»	5628	»	7356	»	9525	1937	12058	1937
945	1938	2959	»	5633	»	7400	1938	9632	1938	12067	1938
950	»	2966	1938	5698	1937	7405	»	9736	1935	12103	1936
960	»	3036	»	5708	1936	7441	1937	9765	1938	12133	1934
1023	1937	3066	1935	5709	1917	7456	1938	9768	1935	12178	1938
1026	1938	3089	1914	5807	1937	7477	1937	9799	1937	12198	1937
1067	1936	3112	1938	5816	1938	7478	1936	9844	1938	12201	1938
1068	1934	3113	1937	5818	1937	7495	1938	9928	»	12209	»
1171	1937	3123	1938	5843	1938	7496	»	9965	1937	12281	»
1198	1938	3141	1937	5872	»	7517	»	10093	»	12406	»
1314	1934	3236	»	5900	»	7522	»	10140	1938	12419	1937
1319	»	3315	1938	5927	1937	7555	1917	10164	»	12426	1938
1322	1937	3319	1937	5960	»	7597	1938	10316	1935	12437	»
1326	1934	3396	1938	6012	»	7608	1935	10323	1937	12485	»
1332	1938	3467	1937	6026	1938	7609	»	10331	1938	12507	»
1342	1937	3503	»	6060	»	7670	1938	10367	»	12527	»
1351	1938	3512	1934	6083	1935	7724	»	10394	1925	12532	1937
1353	1936	3548	1938	6087	1938	7827	1937	10406	1938	12564	»
1377	1937	3642	1937	6093	1937	7880	»	10439	»	12568	1936
1389	1936	3731	1937	6107	»	7911	1938	10491	1937	12604	1938
1390	1937	3801	1938	6128	1938	7926	1937	10495	1938	12624	»
1406	1934	3814	1937	6150	1938	7951	»	10516	1937	12709	1937
1438	1936	3827	1938	6174	1937	7964	»	10557	1938	12716	1938
1439	1938	3832	»	6180	»	7981	1938	10611	»	12781	1936
1482	»	3929	»	6248	»	8043	1937	10613	1937	12807	1937
1510	»	3945	1937	6255	1938	8087	»	10614	»	12808	»
1512	1937	3948	1938	6260	»	8114	»	10644	»	12831	1938
1518	1938	3959	1934	6264	1937	8150	»	10678	»	12840	1937
1564	1937	4010	1938	6284	»	8198	1935	10700	1938	12841	1936
1578	1938	4018	1937	6290	1938	8209	1937	10726	»	12842	»
1641	1937	4023	1938	6298	»	8223	1938	10729	»	12868	1938
1732	»	4025	»	6323	1937	8246	1937	10739	1937	12885	»
1814	»	4030	»	6342	1938	8265	1938	10755	»	12909	1936
1859	1938	4087	1933	6360	»	8336	»	10760	1938	12966	1937
1885	1937	4088	1937	6428	»	8349	»	10776	»	12986	1938
1933	1934	4103	»	6461	1936	8389	»	10777	»	13015	»
1945	1937	4177	»	6471	1937	8451	»	10821	»	13043	»
1948	1938	4215	1938	6497	»	8491	1937	10834	1924	13046	1924
1949	1937	4216	1937	6507	1938	8502	»	10882	1938	13162	1935
1957	»	4241	»	6558	1936	8513	1938	10952	»	13177	1937
1968	1938	4312	1938	6565	1938	8533	1915	10956	1937	13179	1938
1979	»	4369	1937	6603	1937	8536	1935	11008	1938	13210	1923
2001	»	4374	1938	6636	»	8577	1938	11027	»	13217	1937
2044	1937	4391	1937	6645	1938	8646	1937	11028	»	13233	1923
2064	»	4398	1918	6678	1937	8744	»	11055	1937	13235	1917
2077	1935	4481	1937	6690	1938	8776	1938	11067	1938	13255	1937
2097	1937	4505	1938	6702	1936	8785	»	11073	1936	13262	1938
2149	»	4527	1932	6708	1937	8786	»	11092	1937	13321	»
2172	»	4556	1937	6759	»	8795	»	11103	»	13329	»
2185	1938	4608	»	6790	»	8797	»	11110	»	13379	1937
2187	1937	4615	»	6792	1938	8830	»	11121	»	13382	1922
2336	1938	4715	1937	6793	»	8854	»	11209	»	13399	1937
2349	1936	4750	»	6803	»	8911	»	11277	»	13419	»
2352	1938	4764	»	6847	»	8933	»	11278	1938	13491	»

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
13495	1937	15363	1937	17111	1938	19011	1938	20993	1894	22627	1938
13496	1938	15366	»	17114	1937	19027	»	21005	1937	22646	»
13561	»	15392	1938	17133	1938	19033	»	21006	»	22678	1937
13570	1937	15395	»	17173	»	19044	1937	21093	1938	22687	»
13573	1938	15409	1937	17189	»	19046	»	21130	1936	22696	»
13582	1937	15420	»	17210	»	19060	1938	21137	1937	22702	»
13587	1938	15422	»	17219	»	19063	»	21177	»	22729	1938
13605	1937	15426	1938	17272	1937	19099	»	21181	»	22732	»
13631	»	15453	1937	17340	1938	19285	»	21210	1938	22757	1937
13635	»	15460	1937	17366	1937	19333	1937	21279	1936	22789	1938
13715	1938	15469	1938	17400	1919	19372	1938	21341	1937	22797	»
13741	1937	15529	1937	17409	1937	19375	1938	21369	1938	22800	»
13751	1938	15531	»	17410	1938	19379	»	21373	»	22821	1938
13882	»	15549	1938	17484	»	19401	1937	21391	»	22868	»
13897	1937	15605	»	17489	»	19402	»	21410	»	22877	»
13969	1934	15648	1935	17517	1937	19426	1938	21422	»	22879	1937
13975	»	15690	1937	17623	1938	19431	»	21428	1937	22915	»
13993	1937	15698	»	17694	1937	19436	»	21440	»	22998	»
14003	»	15729	1936	17699	»	19447	»	21497	1938	23007	»
14026	1938	15732	1937	17704	1936	19499	»	21504	»	23019	»
14063	»	15868	1938	17711	1915	19622	1937	21556	»	23025	1938
14135	»	15903	1937	17713	»	19631	»	21571	»	23055	»
14178	1937	15931	»	17716	1937	19650	»	21574	»	23083	1937
14191	1938	15972	1938	17777	»	19881	»	21592	1937	23089	1938
14245	1922	16087	1936	17787	»	19915	1938	21626	1938	23112	1937
14270	1934	16100	1937	17795	»	19917	»	21721	1916	23134	1938
14307	1937	16101	1938	17828	1935	19957	»	21727	1937	23162	1937
14315	»	16147	»	17874	1938	20049	1937	21753	»	23187	»
14329	1920	16165	»	17913	»	20062	»	21778	1938	23211	»
14339	1937	16184	»	17923	»	20063	»	21784	1937	23226	1938
14365	1936	16187	1937	17971	1937	20068	»	21801	1934	23239	1937
14386	1915	16194	»	18008	1938	20086	1938	21809	»	23253	»
14434	1925	16219	»	18013	»	20092	1937	21825	1937	23267	1938
14510	1938	16260	1938	18021	1934	20095	1938	21892	1938	23286	»
14531	»	16271	1916	18063	1937	20096	1937	21910	»	23306	1937
14560	1937	16272	1937	18065	»	20106	1938	21960	1935	23319	1938
14602	1938	16320	1938	18131	»	20121	1937	21965	1938	23371	1937
14610	1937	16326	1919	18141	1920	20147	»	22064	1937	23372	1938
14625	1938	16330	1917	18192	1938	20179	1938	22080	»	23375	1937
14633	»	16344	1937	18197	1937	20180	1937	22100	1938	23539	»
14646	1938	16350	»	18279	1938	20197	»	22104	»	23561	1931
14675	1937	16546	1899	18400	1936	20212	1938	22106	1937	23593	1938
14677	»	16580	1936	18412	1938	20219	1919	22128	»	23612	»
14700	»	16582	1938	18424	1938	20231	1938	22232	»	23631	»
14763	1938	16593	1937	18428	»	20290	1937	22235	»	23674	»
14768	»	16621	1938	18439	1937	20328	1938	22274	»	23675	1937
14804	1937	16624	»	18461	1938	20364	»	22292	1938	23709	1938
14863	1936	16727	»	18490	»	20389	»	22304	»	23733	»
14896	»	16801	1937	18508	»	20395	»	22308	»	23739	1937
14937	1937	16816	»	18542	»	20439	»	22341	1937	23788	1938
14948	1938	16827	1938	18554	»	20485	1938	22385	»	23802	»
14953	1937	16852	1937	18627	1937	20525	»	22401	»	23807	»
14985	»	16860	»	18633	1938	20543	»	22403	»	23837	»
15052	»	16865	1938	18717	»	20551	»	22406	1938	23870	»
15079	»	16893	»	18741	»	20562	»	22431	1937	23883	»
15083	1938	16895	»	18742	»	20622	»	22460	»	23897	1937
15109	»	16920	1937	18757	1937	20705	1937	22461	»	23908	1938
15199	»	16925	1936	18885	1938	20723	»	22463	»	23958	»
15234	»	16947	1938	18909	»	20744	1938	22470	»	23964	1937
15262	1937	16978	»	18932	1937	20765	1917	22561	»	23979	1938
15265	1938	16983	1935	18955	»	20782	1937	22570	1938	23991	1937
15309	1936	17017	1938	18977	»	20815	1938	22600	»	—	
15318	1937	17050	1938	18978	1938	20853	»	22611	1937	—	
15338	1938	17094	»	18982	1937	20873	»	22617	1938	—	
15348	»	17109	1919	19004	1917	20917	1937	22625	1937	—	

Distinta delle cedole non più pagabili in conto interessi, che devono stare unite alle obbligazioni della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria di estrazioni anteriori alla 73ª (gennaio 1939).

Numero e data dell'estrazione	Numero e scadenza delle cedole	
	dal	al
28ª — 31 gennaio 1894	64 — 1° gennaio 1895	100 — 1° gennaio 1913
33ª — 1° febbraio 1899	74 — id. 1900	100 — id. 1913
48ª — 29 gennaio 1914	104 — id. 1915	140 — id. 1933
49ª — 29 id. 1915	106 — id. 1916	id.
50ª — 29 id. 1916	108 — id. 1917	id.
51ª — 29 id. 1917	110 — id. 1918	id.
52ª — 29 id. 1918	112 — id. 1919	id.
53ª — 29 id. 1919	114 — id. 1920	id.
54ª — 29 id. 1920	116 — id. 1921	id.
56ª — 29 id. 1922	120 — id. 1923	id.
57ª — 29 id. 1923	122 — id. 1924	id.
58ª — 29 id. 1924	124 — id. 1925	id.
59ª — 29 id. 1925	126 — id. 1926	id.
64ª — 29 id. 1930	136 — id. 1931	id.
65ª — 29 id. 1931	138 — id. 1932	id.
66ª — 29 id. 1932	140 — id. 1933	187 — 1° luglio 1956
67ª — 30 id. 1933	142 — id. 1934	id.
68ª — 29 id. 1934	144 — id. 1935	id.
69ª — 29 id. 1935	146 — id. 1936	id.
70ª — 29 id. 1936	148 — id. 1937	id.
71ª — 29 id. 1937	150 — id. 1938	id.
72ª — 29 id. 1938	152 — id. 1939	id.

N.B. — Le obbligazioni estratte negli anni 1928 e precedenti sono prescritte ed a datare dal 1° luglio 1939 anche quelle estratte nel 1939.

Elenco delle azioni comuni infruttifere per tronchi ferroviari Bra-Cantalupo e Castagnole-Mortara sorteggiate in precedenti estrazioni non presentate al rimborso.

Titoli unitari.

Numero delle azioni	Numero ed anno della estrazione		Numero delle azioni	Numero ed anno della estrazione		Numero delle azioni	Numero ed anno della estrazione		Numero delle azioni	Numero ed anno della estrazione	
—	—		—	—		—	—		—	—	
5626	20	1916	5917	42	1938	6351	30	1926	6733	36	1932
5630	17	1913	5951	»	»	6352	9	1905	6745	41	1937
5636	24	1920	5975	»	»	6353	37	1933	6769	25	1921
5637	34	1930	5999	»	»	6357	38	1934	6770	27	1923
5647	41	1937	6062	»	»	6358	»	»	6774	25	1921
5661	39	1935	6075	41	1937	6362	15	1911	6778	16	1912
5662	41	1937	6098	20	1916	6367	32	1928	6780	11	1907
5664	36	1932	6106	18	1914	6369	16	1912	6791	23	1919
5665	40	1936	6142	42	1938	6380	10	1906	6794	»	»
5666	15	1911	6223	9	1905	6434	41	1937	6798	20	1916
5667	37	1933	6224	32	1928	6435	33	1929	6799	10	1906
5669	42	1938	6237	13	1909	6439	25	1921	6801	12	1903
5685	»	»	6239	10	1903	6459	42	1938	6803	23	1919
5702	36	1932	6240	41	1937	6483	»	»	6803	8	1904
5704	30	1926	6241	18	1914	6487	»	»	6811	17	1913
5717	35	1931	6265	41	1937	6529	17	1913	6822	36	1932
5723	42	1938	6325	12	1903	6530	42	1938	6830	41	1937
5724	31	1927	6326	28	1924	6568	8	1904	6835	28	1924
5725	17	1913	6328	16	1912	6587	42	1938	6837	30	1926
5738	21	1917	6333	20	1916	6598	»	»	6842	42	1938
5739	29	1925	6337	9	1905	6620	23	1919	6850	34	1930
5740	31	1927	6338	41	1937	6622	37	1933	6851	41	1937
5748	23	1919	6339	29	1925	6634	41	1937	27992	38	1934
5749	26	1922	6345	17	1913	6665	42	1938	27993	34	1930
5752	9	1905	6347	8	1904	6700	41	1937	27995	17	1913
5761	42	1938	6348	19	1915	6723	37	1933	27996	38	1934
5779	»	»	6350	17	1913	6724	19	1915	—	—	

Titoli decupli.

Numero delle azioni		Numero ed anno della estrazione	Numero delle azioni		Numero ed anno della estrazione
dal	al		dal	al	
6972	6981	42ª del 1938	16282	16291	42ª del 1938
7342	7351	41ª » 1937	16342	16351	41ª » 1937
7512	7521	42ª » 1938	16432	16441	41ª » 1937
8252	8261	42ª » 1938	16632	16641	42ª » 1938
8322	8331	42ª » 1938	17142	17151	41ª » 1937
8462	8471	42ª » 1938	17152	17161	20ª » 1916
8832	8841	39ª » 1935	17162	17171	41ª » 1937
10052	10061	42ª » 1938	17362	17371	42ª » 1938
10212	10221	41ª » 1937	18382	18391	42ª » 1938
10992	11001	41ª » 1937	19042	19051	42ª » 1938
11042	11051	7ª » 1903	19182	19191	42ª » 1938
11412	11421	21ª » 1917	19372	19381	41ª » 1937
11422	11431	21ª » 1917	19682	19691	16ª » 1912
11452	11461	42ª » 1938	19872	19881	9ª » 1905
11472	11481	42ª » 1938	20762	20771	40ª » 1936
11512	11521	42ª » 1938	21272	21281	42ª » 1938
11552	11561	41ª » 1937	22102	22111	41ª » 1937
12092	12101	42ª » 1938	22152	22161	42ª » 1938
12412	12421	35ª » 1931	22182	22191	42ª » 1938
12422	12431	10ª » 1906	22202	22211	42ª » 1938
12962	12971	42ª » 1938	22562	22571	42ª » 1938
13002	13011	41ª » 1937	23042	23051	41ª » 1937
13392	13401	41ª » 1937	23312	23321	41ª » 1937
13552	13561	41ª » 1937	23582	23591	42ª » 1938
13842	13851	41ª » 1937	23722	23731	41ª » 1937
14712	14721	42ª » 1938	24222	24231	41ª » 1937
14842	14851	42ª » 1938	24602	24611	42ª » 1938
14972	14981	39ª » 1935	24912	24921	42ª » 1938
15032	15041	41ª » 1937	24982	24991	41ª » 1937
15132	15141	7ª » 1903	25032	25041	35ª » 1931
15142	15151	28ª » 1924	25112	25121	30ª » 1926
15152	15161	19ª » 1915	26642	26651	36ª » 1932
15212	15221	42ª » 1938	26682	26691	8ª » 1904
15482	15491	42ª » 1938	26822	26831	25ª » 1921
15712	15721	41ª » 1937	27242	27251	42ª » 1938
16052	16061	41ª » 1937	27622	27631	42ª » 1938
16192	16201	41ª » 1937	27842	27851	41ª » 1937
16232	16241	41ª » 1937	27872	27881	41ª » 1937

(1035)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

(2103026) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 0,45

Conto Corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 49 del 28 febbraio 1939-XVII

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO AI SUPPLEMENTI ORDINARI ALLA GAZZETTA UFFICIALE

Nel Regno . . . . annue L. 45 — All'Estero . . . . annue L. 100

Un fascicolo nel Regno . . . prezzo vario — All'Estero . . . . . . il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telef. 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

BOLLETTINO N. 10.

DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CARTELLE E DEGLI ALTRI TITOLI ESTRATTI PER IL RIMBORSO E PEL CONFERIMENTO DI PREMI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Obbligazioni del Debito redimibile 3,50 % netto — Categoria I

create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731, ed emesse in virtù del R. Decreto 25 aprile 1909, n. 206

29ª Estrazione eseguita in Roma il giorno 8 febbraio 1939-XVII.

In conformità dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 14 gennaio 1939-XVII n. 11, e con le prescritte formalità, sono state sorteggiate per l'ammortamento al 1° aprile 1939-XVII le obbligazioni portanti i numeri appresso indicati nella quantità di 6000 stabilita dalla relativa tabella di ammortamento stampata a tergo dei titoli.

Numero delle obbligazioni dal	al	quantità
2441	2480	40
2761	2800	40
5241	5280	40
6241	6280	40
11841	11880	40
14201	14240	40
16041	16080	40
16481	16520	40
18201	18240	40
21681	21720	40
26161	26200	40
27521	27560	40
29121	29160	40
30521	30560	40
34761	34800	40
35761	35800	40
36561	36600	40
37321	37360	40
42601	42640	40
51281	51320	40
53681	53720	40
54921	54960	40
57761	57800	40
61281	61320	40
65001	65040	40
65601	65640	40
66121	66160	40
68041	68080	40
69481	69520	40
69561	69600	40
70801	70840	40
73881	73920	40
75241	75280	40
77561	77600	40
78641	78680	40
79641	79680	40
85201	85240	40
86081	86120	40
92281	92320	40
93561	93600	40
94401	94440	40
96161	96200	40
97681	97720	40
98121	98160	40
98241	98280	40
99721	99760	40
100001	100040	40
100441	100480	40
101001	101040	40
105641	105680	40
107841	107880	40
109521	109560	40
110601	110640	40
110801	110840	40
112761	112800	40
113281	113320	40
113481	113520	40
115921	115960	40
118401	118440	40
120161	120200	40

Numero delle obbligazioni			Numero delle obbligazioni			Numero delle obbligazioni			Numero delle obbligazioni		
dal	al	quantità	dal	al	quantità	dal	al	quantità	dal	al	quantità
123081	123120	40	177321	177360	40	224481	224520	40	261761	261800	40
124161	124200	40	180241	180280	40	224521	224560	40	263721	263760	40
124321	124360	40	180841	180880	40	224961	225000	40	264361	264400	40
128281	128320	40	183041	183080	40	228601	228640	40	264481	264520	40
131961	132000	40	185761	185800	40	230081	230120	40	266401	266440	40
136481	136520	40	185841	185880	40	230201	230240	40	267401	267440	40
146041	146080	40	186041	186080	40	233241	233280	40	271921	271960	40
148881	148920	40	186481	186520	40	235801	235840	40	272721	272760	40
149041	149080	40	188841	188880	40	239521	239560	40	275041	275080	40
149801	149840	40	191241	191280	40	239921	239960	40	278041	278080	40
150041	150080	40	192401	192440	40	244001	244040	40	281881	281920	40
152401	152440	40	195801	195840	40	246281	246320	40	282281	282320	40
156961	157000	40	196001	196040	40	247041	247080	40	285241	285280	40
157721	157760	40	196161	196200	40	251801	251840	40	288121	288160	40
158561	158600	40	198161	198200	40	252641	252680	40	291681	291720	40
159921	159960	40	199321	199360	40	253361	253400	40	292601	292640	40
162841	162880	40	201401	201440	40	255281	255320	40	293961	294000	40
163761	163800	40	206161	206200	40	255641	255680	40	294201	294240	40
163841	163880	40	210521	210560	40	256121	256160	40	294841	294880	40
166001	166040	40	210841	210880	40	258681	258720	40	297641	297680	40
173521	173560	40	212681	212720	40	259441	259480	40	299801	299840	40
174401	174440	40	218721	218760	40	259761	259800	40	—	—	—
174601	174640	40	220041	220080	40	261521	261560	40	—	—	—

Le obbligazioni sopra indicate cessano di fruttare interessi col 31 marzo 1939-XVII ed il rimborso del relativo capitale nominale, di L. 500 per ogni obbligazione, verrà effettuato dal 1° aprile successivo, contro presentazione delle obbligazioni stesse munite delle seguenti cedole:

dal n. 61 scadenza 1° ottobre 1939

al n. 102 scadenza 1° aprile 1960

Nel Regno, nella Libia, nell'Africa Orientale Italiana e nei Possedimenti:

Dalle sezioni di Regia tesoreria.

All'Estero:

Sotto l'osservanza delle formalità stabilite pel pagamento dei titoli di Debito pubblico italiano, a Parigi e Londra.

Qualora sui titoli estratti presentati per il rimborso siano state riscosse, nonostante l'avvenuto sorteggio, o risultino comunque mancanti, cedole relative a rate semestrali di interessi di scadenze posteriori a quella 1° aprile 1939, l'importo di tali cedole, al netto, sarà trattenuto sul capitale da rimborsare.

N. B. — Alle obbligazioni del debito redimibile 3,50 per cento netto è applicabile la *prescrizione trentennale* stabilita dall'art. 63 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico 17 luglio 1910, n. 536.

Le estrazioni sono state eseguite dalla apposita Commissione, composta, a norma dell'art. 155 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato col R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 9 del R. decreto 24 novembre 1938-XVII, n. 1782, da un rappresentante del Direttore generale del Debito pubblico, dal Direttore capo della divisione del Gran Libro, dal Direttore capo dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti, da un Capo divisione designato dal Direttore generale, e da un rappresentante della Confederazione Fascista delle aziende del credito e della assicurazione.

Roma, 8 febbraio 1939-XVII

Il Direttore generale:
POTENZA

Il Capo della divisione Gran Libro:
Gentilucci

Elenco delle obbligazioni del Debito redimibile 3,50 % netto sorteggiate in precedenti estrazioni non presentate al rimborso.

UNITARIE

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
356	1920	3638	1935	5807	1938	11198	1937
357	»	3639	»	5808	»	11199	»
358	»	3640	»	5809	»	11200	»
359	»	4081	»	5810	»	13481	1938
360	»	4082	»	5811	»	13482	»
470	1923	4087	»	5812	»	13483	»
716	1933	4090	»	5813	»	13484	»
718	»	4325	1936	6410	1936	13485	»
721	1937	4326	»	6423	»	13486	»
722	»	4327	»	6424	»	13487	»
723	»	4328	»	6425	»	13488	»
724	»	4329	»	6426	»	13489	»
725	»	4441	1938	6427	»	13490	»
726	»	4442	»	6661	1935	13491	»
727	»	4443	»	7013	1937	13492	»
728	»	4444	»	7014	»	13493	»
729	»	4445	»	7031	»	13494	»
730	»	4446	»	8525	1923	13495	»
731	»	4447	»	8526	»	13496	»
732	»	4448	»	8527	»	13497	»
733	»	4449	»	8528	»	13498	»
734	»	4450	»	8983	1936	13499	»
735	»	4451	»	8984	»	13500	»
736	»	4452	»	8985	»	13501	»
737	»	4453	»	8986	»	13502	»
738	»	4454	»	8993	»	13503	»
739	»	4455	»	8994	»	13504	»
740	»	4456	»	8995	»	13505	»
741	»	4457	»	8996	»	13506	»
742	»	4458	»	8997	»	13507	»
743	»	4459	»	8998	»	13508	»
744	»	4460	»	8999	»	13509	»
1145	»	4461	»	9000	»	13510	»
1146	»	4462	»	10705	1935	13511	»
1147	»	4463	»	11172	1937	13512	»
1148	»	4465	»	11173	»	13513	»
1149	»	4466	»	11177	»	13514	»
1160	»	4467	»	11178	»	13515	»
1218	1924	4468	»	11179	»	13516	»
1255	1937	4469	»	11180	»	13517	»
1262	»	4470	»	11181	»	13518	»
2513	»	4471	»	11182	»	13519	»
2514	»	4472	»	11183	»	13520	»
2515	»	4473	»	11184	»	13564	1937
2516	»	4474	»	11185	»	13584	»
3626	1935	4475	»	11186	»	13585	»
3627	»	4476	»	11187	»	13598	»
3628	»	4477	»	11188	»	13599	»
3629	»	4478	»	11189	»	13600	»
3630	»	4479	»	11190	»	13816	1923
3631	»	4480	»	11191	»	13817	»
3632	»	5801	»	11192	»	13818	»
3633	»	5802	»	11193	»	13819	»
3634	»	5803	»	11194	»	13820	»
3635	»	5804	»	11195	»	13821	»
3636	»	5805	»	11196	»	13822	»
3637	»	5806	»	11197	»	13823	»

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
13824	1923	15314	1938	16305	1938	17611	1935
13825	»	15315	»	16306	»	17612	»
13976	1932	15316	»	16307	»	17630	»
13977	»	15727	1933	16308	»	17631	»
14523	1935	16281	1938	16309	»	17632	»
14535	»	16282	»	16310	»	17633	»
14536	»	16283	»	16311	»	17634	»
14537	»	16284	»	16312	»	17635	»
14538	»	16285	»	16313	»	17636	»
14539	»	16286	»	16314	»	17637	»
14540	»	16287	»	16315	»	17638	»
14541	»	16288	»	16316	»	17639	»
14542	»	16289	»	16317	»	18995	1936
14543	»	16290	»	16318	»	18996	»
14551	»	16291	»	16319	»	19000	»
14552	»	16292	»	16320	»	19298	1937
14553	»	16293	»	16669	1917	19309	»
14554	»	16294	»	16670	»	19310	»
14555	»	16295	»	16671	»	19465	»
14556	»	16296	»	16672	»	19466	»
14557	»	16297	»	16673	»	19468	»
14558	»	16298	»	16674	»	19469	»
15307	1938	16299	»	16675	»	19805	1935
15308	»	16300	»	16676	»	19807	»
15310	»	16301	»	16677	»	19808	»
15311	»	16302	»	16678	»		
15312	»	16303	»	16679	»		
15313	»	16304	»	16680	»		

QUINTUPLE

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
20521-25	1937	24176-80	1936	34976-80	1938	40986-90	1938
20526-30	»	24181-85	»	34981-85	»	40991-95	»
20531-35	»	24186-90	»	34986-90	»	40996-41000	»
20536-40	»	25561-65	1937	34991-95	»	42001-05	»
20541-45	»	25566-70	»	34996-35000	»	42006-10	»
20761-65	1938	25571-75	»	35091-95	1937	42011-15	»
20766-70	»	25576-80	»	35116-20	»	42016-20	»
20771-75	»	25581-85	»	36921-25	1938	42021-25	»
20776-80	»	25586-90	»	36926-30	»	42026-30	»
20781-85	»	25591-95	»	36931-35	»	42031-35	»
20786-90	»	25596-600	»	36936-40	»	42036-40	»
20791-95	»	29961-65	1938	36941-45	»	42311-15	1937
20796-800	»	29966-70	»	36946-50	»	42481-85	1936
21401-05	»	29971-75	»	36951-55	»	42486-90	»
21406-10	»	29976-80	»	36956-60	»	42491-95	»
21411-15	»	29981-85	»	40136-40	1937	42496-500	»
21416-20	»	29986-90	»	40141-45	»	42501-05	»
21421-25	»	29991-95	»	40281-85	1938	42506-10	»
21426-30	»	29996-30000	»	40286-90	»	42511-15	»
21431-35	»	32081-85	1937	40291-95	»	42516-20	»
21436-40	»	32086-90	»	40296-300	»	42521-25	»
23001-05	»	32091-95	»	40301-05	»	42526-30	»
23006-10	»	32096-100	»	40306-10	»	42531-35	»
23011-15	»	32111-15	»	40311-15	»	42536-40	»
23016-20	»	32626-30	1936	40316-20	»	42541-45	»
23021-25	»	32631-35	»	40961-65	»	42546-50	»
23026-30	»	34386-90	1923	40966-70	»	42551-55	»
23031-35	»	34961-65	1938	40971-75	»	42556-60	»
23036-40	»	34966-70	»	40976-80	»	44921-25	1938
23186-90	1937	34971-75	»	40981-85	»	44926-30	»

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
44931-35	1938	45826-30	1938	49356-60	1938	50731-35	1938
44936-40	»	45831-35	»	50201-05	»	50736-40	»
44941-45	»	45836-40	»	50206-10	»	50741-45	»
44946-50	»	48481-85	1937	50211-15	»	50746-50	»
44951-55	»	49321-25	1938	50216-20	»	50751-55	»
44956-60	»	49326-30	»	50221-25	»	50756-60	»
45801-05	»	49331-35	1938	50226-30	»	52246-50	1922
45806-10	»	49336-40	»	50231-35	»	52251-55	»
45811-15	»	49341-45	»	50236-40	»	52616-20	1937
45816-20	»	49346-50	»	50721-25	»	54211-15	1921
45821-25	»	49351-55	»	50726-30	»		

DECUPLE

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
57161-70	1938	70521-30	1938	83921-30	1938	91071-80	1938
57171-80	»	73241-50	»	83931-40	»	92241-50	»
57181-90	»	73251-60	»	83941-50	»	92251-60	»
57191-200	»	73261-70	»	83951-60	»	92261-70	»
57281-90	1935	75741-50	1937	84411-20	1937	92271-80	»
57291-300	»	75751-60	»	84421-30	»	92361-70	»
57301-10	»	76001-10	1938	84431-40	»	92371-80	»
57311-20	»	76010-20	»	85921-30	1938	92381-90	»
57321-30	1938	76021-30	»	85931-40	»	92391-400	»
57331-40	»	76031-40	»	85941-50	»	95041-50	»
57341-50	»	76041-50	»	85951-60	»	95051-60	»
57351-60	»	76051-60	»	90341-50	1937	95061-70	»
66401-10	»	76061-70	»	90801-10	1938	95071-80	»
66411-20	»	76071-80	»	90811-20	»	95281-90	»
66421-30	»	77161-70	1933	90821-30	»	95291-300	»
66431-40	»	81881-90	1938	90831-40	»	95301-10	»
70491-500	»	81891-900	»	91041-50	»	95311-20	»
70501-10	»	81901-10	»	91051-60	»		
70511-20	»	81911-20	»	91061-70	»		

VENTUPLE

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
105201-20	1938	111621-40	1938	142241-60	1938	146921-40	1938
105221-40	»	116301-20	»	142261-80	»	146941-60	»
105381-400	1937	116781-800	1935	142281-300	»	147561-80	»
108401-20	1938	127241-60	1938	142301-20	»	147581-600	»
108421-40	»	127261-80	»	144041-60	1936	148121-40	»
109761-80	»	127841-60	»	144061-80	»	148141-60	»
109781-800	»	127861-80	»	146241-60	1938	150521-40	»
111601-20	»	141841-60	»	146261-80	»	150541-60	»

QUARANTUPLE

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
182761-800	1938	222481-520	1938	242281-320	1938	248441-80	1937
187441-80	»	234801-40	»	245081-120	»	251321-60	1938
190761-800	»	235641-80	»	245201-40	»	263681-720	»
193681-720	»	238601-40	»	245441-80	»		
195841-80	»	239041-80	»	246201-40	»		
205041-80	»	241481-520	1937	247001-40	1924		

Distinta delle cedole non più pagabili in conto interessi, che devono stare unite alle obbligazioni di estrazioni anteriori alla 29ª (febbraio 1939).

Numero ordinale dell'estrazione	Anno di estrazione	Numero e scadenza delle cedole			
		da		a	
		Numero	semestre	Numero	semestre
7ª	1917	17	1° ottobre 1917	50	1° aprile 1934
10ª	1920	23	» 1920	»	» »
11ª	1921	25	» 1921	»	» »
12ª	1922	27	» 1922	»	» »
13ª	1923	29	» 1923	»	» »
14ª	1924	31	» 1924	»	» »
22ª	1932	47	» 1932	»	» »
23ª	1933	49	» 1933	»	» »
24ª	1934	—	— —	—	— —
25ª	1935	53	1° ottobre 1935	102	1° aprile 1960
26ª	1936	55	» 1936	»	» »
27ª	1937	57	» 1937	»	» »
28ª	1938	59	» 1938	»	» »

(1036)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(2104062) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto Corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 49 del 28 febbraio 1939-XVII

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1938-XVII, n. 2207.
Nuove norme per l'ordinamento del Sabato teatrale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2470, convertito nella legge 17 giugno 1937-XV, n. 1403;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;
Ritenuta urgente ed assoluta la necessità di assicurare permanentemente i fondi occorrenti a fronteggiare i disavanzi derivanti dalle manifestazioni del Sabato teatrale e di emanare nuove norme dirette a sveltire il funzionamento dell'istituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la cultura popolare, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per le comunicazioni e per le corporazioni e con il Ministro Segretario del P.N.F.;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2470, convertito nella legge 17 giugno 1937-XV, n. 1403, è abrogato e le manifestazioni del Sabato teatrale, istituito con il detto Regio decreto-legge, sono regolate unicamente dalle disposizioni che seguono.

Art. 2.

Il Sabato teatrale che si propone di accostare, mediante spettacoli a bassissimo prezzo nel pomeriggio del sabato, le masse popolari al teatro, allo scopo di elevarne la cultura attraverso un sano diletto, costituisce un servizio del Ministero della cultura popolare.
Le manifestazioni sono attuate dall'O.N.D. d'intesa con la Federazione nazionale degli industriali dello spettacolo.

Art. 3.

La manifestazioni artistiche che costituiscono i Sabati teatrali e che comprendono attività sia drammatiche che musicali sono disposte dal Ministro per la cultura popolare in relazione alle disponibilità del fondo di cui al seguente art. 6 e sentite l'Opera nazionale Dopolavoro, la Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo, quella dei lavoratori dello spettacolo e la Confederazione nazionale fascista professionisti ed artisti.
Parimenti lo stesso Ministro per la cultura popolare stabilisce, sentite l'Opera nazionale Dopolavoro, la Federazione degli industriali dello spettacolo e quella dei lavoratori dello spettacolo, le località ed il periodo entro cui i Sabati teatrali debbono tenersi, le modalità alle quali debbono essere sottoposti nonchè il prezzo massimo dei biglietti d'ingresso.

Art. 4.

La differenza tra il costo degli spettacoli del Sabato teatrale ed i relativi incassi è a carico dello speciale fondo costituito a norma del successivo art. 6.
Per l'accertamento di tale differenza, le singole compagnie od imprese teatrali debbono trasmettere per ogni spettacolo, al Ministero della cultura popolare, per il tramite della Federazione degli industriali dello spettacolo, la nota delle spese e per il tramite dell'O.N.D. il borderò d'incasso vistato dal locale rappresentante della Società italiana autori ed editori.
Il Ministro per la cultura popolare, su conforme dichiarazione della Federazione fascista degli industriali dello spettacolo circa la regolarità della nota delle spese, procede alla liquidazione del disavanzo di ogni manifestazione con la riduzione stabilita dall'art. 8 e ne ordina il pagamento, per il tramite della Federazione degli industriali dello spettacolo che provvede a rimborsare i teatri, le compagnie e le imprese di quanto a ciascuno spetta. A tal fine all'inizio di ogni anno teatrale i proprietari dei teatri, i capo-comici e gl'impresari teatrali, mediante dichiarazione su carta libera, debbono autorizzare la predetta Federazione a riscuotere quanto ad essi può essere dovuto a copertura del *deficit* dei Sabati teatrali che effettueranno nell'anno.
In mancanza di tale autorizzazione generale i proprietari dei teatri, i capo-comici e le imprese teatrali debbono, per ogni Sabato effettuato, unire ai documenti di cui al comma secondo del presente articolo, autorizzazioni speciali vistate dal segretario provinciale dell'O.N.D.
Nella esplicazioni dei cômpiti contemplati nel presente articolo la Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo agisce per espressa delega del Ministero della cultura popolare senza assumere nessuna diretta responsabilità.
Il segretario provinciale dell'O.N.D. è incaricato di assicurarsi dell'esatta e sollecita rimessa di tutti i documenti su accennati.

Art. 5.

Per dare pareri circa quanto si riferisce all'attuazione del Sabato teatrale è costituito presso il Ministero della cultura popolare un Comitato permanente formato del direttore generale per il Teatro che lo presiede, del direttore capo della Divisione del Ministero della cultura popolare nella cui competenza rientra l'istituzione del Sabato teatrale, di un rappresentante del P.N.F., di due rappresentanti dell'O.N.D., di un rappresentante della Federazione degli industriali dello spettacolo, di un rappresentante della Federazione dei lavoratori dello spettacolo e di uno della Confederazione nazionale fascista professionisti ed artisti.
Tale Comitato ha la funzione di esprimere il suo parere sugli argomenti riguardanti l'istituzione del Sabato teatrale quando ne viene richiesto dal Ministro per la cultura popolare e deve essere sentito per la definizione in via amministrativa delle controversie che possono sorgere nella attuazione del Sabato teatrale.
Ai componenti di esso Comitato è dovuto per ogni giornata di adunanza un gettone di presenza di lire 40, per i membri non appartenenti all'Amministrazione dello Stato, e di lire 25 per i funzionari dello Stato. I predetti gettoni sono soggetti alla riduzione del 12 e del 12 per cento in applicazione dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561. La spesa relativa sarà a carico del fondo di cui all'art. 6.

Art. 6.

A partire dall'esercizio finanziario 1938-39 il fondo per coprire gli eventuali disavanzi delle manifestazioni del Sabato teatrale e per tutte le altre spese inerenti al servizio dell'istituzione, esclusi i premi di operosità e di rendimento al personale, è stabilito in lire 600.000 all'anno ed è costituito con i contributi del Ministero della cultura popolare per lire 300.000 prelevate dal capitolo dello stato di previsione concernente le spese per la censura teatrale e musicale, dell'Istituto nazionale fascista di previdenza sociale per lire 200.000 e del Fondo speciale per le corporazioni per lire 100.000.

Le somme come sopra a carico dell'Istituto nazionale fascista di previdenza sociale e del Fondo speciale delle corporazioni saranno annualmente versate al bilancio dell'entrata per essere quindi assegnate, insieme a quella a carico del capitolo per la censura teatrale e musicale del Ministero della cultura popolare, al cap. 36 del bilancio del Ministero della cultura popolare per l'esercizio 1938-39 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci degli esercizi successivi e saranno erogate mediante ordini di accreditamento a favore del cassiere del Ministero della cultura popolare che ne renderà conto nei modi previsti dalle leggi vigenti.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con suoi decreti alle necessarie variazioni nel bilancio dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero della cultura popolare.

Art. 7.

I segretari provinciali dell'Opera nazionale Dopolavoro hanno il còmpito di fornire al Ministero della cultura popolare per il tramite della Direzione generale dell'O.N.D. ogni utile informazione o notizia sulle condizioni locali e sulla opportunanità e convenienza di aumentare o ridurre il numero dei Sabati teatrali autorizzati per ciascuna Provincia.

Qualora l'intervento delle masse delle Provincie viciniori agli spettacoli del Sabato teatrale importasse spesa i segretari dei Dopolavoro provinciali devono, tramite la Direzione generale dell'O.N.D., ottenere l'autorizzazione del Ministero della cultura popolare alla spesa.

Art. 8.

Hanno l'obbligo di aderire alle richieste fatte per iscritto dalle autorità prefettizie e dirette all'attuazione del Sabato teatrale, oltre ai datori di lavoro dello spettacolo, gli artisti e gli altri componenti delle compagnie drammatiche, liriche, di operette e di riviste, anche quando tale prestazione non è esplicitamente contemplata nei contratti individuali di scrittura, prestando la loro opera con la riduzione del 50 % sulla paga giornaliera o per recita, fissata dai contratti stessi.

Analogo obbligo hanno anche le imprese ed enti teatrali pubblici e privati i quali forniranno i locali nello stato di efficienza in cui si trovano per le rappresentazioni in corso, i proprietari e palchettisti dei teatri che si trovano in condizione di agibilità, anche se temporaneamente chiusi, col consentire che le sale di spettacoli ed i locali pertinenti siano adoperati per le rappresentazioni del Sabato teatrale.

I compensi spettanti agli esercenti, impresari o proprietari di teatri per le rappresentazioni del Sabato teatrale sono limitati al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per le dette manifestazioni.

Art. 9.

Negli spettacoli organizzati per le manifestazioni del Sabato teatrale debbono essere rappresentati esclusivamente lavori italiani, salvo le eccezioni da stabilire di volta in volta dal Ministero della cultura popolare; tali eccezioni potranno esser fatte solo quando si tratti di opere d'arte universalmente riconosciute.

Le rappresentazioni del Sabato teatrale godranno della riduzione del 50 % sul pagamento dei diritti erariali e demaniali.

Art. 10.

Gli spettacoli del Sabato teatrale, sotto la responsabilità degli organi locali dell'O.N.D., sono esclusivamente riservati:

a) agli operai e lavoratori agricoli;

b) ai venditori ambulanti e commessi di negozio;

c) ai fattorini, uscieri, maestranze statali e dipendenti subalterni in genere;

d) agli impiegati, militari e graduati di terra, di mare, dell'aria e della M.V.S.N. che non abbiano uno stipendio mensile netto superiore a L. 800;

e) ai pensionati che non abbiano una pensione mensile superiore a L. 800;

f) ai giovani fascisti in possesso della tessera dei Fasci giovanili;

g) agli assistiti dagli Enti comunali di assistenza per i quali è messa a disposizione gratuitamente una percentuale di biglietti non inferiore al 10 per cento dei posti di ciascun teatro.

Art. 11.

Il Ministro per le comunicazioni, a richiesta del Ministero della cultura popolare, ha facoltà di accordare speciali agevolazioni ai possessori di biglietti festivi, consentendo il ritorno in residenza nella stessa giornata del sabato, dopo lo spettacolo, e concedendo per il ritorno in residenza, ove necessario, facilitazioni di trasporto e di tariffe.

Art. 12.

I proprietari dei teatri e quelli dei palchi, i singoli artisti, gli impresari ed i legali rappresentanti degli Enti obbligati alle prestazioni previste dall'art. 8, in caso di inadempienza ingiustificata, sono puniti con un'ammenda da L. 500 a L. 3000.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° dicembre 1938-XVII e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ALFIERI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI — BENNI — LANTINI — STARACE

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1939-XVII

Atti del Governo, registro 406, *foglio* 160. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 304.
Esecuzione degli Accordi di carattere commerciale stipulati in Bucarest, fra l'Italia e la Romania, il 3 dicembre 1938.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Bucarest, fra l'Italia e la Romania, il 3 dicembre 1938;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli scambi e le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi stipulati in Bucarest fra l'Italia e la Romania, il 3 dicembre 1938:

a) Accordo commerciale;
b) Protocollo addizionale n. 2 al Trattato di commercio e di navigazione stipulato in Roma, fra l'Italia e la Romania, il 5 gennaio 1934;
c) Protocollo concernente le attribuzioni e il funzionamento della Commissione mista italo-romena;
d) Convenzione concernente l'acquisto del frumento romeno;
e) Accordo concernente il regolamento dei pagamenti fra l'Italia e la Romania.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto nei termini di cui agli accordi anzidetti.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 105. — MANCINI

Accord commercial entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Roumanie.

Le *Gouvernement Royal d'Italie,* et le *Gouvernement Royal de Roumanie* dans le but de fixer la base d'une plus large collaboration économique entre les deux Pays, sont convenus de ce qui suit:

Art. I.

Chacun des deux Pays admettra, par voie autonome, l'importation des marchandises originaires et en provenance de l'autre Pays, selon les dispositions prévues dans le présent Accord.

Art. II.

Pour l'importation en Roumanie de marchandises d'origine italienne sont accordés les contingents indiqués dans la liste I ci-annexée.

Art. III.

Pour l'importation en Italie de marchandises d'origine roumaine sont accordés les contingents indiqués dans la liste II ci-annexée.

Art. IV.

Les contingents indiqués dans les listes I et II sont établis pour une période d'une année et seront accordés selon les dispositions en vigueur dans les deux Pays, en tenant compte des marchandises ayant un caractère saisonnier.
Les contingents susdits pourront être répartis au cours de l'année en quotes-parts périodiques. Les soldes qui subsisteraient éventuellement à la fin de chaque période seront réportés en augmentant les quotes-parts rélatives à la période suivante de la même année.
Il reste, en outre, entendu que les autorités compétentes italiennes et roumaines adopteront les mesures nécessaires pour faciliter, autant que possible, l'utilisation des contingents, en tenant aussi compte des indications qui leur seront fournies par la Légation de Roumanie à Rome, respectivement par la Légation d'Italie à Bucarest.

Art. V.

Si le régime de contingentement, actuellement en vigueur dans chacun des deux Pays, était étendu à l'importation de marchandises qui, à la date du présent Accord, sont de libre importation, l'autre Partie contractante pourra demander la fixation d'un contingent pour les marchandises susdites, en tenant compte des importations précédentes correspondantes.

Art. VI.

Le présent Accord entrera en vigueur le 1er janvier 1939 et aura effet jusqu'au 31 décembre 1939.

Fait à Bucarest, en double expédition, le 3 décembre 1938.

GIANNINI
UGO SOLA

COSTANTINESCU

Vsto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

LISTE I.

Importation de marchandises italiennes en Roumanie

N. du tarif roumain	PRODUITS	Contingents annuels Valeur cif Lei
57, 72, 73	Poissons en saumure et conserves de poissons de toute sorte	10.000.000
119	Objets en peau (maroquinerie)	500.000
120	Gants de peau	300.000
140 à 146 et 150	Fils de laine	40.000.000
151 à 177	Tissus de laine de toute sorte	4.000.000
190 à 195	Chapeaux en feutre	1.000.000
201 à 205	Fils de soie	25.000.000
206 à 226	Tissus et ouvrages en soie	5.000.000
287	Riz	40.000.000
332	Huile d'olive	10.000.000
358	Fleurs fraîches coupées	1.500.000
385	Extraits tannants	25.000.000
396, 397	Citrons, oranges et mandarines	70.000.000
400	Bananes de l'Empire et Colonies italiennes	2.500.000
404	Amandes	4.000.000
461 à 470	Etoupes et fils de chanvre et de lin	30.000.000
471 à 478	Tissus et ouvrages en chanvre et en lin	8.000.000
ex 494	Fiocco	30.000.000
495 à 499	Rayon	30.000.000
508 à 517	Fils de coton	250.000.000
518 à 534 et 586 à 592	Tissus de coton de toute sorte	100.000.000
535 à 539, 543, 544 à 552, 556 et 568	Ouvrages et passementeries en textiles de toute sorte	8.000.000
561	Eperviers et tout filet de pêche	2.000.000
578 à 581	Linoleum, pégamoide et toiles cirées	16.000.000
700 à 706	Liège et ouvrages en liège	4.000.000
Cat. XVII	Papier et ouvrages en papies	10.000.000
816 à 827, 834 et 835	Articles en caoutchouc	10.000.000
828 à 830	Enveloppes et chambres à air pour automobiles motocyclettes bicyclettes	20.000.000
831	Snow-boots, galoches et boots en caoutchouc	500.000
840 à 843	Celluloïde et objets en celluloïde	5.000.000
868	Soufre	14.000.000
886, 887	Marbre	6.000.000
ex 942	Objets pour l'électricité en porcelaine (isolateurs pour haute tension avec suspenseur à chaîne ou « Kappen »)	2.000.000
961	Vitres à surface polie ou non	2.000.000
980, 981	Articles en verre non dénommés	2.000.000
996	Plaques photographiques et radiographique en verree ou en celluloïde	6.000.000
1133, 1134, 1165, 1167, 1181 à 1183	Articles en fer	
1228, 1229	Moulins et machines à moudre ainsi que leurs parties	
1230 à 1232	Machines textiles	
1240, 1241	Machines-outils pour travailler le fer et les métaux	200.000.000
1248 à 1251	Pompes et compteurs de toute sorte	
1254, 1264 à 1269 1272 à 1274	Machines électriques	
Cat. XXIV	Autres machines et moteurs	
1151	Oeillets, agrafes pour chaussures, vêtements, etc.	1.500.000
1222 à 1226	Machines agricoles	5.000.000
1235	Machines à coudre	6.000.000
1253	Machines à écrire et à calculer	8.000.000
1270, 1271	Appareils radioélectriques et de T. S. F. ainsi que leurs parties	20.000.000
1275	Câbles et conducteurs électriques	10.000.000
1288, 1295	Bicyclettes et motocyclettes ainsi que leurs parties	10.000.000
1289 à 1293	Automobiles et châssis	60.000.000
1540	Montres et reveille-matins	2.000.000
1674	Acide tartrique et citrique	15.000.000
1725	Insecticides	10.000.000
Cat. XXXII	Produits chimiques et médicaments	60.000.000
1771	Bleu d'outre mer	500.000
Cat. XXXIV	Couleurs et vernis	70.000.000
	Fond de réserve	277.700.000
	Total	1.500.000.000

LISTE II.

Importation de marchandises roumaines en Italie

N. du tarif italien	PRODUITS		Contingents annuels valeur cif Lires
1	Chevaux		300.000
4 à 8	Bovins		20.000.000
11	Porcs		1.000.000
12	Volaille vivante		2.000.000
18 *a*)	Volaille abattue		
19	Viandes non préparées (non comprises celles de volaille, de gibier, de pigeon et de lapin)		250.000
20 *b*)	Viandes préparées, salées, fumées ou autrement préparées		250.000
24	Oeufs de volaille		100.000
36	Caviar et oeufs de poissons préparés		200.000
64	Froment (valeur fob)		170.000.000
65	Seigle		10.000.000
ex 66 *b*)	Orge autre pour la fabrication du malt		1.500.000
ex 66 *b*)	Orge autre, pour fourrage		500.000
67	Maïs		30.000.000
ex 70 *f*)	Farine de maïs (dénaturées)		1.500.000
74	Légumes secs		6.000.000
ex 96	Pruneaux de Muntenia		750.000
100 *b*)	Champignons secs		50.000
117	Graines oléagineuses		32.000.000
127	Séve		800.000
129 et 130	Saindoux et lard		500.000
563	Bitumes solides, destinés à l'Italie, à l'Empire, aux Possession et aux Colonies italiennes		1.000.000
ex 563	Ozokérite		500.000
ex 604 *a*)	Bois commun:		
	— résineux:		
	dégrassi (travi)	2.000.000	
	scié	30.000.000	
	en rondins pour cellulose	5.000.000	
	— de hêtre:		
	scié	2.000.000	
	— scié (testoni per cassette)	500.000	
	— de chêne scié	2.500.000	
	autres feuillus en troncs et scié	4.000.000	
		46.500.000	
	Bois commun:		
	— résineux:		
	dégrossi et scié pour la Libie	4.000.000	
	degrossi et scié pour l'Empire et les Possessions Italiennes	4.200.000 8.200.000	54.700.000
643-644	Huiles minérales et résidus de la distillation des huiles minérales (valeur fob)		151.800.000
650-651-652	Parafines solides, cérésine et vaseline		2.000.000
ex 716	Cornes et sabots d'animaux destinés à l'engrais		1.000.000
805	Peaux impropres à la pelleterie à exclusion des peaux de chevaux		1.200.000
ex 805	Peaux de chevaux		600.000
806	Peaux pour la pelleterie		250.000
846 *b*)	Cellulose (dont 50 % minimum de cellulose au sulphate (Kraft)		4. 000.00
918	Avoine		500.000
924	Graines non oléagineuses à l'exclusion de la vèsce		500.000
ex 924 *a*)	Vèsce		500.000
938	Boyaux		400.000
951	Chiffons de toute sorte		200.000
	Fond de reserve		2.000.000
			498.850.000

Protocole additionnel n. 2 au Traité de commerce et de navigation entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Roumanie signé à Rome le 5 janvier 1934.

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de ce qui suit:

I. — A la liste *A*, annexée au Traité de commerce et de navigation stipulé entre l'Italie et la Roumanie le 5 janvier 1934, relative au tarif des droits à l'entrée en Roumanie, sont ajoutées les positions suivantes, pour lesquelles le Gouvernement roumain accorde les droits conventionnels sousindiqués:

			Le
ex 258	Boutons de corozo et palma dum, simples, sans ornements, mesurant un diamètre maximun de 24 mm. (36 lignes):		
	a) blancs ou noirs	par kg.	300
	b) de toute autre couleur . .	» »	400
ex 259	Les mêmes, mesurant un diamètre de plus de 24 mm. (36 lignes):		
	a) blancs ou noirs	» »	200
	b) de toute autre espèce . .	» »	300
ex 260	Les mêmes, de toute autre espèce	» »	500
358	Fleurs fraîches coupées	par 100 kg.	10.000
ex 494	« Fiocco » non filé lucide ou non	» » »	280
ad-art. 1293	Voitures automobiles d'une valeur jusqu'à 50.000 Lei par pièce et d'un poid non supérieur à 550 kg. par pièce, jusqu'à concurrence d'un contingent annuel douanier de 100 pièces	6% *ad valorem*.	

II. — La tare légale pour les bananes à l'importation en Roumanie (art. 400 du tarif douanier roumain), actuellement prévue dans la mesure de 8 % du poid total, est fixée à 12 %.

III. — La tare légale pour l'huile d'olive en bouteilles au autres récipients pesant 15 Kgr. ou moins (art. 332 *b*) du tarif douanier roumain), actuellement prévue dans la mesure de 10 % du poid total, est fixée à 15 %.

Fait à Bucarest, en double expédition, le 3 décembre 1938.

GIANNINI COSTANTINESCU
UGO SOLA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Protocole concernant les attributions et le fonctionnement de la commission mixte italo-roumaine.

Au moment de procéder à la signature de l'Accord commercial, stipulé en date de ce jour entre l'Italie et la Roumanie, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit:

Article unique.

Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord de constituer, au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent Protocole, la Commission mixte italo-roumaine et le Conseil tarifaire permanent et commun, prévus au Protocole spécial signé à Rome le 5 janvier 1934.

En plus de la tâche indiquée au Protocole susmentionné, la Commission aura à s'occuper du contrôle de l'application des différentes dispositions contractuelles, aussi bien que de la recherche continuelle de l'amélioration des échanges commerciaux et de l'élargissement de la collaboration économique entre les deux Pays.

La Commission se réunira au moins une fois par an, au mois d'octobre, alternativement dans l'un et l'autre des deux Pays. Néanmoins elle pourra être convoquée, en tout temps, sur demande de l'un des Présidents des deux Délégations, avec un préavis minimun de 15 jours.

Le nombre des membres de la Commission sera fixé d'un commun accord entre les deux Gouvernements. Tous les membres cependant ne dovront pas participer nécessairement aux réunions de la Commission, leur présence pouvant dépendre de la nature de la matière à discuter.

Les Protocoles concernant les décisions adoptées par la Commission mixte seront considérés comme faisant partie intégrante des accords signés en date de ce jour et entreront en vigueur, sauf dispositions contraires, tout de suite.

Fait à Bucarest, en double expédition, le 3 décembre 1938.

GIANNINI COSTANTINESCU
UGO SOLA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Convention concernant l'achat du froment roumain.

Le *Gouvernement Italien* et le *Gouvernement Roumain*, dans le but de faciliter l'achat du froment roumain de la part de l'Italie, sont convenus de ce qui suit:

1° Le Gouvernement Italien autorisera la Federgrani (Ufficio speciale acquisto grani della Federazione Consorzi agrari) à acheter du froment sur le marché roumain jusqu'à concurrence de 350.000 tonnes, aux conditions suivantes:

2° Les livraisons de la marchandise seront réparties et effectuées pendant la période 15 décembre 1938 - 15 mai 1939.

3° Tout paiement pour l'achat du froment sera effectué par la voie du clearing existant entre les deux Pays.

4° Le transport du froment sera en général effectué par les navires italiens. Néanmoins, une certaine partie, suivant les possibilités et les disponibilités, sera effectuée par des navires roumains, à la condition que les frais des transports soient réglés en lei ou par voie de clearing.

5° Le Gouvernement Roumain s'ingage à ne faire aucune entrave à l'exportation en Italie de la susmentionnée quantité de froment et d'accorder les permis d'exportation requis.

Fait à Bucarest, le 3 décembre 1938, en double expédition.

GIANNINI COSTANTINESCU
UGO SOLA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Roumanie pour régler les paiements entre les deux Pays.

Le *Gouvernement Royal d'Italie* et le *Gouvernement Royal de Roumanie,* désireux de régler leurs échanges commerciaux et les paiements entre les deux Pays, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1.

Les paiements résultant des échanges de marchandises entre l'Italie et la Roumanie, ainsi que tout autre paiement visé par le présent Accord, seront effectués d'après les régles et les modalités indiquées dans les articles suivants.

Les versements effectués par le débiteur ne seront pas libératoires tant que le créancier respectif n'aura pas reçu tout le montant de sa créance, en conformité du présent Accord et dans la mesure correspondant aux conditions du contrat d'achat.

Les versements supplémentaires que le débiteur sera éventuellement tenu à faire seront également transférés par la voie des comptes prévus à l'article 3.

Art. 2.

a) Toute dette et, en général, tout tranfert de l'Italie en Roumanie afférents à des importations de marchandises roumaines en Italie, effectuées même avant la date de l'entrée en vigueur du présent Accord à des paiements de dettes financières et à d'autres paiements à faire par l'Italie en Roumanie, devront être réglés moyennant versement à la Banca d'Italia, en sa qualité de caissier de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

b) Toute dette et en général tout transfert de la Roumanie en Italie, afférents à des importations de marchandises italiennes en Roumanie effectuées même avant la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, à des paiements de dettes financières et à d'autres paiements à faire par la Roumanie en Italie, devront être réglés moyennant versement à la Banque Nationale de Roumanie.

Les avances pour achats de marchandises d'origine italienne ou roumaine destinées à être importées en Roumanie, repectivement en Italie, seront réglées selon les dispositions du présent Accord, à condition qu'elles se réfèrent à une licence d'importation déjà délivrée par les autorités compétentes, qu'elles soient insérées dans le contrat d'achat de la marchandise et qu'elles correspondent aux usages commerciaux.

Art. 3.

a) En exécution de l'article 2 les montants versés comme prix des marchandises roumaines importées en Italie, ou en paiement de dettes financières et autres de l'Italie envers la Roumanie, seront portés au crédit du compte global « nouveau » sans intérêts, en lires italiennes, déjà ouvert auprès de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero au nom de la Banque Nationale de Roumanie.

b) De même, les montants versés comme prix des marchandises italiennes importées en Roumanie, ou en paiement de dettes financières et autres de la Roumanie envers l'Italie, seront portés au crédit du compte global « nouveau » sans intérêts, en lei, déjà ouvert auprès de la Banque Nationale de Roumanie au nom de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 4.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Banque Nationale de Roumanie se donneront réciproquement chaque jour avis des versements reçus des débiteurs respectifs avec tous les éléments de détail nécessaires.

Les paiements en faveur des créancier auront lieu dans l'ordre chronologique des versements. L'avis de versement equivaut à une autorisation à payer le créancier respectif selon les dispositions du présent Accord. Les montants ainsi payés seront portés au débit des comptes dont il est question à l'art. 3.

Toutefois les créanciers n'auront droit au paiement de la contrevaleur de leur créance que dans la limite des disponibilités existant auprès de l'Institution compétente de leur pays, aux comptes prévu à l'article 3.

La conversion en lires, respectivement en lei, des montants à payer devra se faire sur la base du change entre la lire italienne et le leu, fixé d'un commun accord selon ce qui est prévu à la lettre *a*) de l'article 6, en vigueur le jour du paiement.

Art. 5.

Dans le cas ou, faute de disponibilités dans le compte global « nouveau » en lei, ouvert auprès de la Banque Nationale de Roumanie au nom de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, la Banque Nationale de Roumanie ferait des avances aux exportateurs roumains sur la contrevaleur de leurs exportations, elle demandera à l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, avec la bénéficiaire, l'inscription de la créance respective au nom de la Banque Nationale de Roumanie.

Art. 6.

La conversion en lires et en lei pour les versements prévus à l'art. 2 du présent Accord, se fera d'après les règles suivantes:

a) L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Banque Nationale de Roumanie fixeront d'un commun accord le cours du change entre la lire italienne et le leu.

Ce cours sera appliqué pour la conversion en lires italiennes des dettes libellées en lei, respectivement pour la conversion en lei des dettes libellées en lires italiennes.

Il ne pourra être modifié que d'accord entre les deux Institutions.

b) Les dettes libellées en devise autre que la lire et le leu seront converties en lei en Roumanie et en lires, respectivement aux cours officiels de la Bourse de Bucarest et de celle de Rome du jour précédant celui du versement.

Art. 7.

Les dispositions prévues dans le présent Accord s'appliqueront à toutes les marchandises originaires et en provenance de l'un des deux Pays introduites dans le territoire de l'autre, accompagnés d'un certificat d'origine italien, respectivement roumain, quelque soit le régime douanier auquel ces marchandises sont assujetties, exception faite seulement pour le commerce de transit.

Art. 8.

Chacun des deux Gouvernements prendra, en ce qui le concerne les mesures nécessaires pour obliger les importateurs et les exportateurs respectifs à régler toutes leurs obligations selon les dispositions du présent Accord.

Art. 9.

A l'expiration du présent Accord les débiteurs du pays en faveur duquel un solde non transféré substistera devront continuer à verser la contrevaleur de deurs dettes au compte respectif jusqu'à l'amortissement complet des créances correspondant au solde.

Art. 10.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Banque Nationale de Roumanie s'entendront sur les modalités tecniques necessaires por assurer le fonctionnement régulier du présent Accord.

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans le présent Accord auront pleins et légale application les mesures adoptées d'un commun Accord.

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans le présent Accord auront pleine et légale application les mesures adoptées d'un commun accord par l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Banque Nationale de Roumanie.

Art. 11.

Le présent Accord remplace l'Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Roumanie pour régler les paiements entre les deux Pays, signé à Rome le 13 février 1937. Il entre en vigueur à la date de ce jour et aura effet jusqu'au 31 décembre 1939.

Fait à Bucarest en double exemplaire, le 3 décembre 1938.

GIANNINI — COSTANTINESCU
UGO SOLA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

REGIO DECRETO-LEGGE 9 febbraio 1939-XVII, n. 305.

Esecuzione dell'Accordo culturale stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania il 23 novembre 1938.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo culturale stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 23 novembre 1938;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'educazione nazionale e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo culturale stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 23 novembre 1938.

Art. 2.

Il presente decreto che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge entra in vigore nei modi e nei termini di cui all'articolo XXXIV dell'Accordo anzidetto.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL
BOTTAI — ALFIERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 106. — MANCINI

Accordo culturale fra il Regno d'Italia ed il Reich Germanico

Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia
e
Il Cancelliere del Reich Germanico

convinti che — per l'approfondimento dei cordiali rapporti esistenti fra i due Paesi — sia opportuno promuovere un maggiore sviluppo delle relazioni culturali e conseguentemente della reciproca conoscenza della vita spirituale dei due Popoli,

hanno deciso di addivenire ad un accordo per la collaborazione culturale dei due Paesi ed a tal fine hanno nominato loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia

S. E. il Conte Galeazzo Ciano di Cortellazzo, Suo Ministro degli Affari Esteri;

Il Cancelliere del Reich Germanico

S. E. il Dott. Hans Georg von Mackensen, Suo Ambasciatore presso la Corte d'Italia;

i quali, dopo reciproca comunicazione dei rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. I.

Le Alte Parti contraenti provvederanno al mantenimento e al funzionamento degli Enti culturali e scientifici, creati di reciproco accordo per diffondere, con gli studi e con l'insegnamento, la conoscenza dell'altro Paese e della sua cultura.

Le Alte Parti contraenti promuoveranno inoltre attivamente l'ulteriore sviluppo degli Istituti stessi secondo il bisogno e costituiranno altre istituzioni analoghe.

Art. II.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti assicura, sulla base della reciprocità, agli Istituti dell'altro Stato — già esistenti nel proprio territorio o da fondarsi di comune accordo con scopi di ricerca scientifica o d'insegnamento — per quanto riguarda gli edifici ed i terreni su cui sorgono, come pure per quanto concerne l'arredamento, l'esenzione da tutti i tributi erariali e locali, esclusa la tassa di scambio.

Sarà deciso di caso in caso, di comune accordo, se esistano le condizioni previste perchè le esenzioni di cui al comma 1° vengano concesse.

Le Alte Parti contraenti concedono inoltre reciprocamente alle istituzioni di cui al comma 1° l'esenzione dei dazi doganali per il materiale scientifico e didattico e per gli oggetti di arredamento che siano destinati ad esclusivo uso degli Istituti medesimi. Per l'importazione e esportazione di tali materiali verranno concesse licenze caso per caso e, in quanto necessario, al di fuori dei normali contingenti.

Ai dirigenti ed ai funzionari degli Istituti di cui al comma 1°, presentati come tali dai rispettivi Governi, è concessa, all'atto in cui si trasferiscono dall'uno all'altro Paese per esercitarvi le proprie funzioni, l'esenzione doganale per gli effetti ed i mobili di primo impianto.

Art. III.

Il Governo Italiano conserverà, sulla base della attuale sua costituzione, l'Istituto Italiano di Studi Germanici situato nella Villa Sciarra-Wurts in Roma, e ne promuoverà lo sviluppo di maniera che esso possa funzionare come principale centro italiano per lo studio della storia, della cultura, della letteratura, dell'arte, della filosofia e delle scienze politiche tedesche.

In corrispondenza di tale Ente, il Governo del Reich intende creare in Berlino un « Istituto tedesco per lo studio della storia e della cultura italiana e della romanità » sotto la direzione di uno studioso, cittadino del Reich tedesco. L'Istituto servirà prevalentemente allo studio della lingua, della cultura, della filosofia, della storia e delle scienze politiche italiane.

I due Istituti saranno provveduti di biblioteche adeguate alle loro esigenze. Oltre il lavoro principale nel campo della ricerca scientifica, e dello insegnamento, i due Istituti avranno anche il compito di provvedere all'organizzazione di conferenze e altre consimili manifestazioni culturali. Essi saranno autorizzati anche a rilasciare diplomi in conformità delle particolari norme che verranno emanate all'uopo.

Art. IV.

Le Alte Parti contraenti conserveranno in Colonia l'Istituto di Cultura Italo-Germanico ivi esistente (Petrarca-Haus), e cureranno lo sviluppo della sua attività scientifica e culturale. Il Governo del Reich si riserba di assumere a suo carico il contributo finanziario per la organizzazione e lo sviluppo dell'Istituto, finora offerto dalla Città di Colonia.

Le Alte Parti contraenti intendono creare in Milano un Istituto italo-germanico avente un'organizzazione analoga a quella dell'Istituto di Colonia e con compiti culturali e scientifici, compreso lo studio delle scienze tecniche ed economiche.

Art. V.

Le Alte Parti contraenti favoriranno lo sviluppo dell'Istituto di Biologia Marina di Rovigno. Il contratto stipulato in Roma fra le Alte Parti contraenti, l'11 ottobre 1930 in merito al suddetto Istituto resta invariato.

Art. VI.

Il Governo del Reich ha facoltà di mantenere in efficenza in Italia i seguenti istituti scientifici:

1° Istituto Archeologico, a Roma;

2° Istituto Storico Tedesco, a Roma; al quale verrà incorporato l'antico Istituto Austriaco di Cultura di Roma;

3° l'Istituto della « Kaiser Wilhelm Gesellschaft » per la storia dell'arte e per la storia della cultura, a Roma (Palazzo Zuccari);

4° l'Istituto di Storia dell'arte, a Firenze;

5° l'Accademia Tedesca in Roma (Villa Massimo).

Il Governo Italiano abolisce le limitazioni di uso alle quali attualmente sottostanno le Biblioteche dell'Istituto Archeologico di Roma e dell'Istituto di Storia dell'Arte di Firenze. Il Governo Tedesco non intende allontanare tali Biblioteche dall'Italia nè precluderne l'uso ai lettori italiani.

Il Governo Italiano ha facoltà di conservare in efficienza l'Istituto già esistente a Vienna e di fondare due nuovi Istituti, uno a Berlino ed uno a Monaco. I tre Istituti attenderanno alla ricerca scientifica nei diversi campi della cultura e della storia tedesca.

Gli Istituti di cui al presente articolo promuoveranno anche lo sviluppo della collaborazione culturale fra i due popoli.

Le Alte Parti contraenti favoriranno le attività culturali e scientifiche delle predette Istituzioni.

Art. VII.

Le Alte Parti contraenti daranno sviluppo al Comitato di Collaborazione istituito dalla « Akademie für Deutsches Recht » a Berlino e dal « Comitato Giuridico Italo-Germanico » a Roma, al fine di curare e approfondire le relazioni esistenti nel campo delle scienze giuridiche ed in particolare dell'evoluzione del diritto e del diritto comparato.

Agli accordi esistenti e da adottarsi in merito al Comitato di Collaborazione si applica l'articolo XXXI.

Art. VIII.

Il Governo Italiano concede che l'« Ufficio Tedesco per gli Scambi Accademici » — Deutscher Akademischer Austauschdienst — conservi in Roma la sua filiale, attualmente sita nel Casino Massimo.

Il Governo del Reich concede che venga istituito da parte dell'Italia un Ente corrispondente nel territorio del Reich.

Alle istituzioni indicate nei comma 1 e 2 si applica l'art. II del presente Accordo.

Art. IX.

Il Governo Italiano manterrà integralmente le cattedre di filologia, lingua e letteratura tedesca, che attualmente esistono nelle Regie Università e Istituti superiori, e ne istituirà delle nuove a misura dei bisogni che eventualmente si presentassero.

Il Governo del Reich per parte sua manterrà le cattedre di filologia romanza attualmente esistenti nelle Università ed Istituti superiori del Reich e provvederà perchè in tali cattedre venga dato un maggior rilievo all'insegnamento e allo studio della lingua e della letteratura italiana e venga particolarmente curata la formazione dei nuovi insegnanti di lingua e letteratura italiana. Nel quadro del maggiore sviluppo dell'insegnamento della lingua e della letteratura italiana, il Governo del Reich istituirà inoltre, per ora almeno in due, Università tedesche, cattedre speciali di lingua e letteratura italiana.

Tenuto conto della particolare importanza che le Alte Parti contraenti attribuiscono allo sviluppo della conoscenza della storia e della cultura dell'altro Paese, il Governo Italiano istituirà un insegnamento permanente per la storia e per la cultura tedesca a Roma; il Governo del Reich istituirà un insegnamento permanente per la storia e per la cultura italiana e Berlino. Tali insegnamenti saranno affidati a professori inviati dai due Governi (Gastprofessoren). Disposizioni particolari al riguardo verranno stabilite dalla Commissione Culturale preveduta dall'art. XXXIII.

Il Governo del Reich conserverà gli insegnamenti stabili di lingua e letteratura italiana già esistenti a Lipsia e a Vienna e affidati a professori italiani (Gastprofessoren).

Art. X.

Le Altre Parti contraenti favoriranno particolarmente lo sviluppo dell'insegnamento della lingua dell'altro Paese, nominando lettori alle proprie Università e Istituti superiori.

Le Alte Parti contraenti conserveranno i lettorati esistenti. Per assicurare all'insegnamento della lingua ed alla illustrazione del patrimonio culturale dell'altro Paese la maggior possibile efficacia, i lettori verranno scelti, di regola, solo fra persone che posseggano la cittadinanza dell'altro Paese e che siano state da questo proposte, come particolarmente adatte, alle Autorità che li deve nominare.

Le norme particolari per la designazione, la nomina e i compensi dei lettori, saranno determinate dalla Commissione Culturale italo-tedesca prevista nell'art. XXXIII.

Art. XI.

Le Alte Parti contraenti promuoveranno nelle loro Università e Istituti Superiori corsi di conferenze (Gastvorträge) e di lezioni (Gastvorlesungen) da parte di studiosi e scienziati dell'altro Paese, e oltre a ciò daranno opera ad attuare anche uno scambio regolare di professori fra singole Università e Istituti superiori d'Italia e di Germania.

Le Alte Parti contraenti cureranno, oltre l'attuazione delle conferenze, delle lezioni e dello scambio di professori, anche uno scambio reciproco di assistenti universitari, da regolarsi di caso in caso.

Allo scopo di promuovere entro il quadro dello scambio culturale italo-tedesco il lavoro di ricerca scientifica, e di facilitare agli studiosi di ciascuno dei due paesi l'uso proficuo del materiale di indagine che si trova nell'altro paese, le Alte Parti contraenti metteranno a disposizione le sovvenzioni finanziarie necessarie per tali viaggi di studio e per tali ricerche scientifiche.

Il piano organico dello scambio dei professori e degli assistenti come delle conferenze o delle lezioni (Gastvorträge, Gastvorlesungen) sarà regolato dalla Commissione Culturale preveduta dall'art. XXXIII.

Art. XII.

Le Alte Parti contraenti, allo scopo di favorire, sulla base della reciprocità, i lavori di ricerca scientifica, metteranno a disposizione degli studiosi dell'altro paese posti di lavoro negli Istituti d'istruzione superiore e negli Istituti di ricerca scientifica, come p. es. nella Stazione Zoologica di Napoli, nell'Osservatorio Vesuviano, nell'Istituto Biologico nell'isola di Helgoland, negli Istituti Scientifici della Kaiser Wilhelm-Gesellschaft.

Art. XIII.

Allo scopo di promuovere la formazione degli insegnanti di lingua e la loro conoscenza dell'altro paese, le Alte Parti contraenti attueranno uno scambio d'insegnanti medi e dedicheranno la loro particolare cura alla organizzazione di esso.

L'attuazione dello scambio degli insegnanti avverrà, per parte tedesca, attraverso il « Deutscher Akademischer Austauschdienst », e per parte italiana attraverso l'Istituto Nazionale per le Relazioni Culturali con l'Estero.

Art. XIV

Lo scambio di borse di studio per studenti universitari già esistenti fra Italia e Germania verrà conservato e sviluppato.

Inoltre verranno scambiati, durante le vacanze universitarie, e in misura da convenirsi annualmente, studenti di Istituti superiori dei due Paesi, i quali durante i loro studi o in continuazione di essi debbano esercitare un'attività pratica come parte costitutiva o integrante della loro educazione professionale.

I particolari di tale scambio saranno regolati, per parte tedesca, attraverso il « Deutscher Akademischer Austauschdienst » e per parte italiana attraverso l'Istituto Nazionale per le Relazioni Culturali con l'Estero.

Tali Enti potranno distribuire fra determinate Università ed Istituti superiori e borsisti dell'altro Paese.

Art. XV.

Lo scambio di studenti medi fra la Germania e l'Italia sarà particolarmente sviluppato. Lo scambio epistolare fra studenti medi, già istituito per la gioventù d'entrambi gli Stati, verrà agevolato con le misure occorrenti all'uopo. L'attuazione dello scambio di studenti medi e dello scambio epistolare seguirà per parte tedesca attraverso il « Deutscher Akademischer Austauschdienst » e per parte italiana attraverso l'Istituto Nazionale per le Relazioni Culturali con l'Estero.

Art. XVI.

Le Alte Parti contraenti favoriranno scambievolmente la frequenza ai particolari corsi di lingua, corsi estivi, e corsi per le vacanze istituiti dalle loro Università e Istituti superiori.

Art. XVII.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti favorirà l'attività delle scuole medie, elementari e preparatorie, dell'altro Paese, già esistenti o da fondarsi sul proprio territorio.

Il Governo Tedesco può creare istituzioni analoghe anche nei Possedimenti e Colonie italiane, per i cittadini tedeschi ivi residenti.

Le Alte Parti contraenti prenderanno accordi particolari in merito alle sedi di tali scuole, medie elementari e preparatorie, alle condizioni di ammissione degli allievi e all'organizzazione dell'insegnamento e degli esami.

Art. XVIII.

Il Governo Italiano conserverà nelle scuole medie e nelle scuole d'arti e mestieri e negli Istituti tecnici italiani l'attuale equiparazione dell'insegnamento della lingua tedesca all'insegnamento delle altre lingue straniere ammesse come oggetto d'insegnamento.

Il Governo Italiano inoltre provvederà ad aumentare gradualmente le cattedre per l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole medie, in modo che il loro numero non sia inferiore a quello delle cattedre di lingua inglese.

Il Governo del Reich conserverà l'equiparazione della lingua italiana con la lingua francese e spagnola già introdotta nelle scuole medie (« Höher Schulen »), e conserverà anche nelle « Mittlere Schulen » la possibilità offerta agli scolari di scegliere l'italiano come seconda lingua straniera. Nelle scuole tecniche e commerciali (« Fachschulen ») l'insegnamento della lingua italiana sarà equiparato all'insegnamento delle lingue francese e spagnola.

Il Governo Tedesco darà gradualmente alla lingua italiana nelle scuole medie tedesche una posizione che dovrà essere non inferiore a quella di alcuna altra lingua romanza.

La Commissione culturale prevista dall'art. XXXIII delibererà ogni anno sulle misure atte all'attuazione degli accordi conclusi nel presente articolo e sottoporrà ad entrambi i Governi proposte adeguate.

Art. XIX.

Nel campo delle proprie organizzazioni il Partito Nazionalsocialista promuoverà lo studio della lingua italiana ed il Partito Nazionale Fascista promuoverà lo studio della lingua tedesca. I particolari saranno concordati fra i due Partiti. Agli accordi che saranno in tal modo stipulati si applica l'art. XXXI del presente Atto.

Art. XX.

Poichè, nell'interesse dello sviluppo dei rapporti scientifici e degli scambi accademici, è desiderabile procedere ad accordi, sulla base della reciprocità, per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati d'ammissione alle Università e agli Istituti d'istruzione superiore, il calcolo dei semestri e degli anni di studio, l'ammissione agli esami, il riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore per l'esercizio professionale e l'uso dei titoli accademici, le Alte Parti contraenti esamineranno con benevolenza la possibilità di un regolamento di tali questioni, e prepareranno al più presto le opportune intese particolari.

Art. XXI

Le Alte Parti contraenti avranno cura che il contenuto dei libri scolastici ammessi nell'insegnamento corrisponda alla verità storica e allo spirito dell'intesa italo-tedesca.

Art. XXII.

Le Alte Parti contraenti promuoveranno, per quanto necessario, con accordi particolari, la diffusione del libro e delle pubblicazioni periodiche dei due Paesi; in particolare, organizzeranno esposizioni di libri, favoriranno le recensioni di opere a stampa dell'altro Paese in riviste e giornali; e, in quanto possibile, prenderanno in considerazione facilitazioni e privilegi per l'esportazione e l'importazione mediante una revisione delle tariffe doganali, postali e ferroviarie.

Art. XXIII

Allo scopo di provvedere le biblioteche tedesche ed italiane delle più importanti opere, sia scientifiche che letterarie, verranno costantemente scambiati fra le Alte Parti contraenti elenchi di pubblicazioni adatte e verrà attuato anche uno scambio delle pubblicazioni stesse. Negli elenchi di pubblicazioni, come pure nello scambio di pubblicazioni, si terrà particolare conto delle opere utili alla conoscenza del Fascismo e del Nazionalsocialismo. Le Alte Parti contraenti designeranno reciprocamente gli Enti che saranno incaricati dell'esecuzione di questo scambio.

Art. XXIV.

Le disposizioni contemplate nell'art. XXIII non andranno a detrimento dell'attuale intercambio diretto fra Istituti Superiori, Accademie, ed altre Istituzioni scientifiche; tale intercambio dovrà anzi essere in ogni modo agevolato e facilitato.

Art. XXV.

Le Alte Parti contraenti favoriranno traduzioni di libri tedeschi meritevoli in lingua italiana, e di libri italiani meritevoli in lingua tedesca; la qual cosa non escluderà accordi privati fra editori tedeschi e italiani.

Le Alte Parti contraenti si segnaleranno reciprocamente, attraverso la Commissione culturale prevista nell'articolo XXXIII, le opere maggiormente degne di traduzione.

Art. XXVI.

Le Alte Parti contraenti ostacoleranno la traduzione o la diffusione di opere che, falsificando la verità storica, siano dirette contro l'altro Paese, la sua forma statale, e le sue istituzioni, come pure della letteratura tendenziosa di emigrati politici dell'altro Paese.

Art. XXVII.

Le Alte Parti contraenti favoriranno, sulla base della reciprocità, allo scopo di facilitare le ricerche scientifiche, il prestito di manoscritti e libri fra le Biblioteche e gli Archivi dei due Paesi.

Art. XXVIII.

Le Alte Parti contraenti favoriranno l'attività di quegli scrittori ed artisti le cui opere appaiano particolarmente adatte ad avvivare ed approfondire la comprensione per la cultura dell'altro Paese.

Esse promuoveranno e organizzeranno, sulla base della reciprocità, esposizioni scientifiche ed artistiche.

Art. XXIX.

Le Alte Parti contraenti prenderanno i necessari accordi per addivenire ad un più intenso scambio fra i due Paesi nel campo del Teatro, della Musica, della Cinematografia e della Radio.

Per ciascuno di questi settori, quando lo si ravvisi opportuno, esse procederanno ad intese economiche, sia per quanto riguarda la produzione o la rappresentazione delle singole opere, sia per quanto riguarda i pagamenti e il trasferimento dei diritti di autore relativi.

Le Alte Parti contraenti cureranno che nei settori sopra designati si attui in maniera adeguata uno scambio di interpreti e di artisti esecutori, ed anche di giovani che si trovino nel periodo di perfezionamento.

Art. XXX.

Le Alte Parti contraenti provvederanno, nell'interesse dei due Paesi, ad assicurare nei congressi internazionali come nelle adunanze culturali internazionali e nei viaggi di conferenze o di studio, una efficace collaborazione.

Art. XXXI.

Gli accordi culturali particolari già conclusi o da concludersi fra il Partito Fascista e quello Nazionalsocialista, o dalle loro organizzazioni dipendenti come anche le convenzioni culturali concluse fra gli Enti di diritto pubblico cui ufficialmente è affidata la competenza in compiti di politica culturale, e fra istituzioni analoghe, saranno considerati come inclusi nel presente Accordo in quanto essi abbiano avuto conferma attraverso uno scambio di Note dei due Governi.

Art. XXXII.

Gli Enti italiani e germanici competenti in materia di divise si intenderanno fra loro direttamente per concordare, in regime normale di *clearing,* agevolazioni riguardanti i trasferimenti di valuta derivanti dall'esecuzione del presente Accordo.

Art. XXXIII.

Per l'esecuzione del presente Accordo viene istituita una « Commissione Culturale italo-germanica ». La composizione di essa avverrà in base ad accordi da prendersi immediatamente dalle Alte Parti contraenti.

Tale Commissione ha il compito di assicurare l'esecuzione delle misure convenute nel presente Accordo, e di esaminare e stabilire ulteriori possibilità di sviluppo dei rapporti culturali italo-tedeschi.

La Commissione deve tenere le sue riunioni, almeno una volta all'anno, alternativamente in Italia e in Germania, previo accordo.

Art. XXXIV.

Il presente Accordo deve essere ratificato.

Gli strumenti di ratifica verranno scambiati al più presto in Berlino.

Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Il presente Accordo viene concluso senza limitazione di tempo. Può essere denunciato da ognuna delle Alte Parti contraenti con un anno di preavviso.

In fede di che i Plenipotenziari hanno sottoscritto l'Atto apponendovi i loro sigilli.

Fatto in doppio originale, in lingua tedesca e italiana, restando inteso che ambedue i testi fanno egualmente fede.

Roma, addì 23 novembre 1938-XVII

CIANO — HANS GEORG VON MACKENSEN

Abkommen zwischen dem Deutschen Reich und dem Koenigreich Italien ueber die kulturelle Zusammenarbeit

Der Deutsche Reichskanzler

und

Sein Majestät der König von Italien, Kaiser von Aethiopien in der Ueberzeugung

dass zur Vertiefung des zwischen beiden Ländern bestehenden freundschaftlichen Verhältnissen ein Ausbau der wechselseitigen kulturellen Beziehungen und eine damit verbundene Förderung der gegenseitigen Kenntnis des Geisteslebens beider Völker erstrebenswert ist, haben vereinbart,

ein Abkommen über die kulturelle Zusammenarbeit beider Länder abzuschliessen und haben zu diesem Zweck zu ihren Bevollmächtigten ernannt:

Der Deutsche Reichskanzler:

den ausserordentlichen und bevollmächtigten Botschafter bei Seiner Majestät dem König von Italien, Kaiser von Aethiopien, Herrn Dr. Hans Georg von Mackensen.

Seine Majestät der König von Italien, Kaiser von Aethiopien:

den Minister für die Auswärtigen Angelegenheiten Grafen Galeazzo Ciano di Cortellazzo

die nach gegenseitiger Mitteilung ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten Nachstehendes vereinbart haben:

Artikel I.

Die vertragschliessenden Teile werden für die Pflege und Unterhaltung der im gegenseitigen Einverständnis gegründeten kulturellen und wissenschaftlichen Einrichtungen Sorge tragen, die durch Forschung und Lehre der Verbreitung der Kenntnis des anderen Landes und seiner Kultur dienen.

Die vertragschliessenden Teile werden darüber hinaus nach Massgabe auftretender Bedürfnisse den weiteren Ausbau dieser Einrichtigungen nach Kräften fördern und andere gleichartige Einrichtungen schaffen.

Artikel II.

Jeder der vertragschliessenden Teile gewährt, unter der Voraussetzung der Gegenseitigkeit, den in seinem Lande bestehenden und in gegenseitigem Einverständnis noch zu gründenden öffentlichen kulturellen Einrichtungen des anderen Teiles, die der Wissenschaft und dem Unterricht dienen, für deren Gebäude und Grundstücke nebst Ausstattung Befreiung von sämtlichen Steuern, mit Ausnahme der Umsatzsteuer.

Darüber, ob die Voraussetzungen vorliegen, unter denen die in Absatz 1 vorgesehen Befreiungen gewährt werden, wird von Fall zu Fall eine Verständigung herbeigeführt werden.

Die vertragschliessenden Teile gewähren gegenseitig den in Abs 1. genannten Einrichtungen für die Lehr-, Lern-, Anschauungs- und Forschungsmittel und Ausstattungsgegenstände, die für deren Tätigkeit erforderlich sind, Zollfreiheit. Für die Ein- und Ausfuhr dieser Gegenstände werden von Fall zu Fall Genehmigungen erteilt, und zwar erforderlichenfalls ausserhalb der normalen Kontingente.

Den von ihren Regierungen als Leiter und Beamte der im ersten Absatz genannten Einrichtungen angemeldeten Personen wird bei ihrer Uebersiedlung zum Amtsantritt für die Gegenstände und Möbel ihrer Ersteinrichtung Zollfreibeit gewährt.

Artikel III.

Die Königlich Italienische Regierung wird das in der Villa Sciarra-Wurts gelegene Istituto Italiano di Studi Germanici in Rom in seiner derzeitigen Gestalt aufrechterhalten und seine Entwicklung in der Richtung fördern, dass es sich als die wichtigste italienische Einrichtung für das Studium der deutschen Sprache, Geschichte, Kultur, Literatur, Kunst, Philosophie und Staatswissenschaft entfalten kann.

Dementsprechend nimmt die Deutsche Regierung in Aussicht, in Berlin ein « Deutsches Institut für das Studium der italienischen und nachrömischen Geschichte und Kultur » unter Leitung eines reichsdeutschen Gelehrten zu errichten. Das Institut wird vornehmlich dem Studium der italienischen Sprache, Geschichte, Kultur, Literatur, Kunst, Philosophie und Staatswissenschaft dienen.

Beiden Instituten werden zweckentsprechende Büchereien angegliedert werden. Die Aufgaben der Institute liegen neben der eigentlichen Arbeit auf dem Gebiete der wissenschaftlichen Lehre und Forschung in der Durchführung von Vorträgen und sonstigen kulturellen Veranstaltungen. Die Institute sind berechtigt, unter Innehaltung der hierfür zu erlassenden besonderen Bestimmungen Prüfungsdiplome auszustellen.

Artikel IV.

Die vertragschliessenden Teile werden das in Köln bestehende Deutsch-Italienische Kulturinstitut (Petrarca-Haus) aufrechterhalten und für den Ausbau seiner wissenschaftlichen und kulturellen Tätigkeit in Köln Sorge tragen. Die Deutsche Regierung behält sich vor, den bisher von der Stadt Köln für die Einrichtung und den Ausbau des Instituts zur Verfügung gestellten finanziellen Beitrag auf ihren Haushalt zu übernehmen.

Die vertragschliessenden Teile nehmen in Aussicht, in Mailand ein in der organisatorischen Gestaltung entsprechendes italienisch-deutschen Kulturinstitut zu errichten, das kulturellen und wissenschaftlichen einschliesslich technisch- und wirtschaftswissenschaftlichen Aufgaben dienen wird.

Artikel V.

Die vertragschliessenden Teile werden dem Institut für Meeresbiologie in Rovigno ihre Förderung angedeihen lassen. Das am 11. Oktober 1930 zwischen den vertragschliessenden Teilen in Rom abgeschlossene Abkommen über das erwähnte Institut bleibt unberührt.

Artikel VI.

Die Deutsche Regierung ist berechtigt, in Italien folgende wissenschaftliche Institute aufrechtzuerhalten:

1. das Deutsche Archäologische Institut in Rom;
2. das Deutsche Historische Institut in Rom, dem das ehemalige Oesterreichische Kulturinstitut in Rom einverleibt wird,
3. das Kaiser Wilhelm-Institut für Kunst und Kulturwissenschaft in Rom (Palazzo Zuccari),
4. das Kunsthistorische Institut in Florenz,
5. die Deutsche Akademie in Rom (Villa Massimo).

Die Königlich Italienische Regierung wird die Verfügungsbeschränkungen aufheben, denen die Bibliotheken des Archäologischen Instituts in Rom und des Kunsthistorischen Instituts in Florenz zur Zeit unterliegen. Die Deutsche Regierung beabsichtigt nicht, die genannten Bibliotheken aus Italien zu entfernen oder ihre Benutzung den italienischen Lesern vorzuenthalten.

Die Königlich Italienische Regierung ist berechtigt, das Italienische Institut in Wien aufrechtzuerhalten und je ein neues Institut in Berlin und München zu gründen. Diese drei Institute werden der wissenschaftlichen Forschung auf den verschiedensten Gebieten der deutschen Kultur und Geschichte dienen.

Die in diesem Artikel genannten Institute werden auch den Ausbau der kulturellen Zusammenarbeit förden.

Die vertragschliessenden Teile werden die wissenschaftlichen kulturellen Bestrebungen der vorgenannten Einrichtungen unterstützen.

Artikel VII.

Die vertragschliessenden Teile werden die von der Akademie für Deutsches Recht in Berlin und dem Comitato per le Relazioni Giuridiche Italo-Germaniche in Rom begründete Arbeitsgemeinschaft zur Pflege und Vertiefung der Beziehungen auf dem Gebiete der Rechtswissenschaft, insbesondere der Rechtsentwicklung und Rechtsvergleichung förden.

Auf die über die Arbeitsgemeinschaft getreffenen oder noch zu treffenden Vereinbarungen findet Artikel XXXI Anwendung.

Artikel VIII.

Die Königlich Italienische Regierung gestattet dem Deutschen Akademischen Austauschdienst e. V. in Berlin seine zur Zeit in Rom im Casino Massimo befindliche Zwigstelle aufrechtzuerhalten.

Die Deutsche Regierung gestattet die Gründung einer entsprechenden itaienischen Einrichtung im Gebiet des Deutschen Reichs.

Auf die in Absatz 1 und 2 genannten Einrichtungen finden die Bestimmungen des Art. II entsprechende Anwendung.

Artikel IX.

Die Königlich Italienische Regierung wird die zur Zeit an den italienischen Universitäten und Hochschulen bestehenden Lehrstühle für Germanistik, deutsche Sprache und Literatur in vollem Umfange aufrechterhalten und nach Massgabe auftretender Bedürfnisse ausbauen.

Die Deutsche Regierung wird ihrerseits die an den deutschen Universitäten und Hochschulen bestehenden Lehrstühle für Romanistik aufrechterhalten und dafür Sorge tragen, dass die Erforschung und die Lehre der italienischen Sprache und Literatur an diesen Lehrstühlen stärkere Berücksichtigung finden und dass der Förderung des Nachwuchses an Lehrkräften der italienischen Sprache und Literatur besondere Beachtung geschenkt wird. Sie wird darüber hinaus im Zuge der stärkeren Entwicklung des Unterrichts der italienischen Sprache und Literatur zunächst an mindesten zwei Universitäten je eine Professur für italienische Sprache und Literatur einrichten.

Im Hinblik auf die besondere Bedeutung, welche die vertragschliessenden Teile der Förderung der Kenntnis der Geschichte und Kultur des anderen Landes beimessen, wird die Deutsche Regierung eine ständige Gastprofessur für italienische Kultur und Geschichte in Berlin und die Königlich Italienische Regierung eine ständige Gastprofessur für deutsche Kultur und Geschichte in Rom errichten. Die Einzelheiten werden durch den in Artikel XXXIII vorgesehenen deutsch-italienischen Kulturausschuss festgelegt werden.

Die Deutsche Regierung wird die bereits bestehenden Gastprofessuren für italienische Sprache und Literatur an den Universitäten Leipzig und Wien aufrechterhalten.

Artikel X.

Die vertragschliessenden Teile werden dem Unterricht der Sprache des anderen Landes durch Anstellung von Lektoren an Universitäten und Hochschulen besondere Förderung angedeihen lassen.

Die vertragschliessenden Teile werden die bestehenden Lektorate aufrechterhalten. Um den Sprachunterricht und die gleichzeitig zu erstrebende Darstellung der Kulturgüter des anderen Landes möglichst wirkungsvoll zu gestalten, werden die Lektoren in der Regel nur unter solchen Personen ausgewählt werden, welche die Staatsangehörigkeit des anderen Landes besitzen und von diesem der sie berufenden Behörde als für eine Lektorenstelle geeignet vorgeschlagen worden sind.

Die Einzelheiten der Berufung, der Anstellung und der Besoldung der Lektoren werden durch den in Artikel XXXIII vorgesehenen deutsch-italienischen Kulturausschuss geregelt werden.

Artikel XI.

Die vertragschliessenden Teile werden an ihren Universitäten und Hochschulen die Durchführung von Gastvorträgen und Gastvorlesungen von Gelehrten des anderen Landes fördern und darüber hinaus bemüht sein, zwischen einzelnen Universitäten und Hochschulen Deutschlands und Italiens einen regelmässigen Professorenaustausch durchzuführen.

Die vertragschliessenden Teile werden neben der Durchführung der Gastvorlesungen, der Gastvorträge des Professorenaustausches von Fall zu Fall Hochschulassistenten gegenseitig austauschen.

Um die im Rahmen des deutsch-italienischen Kulturaustausches liegende wissenschaftliche Arbeit zu fördern und den Gelehrten des einen Landes die Benutzung des im andern Lande zur Verfügung stehenden Forschungsmaterials zu ermöglichen, werden die vertrabschliessenden Teile ausreichende Beträge für Reisebeihilfen und Forschungsstipendien zur Verfügung stellen.

Die einheitliche Durchführung des Professoren- und Assistentenaustauschen wie der Gastvorträge und Gastvorlesungen wird durch den in Artikel XXXIII vorgesehenen deutsch-italienischen Kulturausschuss geregelt werden.

Artikel XII.

Die vertragschliessenden Teile werden unter Wahrung der Gegenseitigket zur Unterstützung wissenschaftlicher Forschungsarbeiten der Gelehrten des anderen Landes an Universi-

täten, Hochschulen und Forschungsinstituten Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, wie z. B. an der Zoologischen Station in Neapel, an der Vesuv-Warte, an der Biologischen Anstalt in Helgoland oder an Forschungsinstituten der Kaiser Wilhelm-Gesellschaft.

Artikel XIII.

Um die Ausbildung der Sprachlehrkräfte und ihre Kenntnis des anderen Landes zu fördern, werden die vertragschliessenden Teile einen Lehreraustausch einrichten und seinem Ausbau ihre besondere Aufmerksamkeit widmen.

Die Durchführung des Lehreraustausches liegt auf deutscher Seite in den Händen des Deutschen Akademischen Austauschdienstes e. V. und auf italienischer Seite in den Händen des Istituto Nazionale per le Relazioni Culturali con l'Estero.

Artikel XIV.

Der zwischen Deutschland und Italien bereits bestehende Hochschüleraustausch wird aufrechterhalten und ausgebaut werden.

Daneben werden Hochschüler beider Länder, die während ihres Studiums oder im Anschluss daran eine praktische Tätigkeit als Bestandteil oder Ergänzung ihrer Berufsausbildung auszuüben haben, während der Hochschulferien in einem von den vertragschliessenden Teilen jährlich zu bestimmenden Ausmass ausgetauscht werden (Praktikantenaustausch).

Die Einzelheiten dieses Austausches werden auf deutscher Seite der Deutsche Akademische Austauschdienst e. V., auf italienischer Seite das Istituto Nazionale per le Relazioni Culturali con l'Estero regeln.

Diese Stellen können die Austauschstipendiaten des anderen Landes auf bestimmte Universitäten und Hochschulen verteilen.

Artikel XV.

Der Schüleraustausch zwischen Deutschland und Italien wird besonders gefördert. Der für die Jugend beider Länder bereits eingerichtete Schülerbriefwechsel wird durch Förderung der erforderlichen Werbemassnahmen unterstützt. Die Durchführung des Schüleraustausches und des Schülerbriefwechsels erfolgt auf deutscher Seite durch den Deutschen Akademischen Austauschdienst e. V., auf italienischer Seit durch das Istituto Nazionale per le Relazioni Culturali con l'Estero.

Artikel XVI.

Die vertragschliessenden Teile werden wechselseitig den Besuch der von ihren Universitäten und Hochschulen veranstalteten Sprach-, Ferien- und Sommerkurse unterstützen.

Artikel XVII.

Jeder der vertragschliessenden Teile wird die in seinem Lande bestehenden oder noch zu gründenden Schulen, Vorschulen und Kindergärten des anderen fördern.

Die Deutsche Regierung kann auch in den italienischen Besitzungen und Kolonien derartige Einrichtungen für die daselbst wohnhaften deutschen Staatsangehörigen schaffen.

Die vertragschliessenden Teile werder über den Ort der Schulen und Vorschulen, die Zulassungsbedingungen, den Unterrichtsplan und die Prüfungsbedingungen besondere Vereinbarungen treffen.

Artikel XVIII.

Die Königlich Italienisch Regierung wird an den italienischen höheren Schulen und an den italienischen Gewerbe- und Fachschulen die bestehende Gleichberechtigung der deutschen Sprache mit den anderen als Unterrichtsgegenständen zugelassenen Fremdsprachen aufrechterhalten.

Die Königlich Italienische Regierung wird ferner die Anzahl der Lehrstellen für deutschen Sprachunterricht an den italienischen höheren Schulen allmählich soweit vermehren, dass sie der Anzahl der Lehrstellen für den englischen Sprachunterricht gleichkommt.

Die Deutsche Regierung wird die an den deutschen höheren Schulen herbeigeführte Gleichberechtigung der italienischen Sprache mit der französischen und spanischen Sprache sowie die an den mittleren deutschen Schulen gebotene Möglichkeit, Italienisch als zweite Fremdsprache zu wählen, aufrecht erhalten. An den deutschen Fachschulen wird der Unterricht in der italienischen Sprache gleichberechtigt neben den Unterricht in der französischen und spanischen Sprache treten.

Die Deutsche Regierung wird dafür Sorge tragen, der italienischen Sprache an den deutschen höheren Schulen allmählich eine Stellung zu geben, die der keiner anderen romanischen Sprache nachsteht.

Der in Artikel XXXIII vorgesehene deutsch-italienische Kulturausschuss wird in jedem Jahre über geeignete Massnahmen zur Durchführung der vorstehend getroffenen Bestimmung beraten und den beiden Regierungen geeignete Voschläge unterbreiten.

Artikel XIX.

Im Bereich ihrer Organisationen werden die NSDAP die Erlernung der italienischen Sprache und die Faschistische Partei die Erlernung der deutschen Sprache fördern. Die Enzelheiten werden zwischen den beiden Parteien vereinbart werden. Auf die in dieser Weise getroffenen Vereinbarungen findet Artikel XXXI Anwendung.

Artikel XX.

Das es zur Förderung der geistigen und kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Ländern erwünscht ist, auf Gegenseitigkeit beruhende Vereinbarungen über die Anerkennung von Zeugnissen für die Zulassung zu den Hochschulen, über die Anrechnung von Semestern und Studienjahren für die Zulassung zu den Prüfungen, über die Anerkennung von Hochschuldiplomen für die Berufsausübung, sowie über die Führung akademischer Grade zu treffen, werden die vertragschliessenden Teile die Möglichkeit einer Regelung wohlwollend prüfen und Abmachungen darüber mit Beschleunigung vorbereiten.

Artikel XXI.

Die vertragschliessenden Teile werden dafür Sorge tragen, dass der Inhalt der für den Unterricht zugelassenen Schulbücher der geschichtlichen Wahrheit und dem Geist der deutsch-italienischen Verständigung entspricht.

Artikel XXII.

Die vertragschliessenden Teile werden, soweit nötig, durch besondere Vereinbarungen die Verbreitung der Bücher und Zeitschriften beider Länder fördern; insbesondere werden sie Buchausstellungen veranstalten, für die Besprechung von Druckwerken des anderen Landes in Zeitschriften und Zeitungen Sorge tragen, sowie nach Möglicheit Erleichterungen und Vergünstigungen für die Ein- und Ausfuhr durch Ueberprüfung der Zoll-, Post- und Bahntarife in Aussicht nehmen.

Artikel XXIII.

Um die deutschen und italienischen Bibliotheken mit den sowohl wissenschaftlich als auch literarisch bedeutendsten Werken zu versehen, werden zwischen den vertrabschliessenden Teilen laufend Listen geeigneter Veröffent lichungen und Veröffentlichungen selbst ausgetauscht. In den Veröffentlichungslisten sowie dei dem Austausch der Veröffentlichungen werden solche Werke besonders berücksichtigt, die der Kenntnis des Nationalsozialismus und des Faschismus dienen. Die vertragschliessenden Teile werden sich gegenseitig diejenigen Stellen benennen, die mit der Durchführung dieses Austausches beauftragt werden.

Artikel XXIV.

Durch die Bestimmungen des Artikels XXIII wird der bereits bestehende unmittelbare Austausch von Veröffentlichungen zwischen den Hochschulen, Akademien und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen der vertragschliessenden Teile nacht berührt; dieser Austausch wird von den vertragschliessenden Teilen vielmehr gefördert und erleichtert werden.

Artikel XXV.

Die vertragschliessenden Teile werden die Uebersetzung von geeigneten deutschen Büchern in die italienische und von geeigneten italienischen Büchern in die deutsche Sprache fördern. Private Vereinbarungen zwischen deutschen und italienischen Verlegern werden dadurch nicht ausgeschlossen.

Die vertragschliessenden Teile werden durch Vermittlung des in Artikel XXXIII vorgesehenen deutsch-italienischen Kulturausschusses sich gegenseitig die einer Uebersetzung würdigsten Werke anzeigen.

Artikel XXVI.

Die vertragschliessenden Teile werden die Uebersetzung von Werben, die sich unter Verfälschung der geschichtlichen Wahrheit gegen das andere Land, gegen seine Staatsform oder seine Staatsführung richten, und von entstellenden Werken (Tendenz-Literatur) politischer Emigranten des anderen Landes verhindern.

Artikel XXVII.

Die vertragschliessenden Teile werden zur Erleichterung der wissenschaftlichen Forschung auf der Grundlage der Gegenseitigkeit den Leihverkehr von Handschriften und Büchern zwischen den Bibliotheken und Archiven der beinen Länder förden.

Artikel XXVIII.

Die vertragschliessenden Teile werden die Tätigkeit jener Schriftsteller und bildenden Künstler fördern, deren Werke geeignet erscheinen, das Verständnis für die Kultur des anderen Landes zu wecken und zu vertiefen.

Sie werden unter Wahrung der Gegenseitigkeit wissenschaftliche und künstlerische Ausstellungen veranstalten und förden.

Artikel XXIX.

Die vertragschliessenden Teile werden die nötigen Vereinbarungen treffen, um den Austausch zwischen den beiden Ländern auf dem Gebiete des Theaters, der Musik, des Films und des Rundfunks wirksamer zu gestalten.

Sie werden erforderlichenfalls auf jedem dieser Gebiete finanzielle Vereinbarungen treffen, sowohl hinsichtlich der Herstellung und der Aufführung einzelner Werke, als auch hinsichtlich der Zamlungen und der Uebertragungen der betreffenden Urheberrechte.

Die vertragschliessenden Teile werden auf den vorbezeichneten Gebieten einen Austausch von ausübenden Künstlern und auch von solchen die sich noch in der Ausbildung befinden, in geeigneter Form fördern.

Artikel XXX.

Die vertragschliessenden Teile werden im Interesse beider Länder auf dem Gebiet des internationalen Kongresswesens, der internationalen Kulturtagungen, Studien und Vortragsreisen eine wirksame Zusammenarbeit sicherstellen.

Artikel XXXI.

Die zwischen der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei und der Faschistischen Partei sowie deren Dienststellen auf beiden Seiten getroffenen und noch zu treffenden kulturellen Sondervereinbarungen, wie auch die zwischen den mit der Wahrnehmung kulturpolitischer Aufgaben amtlich betrauten Organisationen des öffentlichen Rechts und ähnlichen Institutionen erfolgten kulturellen Abmashungen gelten als Bestandteile dieses Abkommens, sowiet sie durch Notenwechsel der beiden Regierungen bestätigt worden sind.

Artikel XXXII.

Die für die Devisenbewirtschaftung zuständigen deutschen und italienischen Stellen werden sich über Erleichterungen des im Rahmen des allgemeinen Clearings vorzunehmenden Transfers von Zahlungen, die sich aus der Durchführung dieses Abkommens ergeben, unmittelbar miteinander verständigen.

Artikel XXXIII.

Zur Durchführung dieses Abkommens ein deutsch-italienischer Kulturausschuss gebildet. Die Zusammensetzung erfolgt unverzüglich im Einvernehmen der vertragschliessenden Teile.

Dieser Ausschuss hat die Aufgabe, die Durchführung der in diesem Abkommen vereinbarten Massnahmen zu sichern und weitere Möglichkeiten des Ausbaus der deutsch-italienischen Kulturbeziehungen zu erörtern und festzustellen.

Dieser Ausschuss soll sich wenigstens einmal im Jahre nach vorheriger Vereinbarung abwechselnd in Deutschland und Italien versammeln.

Artikel XXXIV.

Dieses Abkommen soll ratifiziert werden.

Die Ratifikationsurkunden werden alsbald in Berlin ausgetauscht werden.

Dieses Abkommen wird am 30. Tage nach Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft treten.

Dieses Abkommen wird ohne zeitliche Begrenzung abgeschlossen. Es kann durch jeden der vertragschliessenden Teile mit einjähriger Frist gekündigt werden.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten das Abkommen unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen.

Geschehen in doppelter Urschrift, in deutscher und Italienischer Sprache, mit der Massgabe, dass beide Wortlaute die gleiche Bedeutung haben,

in Rom am 23. november 1938.

HANS GEORG VON MACKENSEN — CIANO

REGIO DECRETO-LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. **306**.
Istituzione e funzionamento di una Commissione permanente per il rimpatrio degli Italiani dall'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di disciplinare l'istituzione ed il funzionamento della Commissione permanente per il rimpatrio degli italiani dall'estero, nonchè di dettare norme dirette a facilitare detto rimpatrio;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, per l'Africa Italiana, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per le corporazioni e per gli scambi e le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero degli affari esteri una Commissione permanente per il rimpatrio degli italiani dall'estero allo scopo di favorire, coordinare e facilitare, anche ai fini del collocamento, il ritorno in Patria dei connazionali che ne manifestino l'intenzione.
Fanno parte di detta Commissione:
il Ministro per gli affari esteri, in qualità di presidente;
il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista;
il Ministro per le finanze;
il Ministro per le corporazioni;
il Ministro per gli scambi e per le valute;
il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri;
il Sottosegretario di Stato per l'interno;
il Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana;
il commissario per le emigrazioni e la colonizzazione interna;
il presidente della Confederazione fascista degli agricoltori;
il presidente della Confederazione fascista degli industriali;
il presidente della Confederazione fascista dei commercianti;
il presidente della Confederazione fascista professionisti ed artisti;
il presidente della Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura;
il presidente della Confederazione dei lavoratori dell'industria;
il presidente della Confederazione dei lavoratori del commercio;
il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori delle Aziende del credito e delle assicurazioni;
il presidente dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;
il direttore generale degli Italiani all'Estero con le funzioni di segretario generale.

Art. 2.

La Commissione di cui all'articolo precedente si avvarrà dell'opera di un Comitato permanente consultivo, composto dei rappresentanti di ognuna delle Amministrazioni e Confederazioni sopradette.
Il Comitato potrà inoltre aggregarsi, per l'esame di determinate questioni inerenti alla materia del rimpatrio e collocamento nel Regno o nell'Africa Orientale Italiana, funzionari di altre Amministrazioni dello Stato ovvero persone estranee.
Il Comitato sarà presieduto dal direttore generale degli Italiani all'Estero o da un funzionario da lui delegato.

Art. 3.

Ai fini dell'esecuzione del programma deferito alla Commissione di rimpatrio, essa si avvarrà degli Ispettorati ed Uffici dell'emigrazione in funzione all'interno del Regno.
In caso di riconosciuta necessità la Commissione potrà deliberare l'istituzione altrove di appositi uffici temporanei allo scopo di assicurare la più efficiente assistenza ai connazionali che rimpatriano.
La istituzione e la soppressione di detti uffici verrà stabilita con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze.

Art. 4.

Agli uffici di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono addetti funzionari del Ministero degli affari esteri, e quando se ne manifesti la necessità, funzionari di altre Amministrazioni i quali potranno anche essere messi a disposizione nella posizione di comando, intendendosi a tale effetto istituita detta posizione per i personali i cui ordinamenti non la prevedono.
Qualora non possa provvedersi in tutto o in parte nel modo sopra indicato il Ministro per gli affari esteri è autorizzato ad assumere personale avventizio nel numero strettamente indispensabile con le modalità, alle condizioni e col trattamento di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108.

Art. 5.

Alle spese di qualunque natura cui non si possa o non si ritenga di provvedere con mandati diretti a favore dei creditori, si provvede mediante aperture di credito a favore del cassiere del Ministero degli affari esteri e dei capi degli uffici di cui all'art. 3, ai termini dell'art. 1 della legge 1° maggio 1930, n. 430.
Per l'esecuzione delle aventuali spese all'estero verranno osservate le norme stabilite dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.
Gli ordini di accreditamento a favore del cassiere del Ministero degli affari esteri e degli altri funzionari delegati possono essere emessi anche in eccedenza ai limiti di somma fissati dalle disposizioni vigenti.
Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le modalità per il funzionamento della gestione.

Art. 6.

Ai connazionali residenti all'estero che ritornino definitivamente in Patria, isolatamente o per gruppi, oltre che per gli oggetti specificati nei numeri 3, 6 e 7 dell'art. 9 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali del

Regno, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, numero 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte, la Dogana concederà l'esenzione totale dei dazi di entrata anche per le macchine agricole di loro pertinenza purchè siano usate e proporzionate alla importanza dell'attività agricola svolta dai rispettivi proprietari nei luoghi di provenienza. Tale condizione dovrà risultare da formale attestazione rilasciata dalla competente autorità consolare italiana all'estero.

Il certificato podestariale di cui al n. 6 dell'art. 9 delle disposizioni predette potrà essere sostituito da una dichiarazione di rimpatrio definitivo rilasciata dalla stessa autorità consolare.

Art. 7.

Le spese di qualsiasi natura occorrenti per il raggiungimento delle finalità per le quali la Commissione è istituita, nonchè quelle per il funzionamento della Commissione medesima, del Comitato consultivo e degli Uffici dipendenti, faranno carico all'apposito fondo stanziato nella parte straordinaria del bilancio del Ministero degli affari esteri, eccettuate quelle che per espressa disposizione di legge debbano imputarsi a speciali capitoli per esse istituiti in bilancio.

Art. 8.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme integrative interpretative e di attuazione eventualmente occorrenti.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il DUCE ed il Ministro per gli affari esteri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — ROSSONI — LANTINI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 104. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 febbraio 1939-XVII, n. 307.
Disposizioni circa la disciplina della produzione degli autobus.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1809, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2561;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, col quale venne conferita al DUCE la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare in via di transizione l'attuale produzione degli autobus avviandola senza soluzioni di continuità alla piena applicazione del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1809, e di disporre agevolazioni per gli autobus a gas metano, ad alcool metilico ed a gassogeno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina e l'aeronautica, e con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli autobus che le fabbriche costruttrici hanno in corso di allestimento e che non presentano le caratteristiche di cui alle norme di applicazione del R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1809, possono essere immatricolati, anche successivamente alla data di applicazione del detto Regio decreto-legge, ma non oltre il 31 dicembre 1939-XVIII.

Art. 2.

Gli autobus cui è applicabile il disposto dell'articolo precedente dovranno già essere pronti od in avanzata costruzione od in commessa interna di fabbrica al 1° gennaio 1939-XVII, e dovranno rispettare tanto per gli autotelai quanto per le carrozzerie tutte quelle norme costruttive di applicazione del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1809, che a giudizio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, siano compatibili con le caratteristiche tecniche e dimensionali degli autotelai.

Art. 3.

Le agevolazioni di cui all'art. 1 sono limitate ad un massimo di 300 autobus.

Le eventuali eccedenze di autotelai già in corso di costruzione od in commessa, possono essere immatricolate senza registrizioni o modifiche costruttive fino al 31 dicembre 1939-XVIII, se si tratta di autobus che entrino in circolazione funzionanti ad alcool metilico od a metano.

Art. 4.

Agli autobus nuovi di fabbrica pel funzionamento a gassogeno non sono applicabili le disposizioni del presente decreto nè quelle delle norme di applicazione del R. decretolegge 14 luglio 1937-XV, n. 1809.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — CIANO — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 125. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1939-XVII, n. 308.

Approvazione delle nuove piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, numero 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597;
Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 150, convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1042;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni alle piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno), risultanti dall'allegato al R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 150, convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1042, vengono sostituite con quelle risultanti dall'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni e dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1939-XVII e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 127. — MANCINI

Piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato.

Gruppo	Grado	QUALIFICHE	Quantità	Totali
A	1	Capi servizio principali e capi compartimento di 1ª classe	16	
»	1	Capi servizio e capi compartimento di 2ª classe	27	
»	2	Ispettori capi superiori	116	
»	3	Ispettori capi e cassieri principali	310	
»	4	Ispettori principali e cassieri di 1ª classe	530	
»	5	Ispettori di 1ª classe e cassieri di 2ª classe		
»	6	Ispettori di 2ª classe	764	
»	7	Allievi ispettori		1.763
B	6	Segretari capi, segretari tecnici capi, disegnatori capi e revisori capi	590	
»	7	Segretari principali, segretari tecnici principali, disegnatori principali e revisori principali	1.430	
»	8	Segretari di 1ª classe, segretari tecnici di 1ª classe, disegnatori di 1ª classe, revisori e assistenti lavori di 1ª classe	5.120	
»	10	Segretari, segretari tecnici, disegnatori e assistenti lavori		7.140
C	6	Applicati capi	250	
»	7	Applicati principali	730	
»	8	Applicati di 1ª classe, aiutanti disegnatori principali e aiutanti assistenti lavori principali		
»	10	Applicati, aiutanti disegnatori di 1ª classe, aiutanti assistenti lavori e scrivane principali (1)	3.373	
d'ord.	11	Aiutanti, aiutanti disegnatori, sorveglianti dei lavori, alunni d'ordine e scrivane (1)		4.353
		Totale		13.256

(1) Fino ad eliminazione delle scrivane principali e scrivane.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le comunicazioni* BENNI

REGIO DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1939-XVII, n. 309.

Formazione e tenuta di elenchi autorizzati delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto dalle Amministrazioni ferroviaria e postelegrafonica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, concernente la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere in base alle norme predisposte a seguito degli studi compiuti dalla apposita Commissione costituita presso il Ministero delle corporazioni, alla formazione ed alla tenuta di elenchi

autorizzati delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni ferroviaria, postelegrafica e della Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Sentito il parere della Corporazione delle comunicazioni interne;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per le corporazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La gestione dei servizi in appalto propri, delle Amministrazioni ferroviaria, postelegrafica e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, fatta eccezione delle assuntorie ferroviarie, dei procaccia postali e degli appalti di importo non superiore alle L. 50.000 annue, è affidata ad imprese iscritte in elenchi distinti secondo le predette Amministrazioni, depositati presso di esse e pubblicati nei relativi Bollettini ufficiali.

In casi eccezionali le Amministrazioni suddette possono rivolgersi ad imprese idonee non iscritte negli elenchi, solo nel caso di lavori speciali per i quali non figurino nell'Albo imprese particolarmente attrezzate per i lavori stessi.

Le imprese iscritte negli elenchi possono concorrere alle gare di appalto con la sola presentazione del certificato generale del casellario giudiziale, per le ditte individuali, e del certificato di cui alla lettera *f*) dell'art. 3 per le Società commerciali.

Le imprese invitate alle gare di appalto dovranno anche presentare la quietanza dell'eseguito pagamento della tassa di concessione governativa per l'iscrizione negli elenchi, di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

Le imprese sono inscritte negli elenchi in ordine alfabetico e con l'indicazione, per ciascuna di esse, della specializzazione dei servizi, della sede legale e del limite di somma degli appalti ai quali può essere ammessa in rapporto alla potenzialità tecnica e finanziaria.

La classifica, in rapporto alla potenzialità, è stabilita come appresso:

a) iscrizione d'importo fino a L. 200.000;
b) iscrizione d'importo fino a » 500.000;
c) iscrizione d'importo fino a » 1.000.000;
d) iscrizione d'importo fino a » 3.000.000;
e) iscrizione d'importo fino a » 5.000.000;
f) iscrizione d'importo fino a » 10.000.000;
g) iscrizione d'importo illimitato.

Alle imprese non possono essere affidati di regola servizi di importo superiore a quello indicato negli elenchi. Peraltro, agli effetti di tale divieto, non si procede al cumulo dei diversi appalti affidati in precedenza ed ancora da terminare, con quello in corso, ma ciascun appalto è considerato distintamente in relazione al suo importo.

Le suddette iscrizioni sono soggette a tassa annuale di concessione governativa, nella misura seguente:

a) iscrizione d'importo fino a L. 200.000, tassa L. 30
b) iscrizione d'importo fino a » 500.000, tassa » 50
c) iscrizione d'importo fino a » 1.000.000, tassa » 80
d) iscrizione d'importo fino a » 3.000.000, tassa » 100
e) iscrizione d'importo fino a » 5.000.000, tassa » 120
f) iscrizione d'importo fino a » 10.000.000, tassa » 150
g) iscrizione d'importo superiore . . . . tassa » 200

La tassa è riscossa in modo ordinario presso l'Ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede l'appaltatore.

Per mantenere in vigore la iscrizione negli elenchi, i richiedenti devono, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentare al Ministero delle comunicazioni la quietanza dello eseguito pagamento della tassa per l'anno solare successivo.

Ove nel termine suddetto non sia presentata tale quietanza e comunque permanga la iscrizione nell'albo senza il pagamento della tassa, s'incorre nelle sanzioni previste dall'art. 9 della legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, modificato con il R. decreto 26 marzo 1936, n. 1418, e la cancellazione viene operata di ufficio.

Art. 3.

Per ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 1, le imprese debbono presentare domanda corredandola coi seguenti certificati:

a) certificato di cittadinanza italiana, o certificato di residenza da almeno 10 anni in Italia o nelle Colonie per gli stranieri imprenditori o amministratori di Società commerciali, legalmente costituite, purchè appartengano a Stati che concedono analogo trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;

b) certificato generale del casellario giudiziale, debitamente legalizzato e certificato di moralità rilasciato dal podestà e vidimato dal Prefetto, entrambi di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda d'iscrizione;

c) certificato d'iscrizione alla competente organizzazione sindacale;

d) certificato dell'Ufficio provinciale delle corporazioni, comprovante l'attività specifica della impresa, nonchè la indicazione delle persone aventi facoltà di impegnarla legalmente;

e) certificato di idoneità morale e politica rilasciato dal Prefetto, sentito il segretario federale del Partito Nazionale Fascista;

f) per le Società commerciali, certificato della cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a due mesi a quella della domanda di iscrizione, dal quale risulti che la Società non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o di concordato.

Nel certificato dovrà essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze si siano verificate nel decennio anteriore a tale data;

g) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette dal quale risulti il reddito di categoria *B* per il quale l'appaltatore è iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile.

Se il richiedente non sia ancora iscritto a ruolo, in quanto non abbia ancora iniziato l'attività di appaltatore o comunque non sia ancora definito l'accertamento del relativo reddito, dovrà prodursi analoga dichiarazione dell'ufficio predetto, in sostituzione del certificato.

Le imprese debbono inoltre provare la loro idoneità nel campo dell'attitudine specifica necessaria all'espletamento dei servizi per i quali domandano l'iscrizione, nonchè la loro potenzialità finanziaria agli effetti del limite di cui all'art. 2.

Qualora si richieda l'iscrizione di una società, i certificati di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), debbono riferirsi a tutti i componenti, ove si tratti di società in nome collettivo, ai soci accomandatari per le società in accomandita, al presidente, al consigliere delegato e comunque alle persone cui è conferita la firma sociale, per le società anonime.

Per le società cooperative e loro consorzi, i certificati di cui al precedente comma debbono riferirsi al presidente e al direttore tecnico.

Per le società in nome collettivo e per quelle in accomandita, il certificato di idoneità tecnica deve riferirsi ad uno o più soci per le prime, e ad uno o più soci accomandatari per le seconde.

Per le società anonime, l'idoneità tecnica deve comprovarsi nei riguardi del direttore tecnico. Per le società cooperative e loro consorzi, il possesso di tale requisito deve essere comprovato nei riguardi del direttore tecnico.

Inoltre per le società, comunque costituite, debbono essere esibiti l'atto costitutivo ed il Foglio degli annunzi legali, nel quale è stato inserito l'avviso della costituzione della società. Per le cooperative occorre siano esibiti l'elenco dei soci ed il certificato attestante l'inscrizione nel registro prefettizio.

Per i consorzi di cooperative, il documento di cui alla lettera f) del presente articolo è rilasciato dal Ministero delle corporazioni.

Per le società anonime e per le cooperative, occorre altresì sia comprovata l'iscrizione nel bollettino del Ministero delle corporazioni. Ogni accertamento sulla potenzialità finanziaria è devoluto all'organo competente che delibera sulle iscrizioni.

Il direttore tecnico può essere sostituito, ma in tal caso la Società deve comunicare la nomina del nuovo direttore alla Commissione di cui all'art. 4, producendo i documenti prescritti.

Art. 4.

E' costituita presso il Ministero delle comunicazioni una Commissione che provvede all'esame delle domande d'iscrizione ed alle revisioni dei requisiti degli appaltatori già iscritti e delibera in merito alle iscrizioni, alla variazione del limite di somma degli appalti pel quale la iscrizione è concessa, alle sospensioni ed alle cancellazioni.

La Commissione è costituita:

a) dal capo del servizio competente del Ministero delle comunicazioni, che assumerà le funzioni di presidente;

b) da un rappresentante del P.N.F.;

c) da un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

d) da un rappresentante del Ministero delle finanze;

e) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli ausiliari del traffico e dei trasporti complementari;

f) da un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

g) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli addetti ai servizi ausiliari del traffico e trasporti vari;

h) da un funzionario del servizio competente del Ministero delle comunicazioni, che assumerà anche le funzioni di segretario.

In caso di assenza i membri della Commissione possono essere sostituiti da loro delegati.

Le riunioni sono valide con l'intervento di almeno quattro componenti.

Le deliberazioni della Commissione non sono rese definitive, se non ratificate dal Ministro per le comunicazioni.

Ai membri della Commissione che non risiedono in Roma sono corrisposte le indennità di viaggio e di missione stabilite per il rispettivo grado se siano funzionari statali e quelle previste per il personale di grado 7° per gli estranei all'Amministrazione dello Stato.

Inoltre ai componenti della Commissione per ogni giornata di adunanza, compete il gettone di presenza di L. 25, al lordo della doppia riduzione del 12 %.

Art. 5.

Le imprese iscritte negli elenchi sono tenute a comunicare tutte le variazioni che riflettono modifiche sia del proprio stato giuridico, sia dell'ammontare del reddito di categoria *B* inscritto nei ruoli di ricchezza mobile a loro carico.

Le Amministrazioni competenti del Ministero delle comunicazioni sono tenute del pari a comunicare alla Commissione di cui al precedente art. 4 tutte le variazioni di cui vengono a conoscenza e che si riferiscono alle imprese iscritte negli elenchi.

Art. 6.

E' in facoltà della Commissione di adottare il provvedimento di sospensione nei seguenti casi:

1° quando sia accertato dalla Commissione stessa che l'appaltatore, pur non essendo stato dichiarato fallito con sentenza definitiva, si trovi in stato di grave dissesto;

2° quando l'appaltatore abbia in corso procedimenti penali od amministrativi per l'accertamento di responsabilità inerenti alla condotta e gestione dei lavori;

3° quando l'appaltatore siasi reso colpevole di negligenza non grave.

Nel provvedimento che stabilisce la sospensione sarà anche determinata la durata della sospensione stessa.

Analogo procedimento, in quanto applicabile, si adotta per le Società.

Art. 7.

La cancellazione delle imprese dagli elenchi è deliberata:

a) per i casi di negligenza o malafede contemplati dall'art. 68 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e ciò in deroga alle disposizioni del primo comma, parte seconda, del citato articolo 68;

b) per grave infrazione alle leggi penali e sindacali, risultante da sentenze passate in giudicato;

c) per indegnità morale e politica;

d) per litigiosità;

e) per fallimento o liquidazione;

f) per cessazione di attività;

g) per mancato pagamento della tassa di cui al precedente art. 2.

Per le società, le ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) si riferiscono alle persone indicate dal precedente art. 3.

Art. 8.

Nella prima compilazione degli elenchi le imprese concessionarie di servizi appaltati delle Amministrazioni ferroviaria, postelegrafica e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici saranno iscritte d'ufficio, sempre che non sussista nei lori riguardi provvedimento per risoluzione di contratto.

Le imprese non concessionarie dei predetti servizi, potranno presentare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto la domanda per essere inscritti negli elenchi, in occasione della prima compilazione degli stessi.

Tale prima compilazione degli elenchi dovrà essere terminata entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.

La validità della iscrizione negli elenchi medesimi resta subordinata al versamento della tassa prevista dall'art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, tranne le disposizioni dell'art. 1, che avranno efficacia sei mesi dopo, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 126. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 febbraio 1939-XVII, n. 310.
Passaggio dei Patronati scolastici alla Gioventù italiana del Littorio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577;
Veduto il R. decreto 17 marzo 1930-VIII, n. 934;
Veduto il R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1312;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Patronati scolastici, già alle dipendenze della cessata « Opera Nazionale Balilla », passano al Partito Nazionale Fascista (Gioventù italiana del Littorio), che provvede al loro funzionamento col proprio personale.
Essi conservano peraltro la personalità giuridica, e la loro amministrazione è distinta da quella della Gioventù italiana del Littorio.

Art. 2.

Il personale in servizio presso i patronati suddetti passa alle dipendenze del P.N.F. (Gioventù italiana del Littorio).
Il relativo trattamento economico e giuridico verrà fissato con determinazione del Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della G.I.L.
Non potranno comunque attribuirsi posizioni gerarchiche o trattamento economico a qualsiasi titolo più favorevoli di quelli organicamente assegnati a detto personale all'atto del passaggio alle dipendenze del P.N.F.

Art. 3.

Il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della G.I.L., disciplinerà l'ordinamento e il funzionamento dei Patronati.
I relativi provvedimenti, quando modifichino disposizioni legislative o regolamentari riferentisi al trattamento fiscale, o abbiano, comunque, riflessi finanziari, saranno emanati di concerto con il Ministro per le finanze.

Il presente decreto ha effetto dal 29 ottobre 1937-XVI, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — STARACE — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 155. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 febbraio 1939-XVII, n. 311.
Estensione al personale delle formazioni mobilitate della Croce Rossa Italiana delle disposizioni del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, relativo al trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, relativo al trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione, convertito in legge con la legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019;
Ritenuta la necessità e la urgenza di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, sono estese al personale appartenente alle formazioni di assistenza e di soccorso della Croce Rossa Italiana mobilitate al seguito delle Forze armate dello Stato impiegate in operazioni militari.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha vigore dal 21 dicembre 1936-XIV, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 138. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 febbraio 1939-XVII, n. 312.
Varianti al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596;
Visti gli articoli 28, 29 e 30 del R. decreto-legge 6 luglio 1938-XVI, n. 1166, recante aggiornamenti alle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 1 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n 596, è sostituito dal seguente:
« Gli aumenti dei limiti di età, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per l'ammissione ai pubblici impieghi, non si cumulano con i limiti massimi di età stabiliti dal precedente n. 2° ».

Art. 2.

Il numero 1° dell'art. 3 del testo unico predetto è sostituito dal seguente: « 1° per l'arma dei carabinieri Reali, dai marescialli maggiori in servizio dell'arma comandanti di sezione o nominati a cariche speciali da almeno un anno, che abbiano conseguito almeno una promozione a scelta e retto per almeno un anno il comando di sezione o, per non meno di quattro anni, complessivamente nei gradi di brigadiere o maresciallo, il comando di stazione; che siano stati designati dal comando generale dell'arma ed abbiano frequentato, presso la scuola centrale dei carabinieri reali, con esito favorevole, un corso pratico di accertamento della loro capacità professionale; ».

Art. 3.

Nei numeri 2° e 3° dell'art. 3 del testo unico predetto alle parole « ... che contino sette o più anni di servizio ... » sono sostituite le seguenti « ... che contino sei o più anni di servizio... ».

Art. 4.

Il secondo e il terzo comma dell'art. 5 del testo unico predetto sono sostituiti dai seguenti:
« Nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio un quarto delle nomine da effettuare annualmente nel grado di sottotenente è devoluto agli allievi provenienti dai sottufficiali, di cui alla lettera *b*) del n. 2° dell'art. 2 e tre quarti agli allievi di cui alla lettera *a*) del predetto n. 2°.
« Nell'aliquota di tre quarti di cui sopra è anche compreso il numero dei sottotenenti eventualmente reclutati fra gli ufficiali di complemento di cui all'art. 2, n. 2°, lettera *c*).
« Nel corpo di amministrazione e per gli ufficiali di sussistenza un sedicesimo delle nomine da effettuare annualmente nel grado di sottotenente è devoluto ai sottotenenti provenienti dai sottufficiali di cui al n. 4° dell'art. 3; tre sedicesimi sono devoluti agli allievi provenienti dai sottufficiali, di cui alla lettera *b*) del n. 4° dell'art. 2 e i rimanenti dodici sedicesimi agli allievi di cui alla lettera *a*) del n. 4° dell'art. 2 ».
Al medesimo art. 5 è aggiunto il seguente comma: « I sottotenenti tratti dai sottufficiali di cui ai numeri 2° e 3° dell'art. 3 sono iscritti nel ruolo degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo con carriera limitata al grado di capitano, istituito dagli articoli 28, 29 e 30 del R. decreto-legge 6 luglio 1938-XVI, n. 1166 ».

Art. 5.

Nel primo comma dell'art. 9 del testo unico predetto le parole « ... di cui all'art. 3, sono nominati ... » sono sostituite dalle seguenti « ... di cui all'art. 3, n. 1° e 4°, sono nominati... ».
Nel secondo comma del medesimo art. 9 le parole: « Gli ufficiali reclutati come dal comma precedente non frequentano ... » sono sostituite dalle seguenti: « Gli ufficiali reclutati come dal comma precedente e quelli provenienti dai sottufficiali di cui ai numeri 2° e 3° dell'art. 3 non frequentano ... ».

Art. 6.

Nel primo comma dell'art. 11 del testo unico predetto le parole « ... categorie indicate negli articoli 2, 3 e 12... » sono sostituite dalle seguenti « ... categorie indicate negli articoli 2, 3, nn. 1° e 4°, e 12... ».

Art. 7.

Nel primo comma dell'art. 16 del testo unico predetto le parole « dai tenenti » sono sostituite dalle altre « dagli ufficiali inferiori ».

Art. 8.

L'art. 28 del predetto testo unico è abrogato.

Art. 9.

Al primo comma dell'art. 34 del testo unico predetto sono aggiunte le parole « ... e comunque non oltre il 31 dicembre 1941-XX. ».

Disposizioni transitorie.

Art. 10.

E' data facoltà al Ministro per la guerra di procedere alla nomina ad aspirante ufficiale di complemento dei sottufficiali che, in possesso dei requisiti prescritti dalle dispo-

sizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito vigenti prima di quelle del testo unico approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, abbiano presentato, in data anteriore al 14 giugno 1938-XVI, domanda intesa ad ottenere la nomina predetta.

Art. 11.

Indipendentemente dalla facoltà conferitagli dall'art. 2, n. 2°, lettera *c*) del testo unico predetto, il Ministro per la guerra è autorizzato a bandire, secondo le norme della stessa citata disposizione, un concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, limitatamente agli ufficiali subalterni di complemento delle predette armi, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) sebbene in possesso dei necessari requisiti, non furono ammessi agli esami del concorso indetto col decreto ministeriale 29 aprile 1936-XIV, per mancato inoltro, da parte delle competenti autorità, dei documenti prescritti, presentati nei termini fissati, ovvero perchè dichiarati con ritardo fisicamente idonei dal collegio medico-legale in difformità ai precedenti giudizi sanitari;

b) ammessi al concorso sopradetto, non poterono partecipare in tutto o in parte ai relativi esami per mancata o ritardata partecipazione della data degli esami stessi o per cause comunque dipendenti dal servizio militare;

c) dichiarati idonei nelle prove scritte del concorso sopracitato, sostenute in Africa Orientale Italiana, non poterono rimpatriare per ragioni di servizio entro il 31 dicembre 1936-XV, per fruire, prima degli esami orali, della licenza dal 1° gennaio al 1° febbraio 1937-XV, prescritta dall'articolo 10 del citato decreto ministeriale 29 aprile 1936-XIV;

d) si trovavano in servizio nelle colonie alla data 1° novembre 1934-XIII e abbiano compiuto o vengano a compiere entro il 31 ottobre 1939-XVIII cinque anni di effettivo servizio militare dei quali almeno due nelle colonie col grado di ufficiale.

Per l'ammissione al concorso di cui sopra si prescinde dal requisito del limite di età.

Gli ufficiali che sostennero con esito favorevole le prove scritte nel concorso bandito col predetto decreto ministeriale 29 aprile 1936-XIV sono dispensati dal ripeterle nel concorso che sarà bandito in base al presente decreto.

Per l'aliquota dei posti da riservare agli ufficiali ammessi al concorso perchè in servizio nelle colonie alla data del 1° novembre 1934-XIII, per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo di tali ufficiali, per il loro avanzamento e per la loro carriera si osservano le norme contenute negli articoli 29 e 30 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596.

Art. 12.

I posti da mettere a concorso fra gli ufficiali di complemento di cui al precedente articolo 10 saranno compresi fra quelli da ricoprire al 31 dicembre 1939-XVIII, in base alle tabelle annesse alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni; e non potranno essere fissati in misura superiore a quella massima seguente: arma di fanteria, 21; arma di cavalleria, 2; arma di artiglieria, 10; arma del genio, 3.

Art. 13.

Gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale i quali, su proposta delle autorità del Regio esercito sono stati promossi o assunti in servizio permanente effettivo nella Milizia stessa per merito di guerra, possono, a domanda, essere nominati sottotenenti di complemento nel Regio esercito, prescindendo dal possesso del titolo di studio e dai limiti di età, sempre quando siano in possesso dei necessari requisiti fisici e morali.

I predetti ufficiali non sono sottoposti a corsi di istruzione o ad esperimenti e sono dispensati dal servizio di prima nomina.

Ai predetti ufficiali è conferita l'anzianità eguale a quella della loro nomina o promozione in servizio permanente effettivo nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, e in ogni modo anzianità non anteriore a quella del 3 ottobre 1935-XIII.

La loro assegnazione alle varie armi e corpi sarà effettuata a giudizio insindacabile del Ministro per la guerra.

Art. 14.

Ai sottufficiali dei carabinieri Reali, i quali abbiano ottenuto l'ammissione al corso di accertamento pratico della capacità professionale, ai fini della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, anteriormente alla data di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, si applicano le disposizioni dell'art. 3, n. 1°, lettera *a*) del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629, sostituito dall'art. 3 del R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2179.

Art. 15.

La norma di cui all'articolo 1 non si applica ai concorsi già banditi ed ai corsi pratici di accertamento della capacità professionale già iniziati alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 16.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ad eccezione delle disposizioni degli articoli 2 e 14, che avranno vigore dal 14 giugno 1938-XVI, e di quella dell'art. 7, che avrà vigore dal 1° settembre 1938-XVI.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 139. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 febbraio 1939-XVII, n. 313.
Esonero degli enti costruttori di case popolari dall'obbligo della costruzione del ricovero antiaereo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2216, che reca norme fondamentali in materia di protezione antiaerea, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1729;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, col quale si stabiliscono norme per l'apprestamento di ricoveri antiaerei nei fabbricati di nuova costruzione e destinati ad abitazione civile o popolare, convertito in legge con la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1527;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, con cui viene conferita al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza dei Ministri per le colonie e per i lavori pubblici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Ministro Segretario di Stato per la guerra e Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, numero 2121, recante norme circa l'obbligo dell'apprestamento di un ricovero antiaereo in ciascun fabbricato di nuova costruzione, o in corso di costruzione, ad uso di abitazione, è aggiunto il seguente comma:
« Il Ministero della guerra, di concerto col Ministero dei lavori pubblici, può esonerare dall'obbligo della costruzione del ricovero gli enti costruttori di case popolari, purchè queste siano circondate da un'area non edificatoria almeno doppia di quella coperta e siano edificate ad una distanza non inferiore almeno ai 1000 metri dagli stabilimenti industriali ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 144. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 febbraio 1939-XVII, n. 314.
Equiparazione del servizio prestato nei reparti della M.V.S.N. mobilitati per le esigenze dell'A.O.I. al servizio prestato nel Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 4 agosto 1924-II, n. 1292, che approva il nuovo ordinamento della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562;
Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329;
Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, e le successive modificazioni;
Visto il regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e le successive modificazioni;
Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e le successive modificazioni;
Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 2199, concernente l'istituzione di grandi unità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e l'equiparazione del servizio prestato dalle camicie nere nei reparti mobilitati per le esigenze delle colonie dell'Africa Orientale al servizio prestato nel Regio esercito, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936-XIV, n. 733;
Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2411, che stabilisce il trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali e sottufficiali delle categorie in congedo, richiamati alle armi in caso di guerra o di mobilitazione, convertito in legge con la legge 17 maggio 1938-XVI, n. 886;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra e Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'arruolamento nelle unità e reparti di camicie nere inviati o da inviarsi nelle colonie italiane per esigenze determinatesi nelle colonie dell'Africa Orientale Italiana, ai sensi dell'articolo 1 del R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2199, è considerato come richiamo nel Regio esercito, per coloro che rivestano già la qualità di militari in congedo, mentre, per coloro che non rivestano tale qualità, il detto arruolamento importa, implicitamente, l'arruolamento nel Regio esercito.

Art. 2.

Il servizio prestato nei detti reparti è equiparato al servizio prestato nel Regio esercito ed è oggetto di annotazioni nelle carte personali e matricolari degli interessati.

Art. 3.

L'equiparazione prevista nel precedente articolo non si riferisce al trattamento di quiescenza ordinario, che è regolato dalle norme del R. decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2411.

Art. 4.

Nulla è innovato per quel che concerne l'avanzamento nel Regio esercito degli ufficiali di qualunque categoria in congedo (compresi quelli dell'arma dei carabinieri Reali) arruolati nelle unità e nei reparti di cui all'art. 1.

I sottufficiali, i graduati di truppa e i soldati in congedo del Regio esercito, arruolatisi nelle unità e reparti di camicie nere di cui all'art. 1 con il grado corrispondente a quello rivestito nel Regio esercito, i quali abbiano conseguito promozioni nei gradi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, otterranno il riconoscimento delle promozioni suddette col conferimento dei corrispondenti gradi nel Regio esercito, se e in quanto non vi ostino le disposizioni vigenti per l'avanzamento ai gradi di truppa e di sottufficiale del Regio esercito.

Per i militari di cui al comma precedente, arruolatisi quali camicie nere con grado non corrispondente a quello rivestito nel Regio esercito, il riconoscimento delle cennate promozioni si limiterà al conferimento del grado immediatamente superiore a quello rivestito nel Regio esercito, se e in quanto non vi ostino le predette disposizioni per l'avanzamento ai gradi di truppa e di sottufficiale.

Le disposizioni di cui ai due commi precedenti si applicano anche a coloro che, non avendo ancora concorso alla leva pel Regio esercito oppure essendo stati riformati, si arruolarono direttamente nelle unità e reparti di cui all'articolo 1 e vi conseguirono un grado.

Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo non sono applicabili ai militari della arma dei carabinieri Reali.

Art. 5.

Il personale delle unità e reparti di cui all'art. 1 ha diritto allo stesso trattamento economico del corrispondente grado nel Regio esercito. Peraltro gli stipendi degli ufficiali e degli aiutanti e le paghe giornaliere dei primi capisquadra e dei capisquadra sono sempre commisurati allo stipendio o alla paga iniziale di ciascun grado. Allo stipendio iniziale è altresì commisurata l'indennità coloniale.

Ai vice capisquadra, alle camicie nere scelte e alle camicie nere destinate nell'Africa Orientale Italiana è dovuta, dal giorno di mobilitazione delle rispettive unità o reparti fino a quello precedente all'imbarco, la paga giornaliera coloniale stabilita per i militari di truppa in Eritrea ridotta a due terzi, in luogo di quella metropolitana dei pari grado del Regio esercito.

Art. 6.

Le presenti norme hanno effetto dalla data di mobilitazione delle singole unità e reparti di cui all'art. 1, ma comunque da data non anteriore a quella stabilita con i decreti Reali relativi alla istituzione delle unità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, di cui al R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2199, e cesseranno di essere applicate alla data di smobilitazione delle unità e reparti stessi.

E' data, peraltro, sanatoria per il diverso trattamento economico fatto al personale dei battaglioni di camicie nere inviati nell'Africa Orientale Italiana dal 1° luglio 1937-XV alla data di entrata in vigore del presente decreto.

E' data altresì sanatoria per il diverso trattamento economico fatto al personale della XV legione Milizia ferroviaria dal giorno della costituzione della legione fino a quello di smobilitazione.

Art. 7.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 143. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1939-XVII, n. 315.
Disciplina della vendita dei prodotti tessili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare, secondo le direttive stabilite dalla Commissione suprema per l'autarchia, la vendita dei prodotti tessili, in relazione all'impiego delle fibre nazionali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste, per la grazia e giustizia, per le finanze e per gli scambi e le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È vietata la vendita nel Regno, così da parte dei fabbricanti come dei commercianti all'ingrosso o al dettaglio, di filati o tessuti di lana, di cotone e di juta, di fabbricazione nazionale, destinati al consumo interno del Paese, i quali non contengano fibre tessili succedanee prodotte anch'esse nel Regno o nei territori dell'Africa Italiana.

Con decreti del Ministro per le corporazioni, sentita la Corporazione dei prodotti tessili, saranno stabilite le date di entrata in vigore del divieto di cui sopra per i vari filati e tessuti; saranno fissate e, occorrendo, modificate le proporzioni in cui le fibre tessili succedanee devono essere impiegate in detti filati e tessuti e saranno stabilite le altre modalità e condizioni necessarie per l'applicazione del presente decreto, nonchè le eventuali eccezioni.

Art. 2.

Per le fibre tessili succedanee s'intendono, ai fini del precedente articolo, la lana rigenerata, la canapa, la stoppa e il fiocco di canapa, le fibre artificiali lunghe e corte, prodotte

con materie prime d'origine animale o vegetale, la ginestra, il gelsolino, la ramia, ed ogni altra fibra animale o vegetale, che possa essere adoperata in aggiunta o in miscela con la lana, il cotone e la juta.

Art. 3.

Le inosservanze alle disposizioni e prescrizioni contenute nei decreti Ministeriali da emanarsi a norma e in esecuzione del presente decreto, saranno punite con l'ammenda da L. 100 a L. 5000, e nei casi più gravi fino a L. 25.000.

I filati e i tessuti nazionali posti in vendita nel Regno, pel consumo interno del Paese, che non corrispondano alle disposizioni e prescrizioni di cui sopra, sono sequestrati e di essi può essere disposta la confisca, ai sensi del Codice penale e del Codice di procedura penale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 137. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1939-XVII, n. 316.

Maggiorazione dei contributi sindacali a favore delle Associazioni professionali, per la partecipazione, della categoria da loro rappresentata, alla Esposizione universale di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174;
Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1937, n. 1756;
Visto il R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di regolare la partecipazione delle categorie produttrici all'Esposizione universale di Roma, mediante applicazione di contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le corporazioni è autorizzato, di anno in anno e per il quinquennio 1939-1943, ad aumentare di una quota non superiore al 15 % la misura annua dei contributi sindacali obbligatori a carico dei datori di lavoro e delle cooperative, e di una quota non superiore a L. 1 la misura annua dei contributi a carico dei professionisti e degli artisti ed a carico dei lavoratori, allo scopo di mettere in grado le organizzazioni sindacali e gli altri enti espositori interessati di provvedere alle spese per l'ordinamento, allestimento e gestione delle mostre relative alle attività produttrici nazionali nella Esposizione universale di Roma.

Le modalità per l'applicazione dell'aumento saranno stabilite dal Ministro per le corporazioni, che, ove lo ritenga necessario, potrà disporre per determinate categorie la riduzione o l'esonero dell'aumento stesso.

Art. 2.

Il gettito dell'aumento di cui al precedente articolo sarà versato mediante il servizio dei conti correnti postali a favore di un conto designato dal Ministero delle corporazioni.

Il Ministro per le corporazioni ne disporrà l'accantonamento in apposito conto vincolato presso l'Istituto-cassiere delle associazioni sindacali. Su tale conto lo stesso Ministro ordinerà i pagamenti a favore delle organizzazioni sindacali e degli altri enti espositori interessati proporzionalmente alle spese da sostenere per partecipare all'Esposizione universale di Roma.

La responsabilità tecnica ed artistica inerente alla costruzione degli edifici ed all'ordinamento delle mostre è attribuita all'Ente autonomo dell'esposizione.

I preventivi delle spese relative, da concordarsi fra le organizzazioni sindacali interessate e l'ente Esposizione universale, saranno sottoposti all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

La responsabilità della gestione delle predette spese è attribuita alle organizzazioni sindacali interessate.

Per la provincia di Napoli il gettito dell'aumento potrà dal Ministro per le corporazioni essere annualmente devoluto a favore della Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1939-XIVI
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 136. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1939-XVII, n. 317.

Attuazione del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di invenzioni, di modelli e di marchi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di invenzioni, di modelli e di marchi;
Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 305, sui servizi della proprietà intellettuale;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente e assoluta di disporre per l'attuazione graduale del richiamato R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in rapporto con le esigenze dell'organizzazione tecnica;

Tenuta altresì presente la necessità di introdurre modificazioni ai decreti sopra richiamati, nonchè di mantenere in vigore alcune norme dell'attuale legislazione nelle materie delle invenzioni, dei modelli e dei marchi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per l'Africa italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le comunicazioni e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, avrà attuazione in tempi diversi, mediante distinti provvedimenti, separatamente per la materia delle invenzioni, per quella dei modelli e per quella dei marchi.

Il decreto anzidetto, per la materia delle invenzioni e per quella dei marchi, avrà altresì attuazione graduale.

Al Governo del Re sono delegati i necessari poteri per stabilire la ripartizione delle disposizioni secondo le tre distinte materie anzidette, per regolare la gradualità dell'applicazione delle disposizioni stesse e per riunire in appositi testi le disposizioni da mettere in attuazione per prime, nonchè quelle da attuare in tempi successivi, mediante Regi decreti, aventi forza di legge, da emanare a norma degli articoli seguenti.

Art. 2.

È differita, per qualunque effetto, a tempi successivi, l'attuazione degli articoli seguenti del richiamato R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602:

a) articoli 28 e 90, e connesse disposizoni, per la parte riguardante l'esame preventivo della novità in materia sia di invenzioni, sia di marchi;

b) art. 33, eccettuato il n. 2 del comma secondo, art. 91 e art. 92, e connesse disposizioni, per la parte riguardante l'opposizione preventiva in materia sia di invenzioni, sia di marchi;

c) articoli 46 e seguenti, e connesse disposizioni, riguardanti la licenza obbligatoria in materia d'invenzioni;

d) articoli 120 e seguenti, nonchè articoli 123 e seguenti, e connesse disposizioni, riguardanti, rispettivamente, l'istituzione del Consiglio delle privative e dei marchi e l'istituzione dell'Albo dei rappresentanti per le privative e per i marchi;

e) art. 143, e connesse disposizioni, riguardanti l'applicazione, nelle Colonie e nei Possedimenti italiani, del predetto R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602.

Analogamente, è differita l'attuazione: dell'art. 16, comma secondo, riguardante le invenzioni dei processi per medicamenti; dell'art. 20, per la parte riguardante la durata dei brevetti d'invenzione; dell'art. 95, comma secondo, riguardante la durata degli effetti della registrazione dei marchi; nonchè delle disposizioni che deferiscono al Ministro per le corporazioni la decisione dei ricorsi in materia di invenzioni, di modelli e di marchi.

Art. 3.

Mediante Regi decreti, promossi dal Ministro per le corporazioni, di concerto con gli altri Ministri interessati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il Governo del Re, con i poteri delegati di cui al precedente art. 1, provvederà a riunire in appositi testi, separatamente per le invenzioni, i modelli e i marchi, le disposizioni del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, da mettere in attuazione per prime, nonchè le disposizioni delle leggi e dei decreti vigenti che restano in vigore.

Il Governo del Re, con i poteri anzidetti, provvederà altresì a coordinare, in tale sede, le disposizioni richiamate nel precedente comma, al fine di disciplinare organicamente le singole materie, integrando, modificando, sopprimento le disposizioni stesse, anche per armonizzarle con le Convenzioni internazionali, esecutive nel Regno, e, in generale, con le altre leggi dello Stato.

Gli stessi testi indicheranno anche le leggi e i decreti che resteranno abrogati con la loro entrata in vigore.

Art. 4.

Il Governo del Re, mediante Regi decreti, promossi dal Ministro per le corporazioni, di concerto con gli altri Ministri interessati, udito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, provvederà a emanare le disposizioni regolamentari e ogni altra norma necessaria per l'attuazione dei singoli testi di cui all'articolo precedente.

La data di entrata in vigore di ciascuno degli anzidetti testi potrà essere stabilita nel decreto che approva il rispettivo regolamento.

Art. 5.

In conformità degli articoli 1 e 3, e con i poteri da essi conferiti al Governo del Re, sarà provveduto a dare attuazione alle norme la cui applicazione è differita ai sensi dell'art. 2.

Alle relative norme regolamentari verrà provveduto in conformità dell'art. 4.

I provvedimenti previsti nel presente e nei precedenti articoli 3 e 4, aventi per oggetto esclusivo l'attuazione dell'articolo 143 del richiamato R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, saranno promossi dal Ministro per l'Africa italiana, fermo il concerto con gli altri Ministri interessati.

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 305, riguardante i servizi della proprietà intellettuale, è sostituito dai seguenti due comma:

« Ai posti del ruolo tecnico della proprietà intellettuale si accede col diploma di laurea in ingegneria o in chimica.

« Il Ministro per le corporazioni determinerà, di volta in volta, nei bandi di concorso, lo speciale diploma di laurea di cui i candidati devono essere muniti, e avrà facoltà di stabilire se, oltre la laurea, i candidati debbano essere in possesso anche di altri titoli di specializzazione ».

Art. 7.

Il Ministro per le corporazioni ha pure facoltà di disporre, nei bandi di concorso, che il richiamato art. 7 del R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 305, nella parte riguardante la prima attuazione del ruolo tecnico e il conferimento, mediante pubblico concorso per titoli, dei posti di grado sesto e settimo, trovi applicazione anche per i posti attualmente vacanti in detti gradi, o che si renderanno vacanti entro due anni dalla pubblicazione del presente decreto.

Analogamente, su conforme disposizione dei bandi di concorso, il medesimo art. 7, nella parte riguardante il conferimento dei posti iniziali dello stesso ruolo tecnico mediante concorso per esami, riservato agli avventizi, potrà trovare

applicazione, fino a concorrenza di tre posti, anche per gli avventizi che prestino servizio, presso una qualsiasi Amministrazione statale, almeno dal 1° luglio 1934.

Agli effetti dei comma precedenti, s'intenderà riaperto, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto, il termine di due anni stabilito dall'art. 2 del R. decreto-legge soprarichiamato per la pubblicazione dei bandi di concorso.

Salvo quanto precede, resta ferma ogni altra disposizione del Regio decreto-legge anzidetto.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando autorizzato il Ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — CIANO — SOLMI — DI REVEL — BENNI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 118. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1939-XVII, n. 318.

Norme per disciplinare la ricerca e la coltivazione di giacimenti minerari di vapori e gas da utilizzare per produzione di energia elettrica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto 29 luglio 1927-V, n. 1443;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta ai fini autarchici anche in relazione al completamento dei programmi di elettrificazione ferroviaria, d'intensificare, nel preminente interesse nazionale, con partecipazione dello Stato, lo sfruttamento delle forze endogene utilizzabili per produzione di energia elettrica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la grazia e giustizia e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La ricerca e la coltivazione dei giacimenti minerari di vapori e di gas comunque suscettivi di essere utilizzati per produzione di energia elettrica, esistenti nel territorio delle provincie di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena, sono riservate alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Fuori del territorio predetto i permessi di ricerca e le concessioni per coltivazione di giacimenti minerari di vapori e di gas di cui al comma precedente, sono accordati dal Ministro per le corporazioni dopo aver inteso il Ministro per le comunicazioni.

Art. 2.

Il Ministro per le corporazioni, nell'accordare concessioni per la coltivazione di giacimenti minerari di vapori e di gas di cui al precedente art. 1, può a termini dell'art. 18 lett. *f)* del R. decreto 29 luglio 1927-V, n. 1443, fare obbligo al concessionario di utilizzare in tutto od in parte detti vapori o gas per la produzione di energia elettrica.

Uguale obbligo può essere imposto ai concessionari con decreto Ministeriale successivo a quello di concessione, quando in quest'ultimo ne sia stata fatta espressa riserva, e su parere conforme del Consiglio superiore delle miniere.

Nei casi indicati nei commi precedenti, il Ministro per le corporazioni, inteso il Ministro per le finanze, può altresì fare obbligo ai concessionari di cedere all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, per i bisogni dell'esercizio ferroviario, parte dell'energia prodotta. Le condizioni per tali cessioni saranno stabilite d'accordo fra l'Amministrazione predetta e il concessionario interessato.

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a promuovere la costituzione di un Ente, anche nella forma di società anonima, per l'esercizio delle ricerche e della coltivazione dei giacimenti minerari di cui al presente decreto, ed assumere partecipazione nell'ente medesimo.

Nel caso di costituzione di una società anonima, l'atto costitutivo e lo statuto possono accordare voto plurimo nelle assemblee generali ad una particolare categoria di azioni, la cui sottoscrizione è riservata all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Non si applicano in tal caso, le limitazioni del R. decreto-legge 24 aprile 1938-XVI, n. 698, e la società può essere dispensata, con determinazione del Ministro per le finanze, dalla condizione di cui all'art. 12, n. 1 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art. 4.

L'incorporazione nell'ente o società, di cui al precedente art. 3, di società attualmente concessionarie della ricerca e coltivazione dei giacimenti minerari attribuiti ai sensi dell'art. 1 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè l'apporto o cessione di attività appartenenti alle predette società concessionarie, possono essere dichiarati di pubblico interesse con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le comunicazioni.

Alla incorporazione od alla concentrazione per via di apporto o di cessione di attività delle aziende sociali di cui al precedente comma, quando siano state dichiarate di pubblico interesse, e ai contemporanei aumenti di capitale, per facilitare l'incorporazione o la concentrazione e in occasione di queste, si applicano le imposte fisse di registro e di ipoteca di L. 20.

Con lo stesso decreto che dichiara il pubblico interesse, il Ministro per la grazia e giustizia può disporre che i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio siano ridotti fino a 15 giorni, prescrivendo, ove sia il caso, determinate forme complementari di pubblicità delle deliberazioni e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione. L'atto costitutivo dell'ente o società di cui all'art. 3

sarà registrato con l'imposta fissa di registro di L. 20. Per l'atto medesimo e per gli atti occorrenti per le operazioni di incorporazione e di concentrazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 novembre 1931-X, n. 1434, convertito nella legge 24 marzo 1932-X, n. 380. Le agevolazioni di cui ai precedenti comma del presente articolo hanno efficacia fino al 30 giugno 1940-XVIII.

All'ente o società di cui all'art. 3 è accordata l'esenzione dai tributi doganali per i macchinari importati dall'estero; necessari per i nuovi impianti di ricerca e coltivazione dei giacimenti minerari, nel caso in cui i macchinari stessi non possano essere fabbricati nel Regno.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL — SOLMI — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 141. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 febbraio 1939-XVII, n. 319.

Autorizzazione della spesa di L. 5.000.000 per il pagamento delle indennità di espropriazione relative alla costruzione delle strade ex militari e sistemazione delle medesime.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2937;
Visto il decreto Reale 19 luglio 1924, n. 1437;
Visto il R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1147;
Visto il decreto Reale 6 dicembre 1928, n. 2701;
Visto il decreto Reale 13 marzo 1933, n. 272;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al pagamento delle indennità di espropriazione in dipendenza della costruzione delle strade ex militari eseguite durante la guerra dall'Autorità militare ed alla sistemazione delle strade medesime;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, con cui viene conferita al DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 5.000.000, di cui L. 2.500.000 per il pagamento delle indennità di espropriazione in dipendenza della costruzione delle strade ex militari eseguite durante la guerra dall'Autorità militare e L. 2.500.000 per la sistemazione delle strade medesime.

Art. 2.

Con decreti del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze saranno apportate le necessarie variazioni negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 134. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 febbraio 1939-XVII, n. 320.

Autorizzazione all'Unione italiana di riassicurazione ad assumere, per conto dello Stato, la sicurtà di rischi concernenti determinate forniture statali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza assoluta di provvedere all'integrazione della capacità di copertura da parte del mercato assicurativo nazionale, di alcuni rischi riflettenti forniture statali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Nostro Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

L'« Unione italiana di riassicurazione » è autorizzata ad assumere, per conto dello Stato, la sicurtà di rischi concernenti determinate forniture statali, quali rischi di secondo grado, per la parte eccedente la somma complessivamente coperta sulle forniture stesse dal mercato assicurativo nazionale.

Al Nostro Ministro proponente è demandato l'incarico di stabilire d'accordo con il Ministro per le finanze, le modalità tecniche d'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 153. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 febbraio 1939-XVII, n. 321.
Aggiornamenti alle vigenti disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2095, che apporta ulteriori aggiornamenti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 8 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, quale risulta sostituito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 920, è sostituito dal seguente:

« La Commissione centrale di avanzamento è composta dai seguenti membri effettivi:

a) capo di Stato Maggiore dell'Esercito, quando non ricopra anche la carica di Sottosegretario di Stato per la guerra;

b) generali di corpo d'armata comandanti designati d'armata preposti ai Comandi d'armata;

c) generali di corpo d'armata preposti, per incarico o come facenti funzione, ai Comandi d'armata quando essi siano vacanti oppure quando i rispettivi titolari, per esigenze militari o di funzioni, non possono esercitare, in deroga all'art. 7 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, l'effettivo comando;

d) il più anziano tra il sottocapo di Stato Maggiore intendente e il sottocapo di Stato Maggiore per le operazioni, purchè rivesta il grado di generale di corpo d'armata.

« La presidenza della Commissione è assunta dal capo di Stato Maggiore dell'Esercito se comandante designato d'armata; in ogni altro caso dal generale in servizio permanente effettivo più anziano dei presenti. In questa seconda ipotesi, il capo di Stato Maggiore dell'Esercito — o, se fa parte della Commissione, il sottocapo di Stato Maggiore intendente o quello per le operazioni — ha diritto a voto limitatamente allo scrutinio dei generali meno anziani di lui.

« E' in facoltà della Commissione centrale di consultare, senza diritto a voto, ciascuno dei seguenti ufficiali generali, allorquando essa prende in esame gli ufficiali, fino al grado di maggiore incluso, da lui giudicati o classificati:

a) comandanti di corpo d'armata;

b) comandanti di difesa territoriale;

c) sottocapo di Stato Maggiore intendente e sottocapo di Stato Maggiore per le operazioni, ciascuno di essi quando non faccia parte della Commissione come membro effettivo; sottocapo di Stato Maggiore per la difesa territoriale.

« E' altresì in facoltà della Commissione centrale di consultare, senza diritto a voto, per gli ufficiali delle varie Armi, Servizi e Corpi rispettivi, fino al grado di maggiore incluso:

a) gli ispettori delle varie Armi;

b) il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali;

c) i direttori superiori del Servizio tecnico armi e munizioni e del Servizio studi ed esperienze del genio e l'ispettore della motorizzazione;

d) il tenente generale medico e quello commissario;

e) il capo del Servizio ippico e veterinario;

f) il capo del Corpo di amministrazione ».

Art. 2.

L'art. 9 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, è sostituito dal seguente:

« Il presidente della Commissione centrale d'avanzamento ha facoltà di consultare, senza diritto a voto, qualunque superiore in grado, tuttora in servizio permanente, che abbia o abbia avuto alle proprie dipendenze l'ufficiale da esaminare, per chiarire fatti e circostanze riguardanti l'ufficiale.

« Salvo il caso di giustificato impedimento, è sempre consultato dalla Commissione centrale, allorquando essa prende in esame per l'avanzamento i generali di brigata e di divisione e gradi corrispondenti, il comandante del Corpo d'armata da cui l'ufficiale generale da esaminare dipende ».

Art. 3.

All'art. 29 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, quale risulta sostituito dall'art. 20 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, e modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 6 luglio 1938-XVI, n. 1166, sono aggiunti i seguenti commi:

« Allorchè l'eccedenza di vacanze si verifichi nel grado di generale di Corpo d'armata, l'eccedenza stessa è colmata, con promozioni dal grado inferiore, anzichè sotto la data del 30 giugno, sotto quella del 1° gennaio dell'anno successivo, sempre che, a tale data, sia accertato il verificarsi nell'anno, nel grado di generale di divisione, di un numero di vacanze, per le varie cause previste dall'art. 27 non inferiore a quello stabilito, per l'anno stesso, dalle tabelle.

« In caso diverso, l'eccedenza è colmata con promozioni, sotto quella diversa data, posteriore al 1° gennaio, in cui venga accertato il verificarsi nell'anno, nel grado di generale di divisione, di un numero di vacanze non inferiore a quello stabilito per l'anno stesso, dalle tabelle.

« A partire da questa data, ovvero dal 1° gennaio ove si verifichi l'ipotesi prevista al primo comma, le promozioni al grado di generale di Corpo d'armata sono effettuate, nell'anno, di volta in volta che si verifichi nel grado stesso una vacanza da devolvere all'avanzamento ».

Art. 4.

L'ultimo periodo del primo comma dell'art. 106 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, quale risulta modificato dall'art. 5 del R. decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 445, è sostituito dal seguente:

« Essi sono impiegati dal Ministro per la guerra in incarichi speciali o, fino a tutto il 1940, in incarichi di organico ».

Art. 5.

L'art. 30 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, quale risulta modificato dagli articoli 21 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, e 7 del R. decreto-legge 6 luglio 1938-XVI, n. 1166, è sostituito dal seguente:

« Qualora, in un determinato ruolo e grado, si formi, nell'anno, per tutte le cause contemplate nell'art. 27, un numero di vacanze inferiore a quello obbligatorio stabilito dalle tabelle, le vacanze ancora occorrenti sono formate collocando fuori quadro o trasferendo nel ruolo mobilitazione, per le armi e i gradi per i quali esiste detto ruolo, gli ufficiali più anziani di età compresi nel ruolo stesso, anche se trattisi di ufficiali — esclusi i dichiarati non prescelti — presi in esame in base al secondo comma dell'art. 20 o esaminati comunque con ritardo per un quadro anteriore a quello in corso (anche se il giudizio di avanzamento sia stato esperito in conseguenza di accoglimento di ricorso straordinario al Re o di ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ovvero di ricorso in via amministrativa), oppure di ufficiali che si trovino nella condizione del primo comma dell'art. 29-*bis*. A parità di età si applica la norma del penultimo comma dell'art. 28.

« La disposizione di cui al comma precedente non si applica agli ufficiali dichiarati promovibili ai sensi degli articoli 94 e 105 ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'art. 30-*bis* aggiunto alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, con l'art. 22 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, è sostituito dal seguente:

« Il provvedimento contemplato nel presente articolo può essere effettuato solo per l'ufficiale che abbia almeno un anno di permanenza nel grado e non si trovi compreso nel numero degli ufficiali da esaminare in base al secondo comma dell'art. 20 ».

Art. 7.

Fra il primo ed il secondo comma dell'art. 84 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, è inserito il seguente comma:

« La disposizione stessa si applica anche agli ufficiali dei ruoli di comando che siano stati comunque trasferiti nei ruoli di mobilitazione successivamente al loro impiego presso reparti dell'Esercito operante nell'Africa Orientale Italiana, ma anteriormente al 1° luglio 1937-XV ».

Art. 8.

L'art. 133 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale cui sia concessa la promozione straordinaria per meriti di guerra è promosso sotto la data in cui il Ministro per la guerra ha pronunciato il giudizio definitivo, a senso del successivo art. 139.

« La promozione si effettua anche quando non esista vacanza nel ruolo del grado superiore. L'eccedenza causata da detta promozione è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

« Qualora alla data suddetta non si trovi compreso nel primo terzo del ruolo, l'ufficiale è ugualmente promosso ma prende posto nel ruolo del grado superiore con riserva di anzianità.

« La promozione è effettuata in più di quelle stabilite per l'anno delle annesse tabelle e l'eccedenza che ne deriva è assorbita con la prima vacanza che si verifica nell'anno successivo.

« Nel caso previsto dai due precedenti comma, l'anzianità è determinata dalla data in cui l'ufficiale, se non avesse conseguita la promozione straordinaria per merito di guerra, sarebbe venuto a trovarsi compreso nel primo terzo del ruolo, computato al momento in cui venne effettuata la promozione stessa ».

Art. 9.

L'art. 134 della citata legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, quale risulta modificato dall'art. 68 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, e dall'art. 19 del R. decreto-legge 6 luglio 1938-XVI, n. 1166, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali è concesso spostando l'ufficiale nel ruolo del proprio grado di un numero di posti pari alle seguenti aliquote del ruolo stesso, calcolato alla data del 1° gennaio dell'anno in cui l'avanzamento straordinario è concesso:

sottotenente: un quarto;

tenente: un decimo;

capitano, maggiore, tenente colonnello, colonnello: un quinto;

generale di brigata o generale di divisione: un quarto.

« Qualora, nell'effettuare completamente detto spostamento, si debba entrare nel ruolo del grado superiore, l'ufficiale è subito promosso, ma non fruisce nel ruolo del grado superiore della differenza residua di posti che rimarrebbe da concedergli; la promozione si effettua anche se non esista vacanza nel grado superiore, nel qual caso l'eccedenza creata deve essere assorbita con la prima successiva vacanza.

« L'ufficiale acquista titolo all'avanzamento straordinario di cui al presente articolo dal giorno in cui il Ministro per la guerra ha pronunciato il giudizio decisivo a senso del successivo art. 135. Qualora, alla data di tale giudizio, l'ufficiale risulti non più appartenente al ruolo di cui faceva parte nel periodo di tempo in cui ebbero luogo la preparazione e lo svolgimento delle operazioni cui la proposta di avanzamento straordinario si riferisce, l'ufficiale stesso acquisisce titolo a tale avanzamento dal giorno immediatamente precedente a quello in cui cessò di appartenere al ruolo di cui sopra. Qualora, per effetto del suddetto avanzamento, l'ufficiale debba conseguire la promozione e non esista vacanza nel grado superiore, valgono le norme del comma precedente ».

Art. 10.

Il secondo comma dell'art. 86 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, è sostituito dai seguenti:

« Il sottotenente di complemento, che abbia compiuto lodevolmente il periodo di servizio suindicato, è dispensato dalla frequenza dei corsi d'istruzione e dai periodi di esercitazione stabiliti dall'art. 121 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni. Alla fine del predetto periodo di servizio egli è preso in esame per l'avanzamento, anche se non compreso nei limiti di anzianità fissati dal Ministro

per la guerra a norma dell'art. 20 della citata legge quale risulta sostituito dall'art. 16 del presente decreto; se giudicato prescelto, è promosso non appena siano stati promossi al grado superiore i pari grado in servizio permanente effettivo della stessa anzianità, arma o corpo, e con decorrenza dalla medesima data.

« Le disposizioni di cui sopra si applicano anche al sottotenente di complemento che, richiamato dal congedo, abbia prestato lodevolmente, per almeno un anno, continuativo servizio effettivo, presso reparti o enti dislocati in Africa Settentrionale od Orientale o in territori stranieri anche in epoca anteriore alla entrata in vigore del presente decreto ».

Art. 11.

Per il solo anno 1939, il limite di comando non si applica all'ufficiale che, raggiunto in tale anno da detto limite, abbia acquisito il titolo all'avanzamento a scelta per meriti eccezionali entro il 31 dicembre 1938 per segnalati servizi resi in guerra od in operazioni militari importanti nelle colonie.

L'ufficiale che si trovi nelle suddette condizioni non è promosso al verificarsi della prima vacanza dopo la Reale sanzione ma conseguirà la promozione quando questa gli sarebbe spettata a scelta ordinaria qualora non fosse stato raggiunto dal limite di comando.

Art. 12.

Le tabelle 1 e 3, allegate alla legge 7 giugno 1934-XII, numero 899, sostituite da quelle di pari numero allegate al R. decreto-legge 6 luglio 1938-XVI, n. 1166, sono sostituite dalle tabelle pari numero allegate al presente decreto.

Art. 13.

I titoli acquisiti dai capitani in servizio permanente effettivo del Corpo di amministrazione, i quali, nell'anno 1938, hanno superato gli esami per loro prescritti per l'avanzamento a scelta ordinaria, saranno considerati validi, a tutti gli effetti. I capitani predetti, allorquando saranno presi in esame per la formazione dei quadri di avanzamento a scelta ordinaria per l'anno 1939 o seguenti, non saranno più sottoposti agli esami suddetti e si dovrà solo procedere per loro alla compilazione dello specchio di classifica richiesto dall'art. 47 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, quale risulta sostituito dall'art. 31 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, numero 944.

Art. 14.

Il presente decreto — le cui norme avranno vigore dal 31 dicembre 1938-XVII, ad eccezione di quelle dell'art. 7, che avranno vigore dal 1° luglio 1937-XV, e di quelle degli articoli 8 e 9, che avranno vigore dal 1° febbraio 1939-XVII — sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 148. — MANCINI

TABELLA N. 1.

Ufficiali generali.

ANNI	Generali di Corpo d'Armata		Generali di Divisione			Generali di Brigata			Arma dei CC. RR. – Gener. di Div.		Arma dei CC. RR. – Generali di Brigata		
	Posti di ruolo	Vacanze obbligator. nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligat. nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligat. nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligat. nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligat. nel grado	Promozioni al grado superiore
Situazione da raggiungere al:										Dopo cinque anni al massimo di permanenza nel grado			Quando si verifica la vacanza nel grado superiore
31 dicembre 1936 . . .	29	6	59	13	7	123	36	17	2		6	2	
31 dicembre 1937 . . .	29	10	63	39	10	135	79	(1) 43	2		6	1	
31 dicembre 1938 . . .	32	5	64	16	(3) 8	135	35	(2) 17	3		6	(5) 3	
31 dicembre 1939 . . .	33	6	64	16	(6) 7	135	35	16	3		6	1	
31 dicembre 1940 . . .	32	(4) 5	64	16	4	135	35	16	3		6	2	
31 dicembre 1941 . . .	31	(4) 5	64	15	4	135	35	15	3		6	1	
31 dicembre 1942 . . .	31	6	64	16	6	135	35	16	3		6	2	
31 dicembre 1943 . . .	31	5	64	16	5	135	35	16	3		6	1	
31 dicembre 1944 . . .	31	5	64	16	5	135	35	16	3		6	2	
31 dicembre 1945 . . .	31	6	64	15	6	135	35	15	3		6	1	
31 dicembre 1946 . . .	31	5	64	16	5	135	35	16	3		6	2	
31 dicembre 1947 . . .	31	5	64	16	5	135	35	16	3		6	1	
31 dicembre 1948 . . .	31	6	64	16	6	135	35	16	3		6	2	

(1) Di cui 4 ad aumento organico dei generali di divisione. — (2) Di cui 1 ad aumento organico dei generali di divisione. — (3) Di cui 3 ad aumento organico dei generali di corpo d'armata. — (4) Di cui 1 a diminuzione organico dei generali di corpo d'armata. — (5) Di cui 1 ad aumento organico dei generali di divisione. — (6) Di cui 1 ad aumento organico dei generali di corpo d'armata.

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per la guerra
MUSSOLINI

Carabinieri Reali (Ruolo comando). TABELLA N. 3

ANNI	COLONNELLI				TEN. COLONNELLI				MAGGIORI				CAPITANI				SUBALTERNI			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo M	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:																				
31 dicembre 1936	24	5	2	—	82	16	5	—	115	27	16	—	426	60	(4)36	—	467	61	60	23
31 dicembre 1937	24	5	1	—	82	16	5	—	118	27	16	—	426	60	(5)30	—	453	61	60	47
31 dicembre 1938	25	7	3	—	83	14	(1)8	3	135	21	(2)15	4	402	(3)70	(6)38	6	448	46	46	41
31 dicembre 1939	25	6	1	—	83	13	6	3	143	20	13	4	402	43	(7)28	6	442	44	43	38
31 dicembre 1940	25	6	2	—	83	13	6	3	143	20	13	4	402	43	20	6	442	44	43	44
31 dicembre 1941	25	6	1	—	83	13	6	3	143	20	13	4	402	43	20	6	442	44	43	44
31 dicembre 1942	25	6	2	—	83	13	6	3	143	20	13	4	402	43	20	6	442	44	43	44
31 dicembre 1943	25	6	1	—	83	13	6	2	143	20	13	3	402	43	20	6	442	44	43	44
31 dicembre 1944	25	6	2	—	83	13	6	2	143	20	13	3	402	43	20	6	442	44	43	44
31 dicembre 1945	25	6	1	—	83	13	6	2	143	20	13	3	402	43	20	6	442	44	43	44
31 dicembre 1946	25	6	2	—	83	13	6	2	143	20	13	3	402	43	20	6	442	44	43	44
31 dicembre 1947	25	6	1	—	83	13	6	2	143	20	13	3	402	43	20	6	442	44	43	44
31 dicembre 1948	25	6	2	—	83	13	6	2	143	20	13	3	402	43	20	6	442	44	43	44

(1) Di cui 1 ad aumento organico dei colonnelli. — (2) Di cui 1 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (3) Di cui 24 a diminuzione organico dei capitani. — (4) Di cui 9 ad aumento organico dei maggiori. — (5) Di cui 3 ad aumento organico dei maggiori. — (6) Di cui 17 ad aumento organico dei maggiori. — (7) Di cui 8 ad aumento organico dei maggiori.

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per la guerra
MUSSOLINI

REGIO DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1939-XVII, n. 322.

Abrogazione dell'art. 11 del Regio decreto-legge 11 dicembre 1927, n. 2380, riguardante le promozioni per merito straordinario degli appartenenti al Corpo degli agenti di P. S.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 11 dicembre 1927, n. 2380;

Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di P. S. approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di modificare le disposizioni vigenti per le promozioni per merito straordinario degli appartenenti al Corpo degli agenti di P. S.;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno e per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 11 del R. decreto-legge 11 dicembre 1927, n. 2380 è abrogato.

Resta di conseguenza abrogato il 2° comma dell'art. 47 del regolamento per il Corpo degli agenti di P. S. approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il DUCE, Ministro per l'interno, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 150 — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1939-XVII, n. 323.

Aumento dell'organico del Corpo degli agenti di P. S. e di quello del personale di gruppo A dell'Amministrazione della P. S.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, convertito in legge con la legge 25 marzo 1926, n. 742, relativo alla costituzione del Corpo degli agenti di P. S.;

Visto il R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che approva il regolamento per il Corpo degli agenti di P. S.;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1902, convertito in legge con la legge 30 dicembre 1937, n. 2496, apportante aumento all'organico del Corpo degli agenti di P. S.;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1938, n. 14, convertito in legge con la legge 7 aprile 1938, n. 470, sul riordinamento del Ruolo del personale di gruppo *A* dell'Amministrazione di P. S.;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1887, che istituisce la specialità « agenti interpreti di lingue estere » nell'organico del Corpo degli agenti di P. S.;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di apportare un ulteriore aumento all'organico del Corpo degli agenti di P. S. ed a quello del personale di gruppo *A* dell'Amministrazione della P. S.;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno e per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La forza organica del Corpo agenti di P. S. è elevata a 19.100 unità a decorrere dall'esercizio finanziario 1938-1939 ed a 20.000 unità a decorrere dall'esercizio finanziario 1940-1941.

In dipendenza di tali aumenti alla tabella organica in vigore sono sostituite le seguenti:

A) a decorrere dalla data di attuazione del presente decreto:

Marescialli di 1ª classe	n.	780
Marescialli di 2ª e 3ª classe	»	1.234
Brigadieri	»	1.176
Vicebrigadieri	»	1.419
Guardie scelte	»	2.380
Guardie	»	11.624
Allievi	»	487
Totale	n.	19.100

B) a decorrere dal 1° luglio 1940:

Marescialli di 1ª classe	n.	798
Marescialli di 2ª e 3ª classe	»	1.268
Brigadieri	»	1.230
Vicebrigadieri	»	1.495
Guardie scelte	»	2.538
Guardie	»	12.166
Allievi	»	505
Totale	n.	20.000

Art. 2.

Il ruolo organico del personale di gruppo *A* dell'Amministrazione della P. S. è sostituito dal presente:

Ufficiali di P. S. (gruppo *A*):

Grado		N. dei posti
5°	Questori di 1ª classe e ispettori generali di 1ª classe	60
6°	Questori di 2ª classe e ispettori generali di 2ª classe	83
7°	Vice questori	81
7°	Commissari capi	145
8°	Commissari	474
9°	Commissari aggiunti	504
10°	Vice commissari	472
11°	Vice commissari aggiunti	
	Totale	1.819

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stanziare nel bilancio del Ministero dell'interno i fondi occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il DUCE, Ministro Segretario di Stato per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 149. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 febbraio 1939-XVII, n. 324.

Modificazioni alla legge 10 giugno 1937-XV, n. 1535, concernente l'esecuzione di opere pubbliche in Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1535, concernente l'esecuzione di opere pubbliche nelle città di Zara e di Ferrara;

Visto il R. decreto 29 luglio 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1938-XVI, registro 17, foglio 130, con il quale è stato approvato il piano generale per il risanamento del rione S. Romano, nonchè il piano di sistemazione di una limitata zona della regione Arianova nella città di Ferrara;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di dettare norme integrative per l'esecuzione del piano regolatore generale approvato con il su citato R. decreto 29 luglio 1938-XVI;

Ritenuta altresì la urgente ed assoluta necessità di modificare gli articoli 2 e seguenti della su citata legge 10 giugno 1937-XV, n. 1535;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, con cui viene conferita al DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 2 e 8 del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2417, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1535, compresa la erogazione del contributo statale nella misura e nei modi ivi determinati, sono estese alle opere integrative introdotte nel piano generale di risanamento del rione di S. Romano in Ferrara ancorchè non comprese nel perimetro di cui all'art. 2 della citata legge,

nonchè alle opere comprese nel piano di sistemazione di una limitata zona nella regione di Arianova della stessa città, quali risultano dalle tre planimetrie rispettivamente in iscala 1:5000; 1:1000, 1:500 a firma dell'architetto F. Di Fausto, allegate al su citato R. decreto 29 luglio 1938-XVI.

Le tasse di registro e di trascrizione ipotecaria sugli atti di trapasso di immobili al comune di Ferrara per espropriazioni od acquisto degli immobili compresi nelle opere integrative di risanamento del rione di S. Romano, sono stabilite in misura fissa di L. 20 per ogni atto e per ogni trascrizione.

Art. 2.

Il comma 3° dell'art 3 della legge 1° giugno 1937-XV, n. 1535, viene così sostituito:

« L'indennità di espropriazione per le suddette opere di piano regolatore sarà determinata sulla media del valore venale e di quello dedotto dall'imponibile, se trattasi di fabbricato, ovvero dall'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso di 3,66 se trattasi di terreni, capitalizzato ad un tasso variabile dal 3,50 % al 7 %, sempre che il valore dedotto dall'imponibile, o dall'estimo catastale, non superi quello venale. In caso contrario l'indennità di espropriazione sarà costituita dallo stesso valore venale.

« Nella determinazione del valore venale, dovrà tenersi conto del puro valore normale di scambio dell'immobile ed escludersi qualsiasi coefficiente di valore, in più o in meno, che direttamente o indirettamente, mediatamente o immediatamente, dipenda o consegua dall'adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano ».

Art. 3.

Con il su citato R. decreto 29 luglio 1938-XVI concernente l'approvazione del piano generale di risanamento del rione S. Romano di Ferrara s'intende approvato anche il regolamento tecnico di esecuzione giusta il testo che, vistato d'ordine Nostro dal Ministro proponente ed unito al presente decreto, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 132. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 febbraio 1939-XVII, n. 325.

Approvazione del piano regolatore generale di massima edilizio di Vercelli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di approvare il piano regolatore generale di massima edilizio della città di Vercelli;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, con cui viene conferita al DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano generale di massima regolatore edilizio della città di Vercelli adottato con deliberazione del podestà 17 ottobre 1933-XI, limitatamente alla sistemazione interna circoscritta dalla seguente linea periferica: la linea ferroviaria Milano-Torino e la Vercelli-Casale, la via Marcello Prestinari, il corso S. Martino, la piazza Cesare Battisti, la via Massaua, il viale della Rimembranza, la via Calatafimi e il corso del Canal Cervetto.

Il detto piano è stato esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza della assemblea generale del 28 luglio 1938-XVI.

Un esemplare di tale piano costituito da una planimetria in iscala da 1:1000, (sei fogli) munito del visto del Ministro per i lavori pubblici sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Con l'approvazione del piano regolatore di massima vengono fissate le direttive e determinati i criteri generali secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati di esecuzione.

Il comune di Vercelli provvederà alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle varie zone ed opere, comprendenti la planimetria particolareggiata della zona e l'elenco delle proprietà soggette ad espropriazioni od a vincolo.

Ove le zone considerate siano prossime agli impianti ferroviari il Comune in sede di redazione dei relativi piani particolareggiati dovrà prendere accordi con l'Amministrazione ferroviaria per riservare a quest'ultima le aree occorrenti per l'ampliamento della stazione.

I piani particolareggiati di esecuzione di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

La pubblicazione dei piani particolareggiati sarà effettuata per opera del comune di Vercelli a mano a mano che se ne presenti la opportunità e se ne preveda la prossima realizzazione.

La imposizione del vincolo ed i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla data della pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato.

L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sarà data con Regio decreto su proposta del Ministro per i lavori pubblici sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità e con il Ministro per l'educazione nazionale per quanto riguarda la tutela monumentale paesistica ed artistica.

Art. 3.

Per la occupazione delle aree private necessarie all'esecuzione del piano regolatore, il Comune procederà in confronto dei rispettivi proprietari a norma delle disposizioni del presente decreto e di quelle della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali o beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorve-

glianza delle autorità pubbliche, saranno prese dal comune di Vercelli preventivi accordi tecnici e finanziari con le Amministrazioni competenti.

Art. 4.

Il Comune è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, la occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se, o meno, intendano essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà singolarmente, se proprietari della intera zona, o riuniti in Consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie, che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano ed alle disposizioni del regolamento edilizio e di igiene vigenti nel Comune stesso.

Gli inviti di cui al presente articolo saranno a cura del Comune notificati ai proprietari interessati nella forma delle citazioni secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali o comunque individuati con i normali mezzi di indagine.

Art. 5.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore.

La indennità dovuta ai proprietari degli immobili che il Comune esproprierà per l'attuazione del piano regolatore edilizio e di ampliamento di cui agli articoli precedenti sarà determinata sulla media del valore venale e di quello dedotto dall'imponibile se si tratta di fabbricati, ovvero dell'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso del 3,66, se si tratta di terreni, capitalizzato ad un saggio variabile dal 3,50 % al 7 %, sempre che il valore dedotto dall'imponibile o dall'estimo catastale, non superi quello venale. In caso contrario l'indennità di espropriazione sarà costituita dallo stesso valore venale.

Nella determinazione del valore venale dovrà tenersi conto del puro valore normale di scambio degli immobili ed escludersi qualsiasi coefficiente di valore in più o in meno che, direttamente o indirettamente, mediatamente o immediatamente, dipenda o consegua dall'adozione approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

Nel determinare le indennità per i miglioramenti e le spese fatte dopo la pubblicazione del piano i periti dovranno attenersi alle norme dell'art. 13.

Art. 6.

Per la esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato il Comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del Prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 7.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il Prefetto della provincia di Vercelli in seguito a richiesta del comune di Vercelli dispone perchè in contraddittorio col Comune stesso e con i proprietari espropriandi venga formato lo stato di consistenza ed in base ai criteri di valutazione di cui al precedente articolo, sentito il parere dell'Ufficio tecnico erariale di Novara, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nelle forme delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione delle indennità il Prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo della indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito l'espropriante dovrà richiedere al Prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a*) del presente articolo;

d) tale decreto del Prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati.

La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennità come sopra determinata;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma *d*) del presente articolo senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma *e*) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti del precedente articolo del presente decreto.

Art. 8.

Il comune di Vercelli è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati della esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore contributi di miglioria nei limiti e con le forme previste dal testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 9.

I proprietari delle nuove costruzioni, le quali devono essere dotate di portici, hanno l'obbligo, senza indennizzo di sorta, di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche vie i portici stessi, oltre i contributi suindicati.

Art. 10.

È vietato procedere a lottizzazione di terreni a scopo edilizio fuori del piano regolatore edilizio e di ampliamento senza permesso dell'autorità comunale che avrà facoltà di concederlo solo nel caso in cui il progetto di lottizzazione non sia in contrasto con i criteri di massima da esso adottati per l'ulteriore sviluppo della città e solo quando l'interessato assuma, con idonee garanzie, l'obbligo di procedere a proprie spese all'impianto di pubblici servizi (acque, fognatura, illuminazione, mezzi di trasporto in comune) su progetti approvati dal Comune e da eseguirsi sotto la vigilanza del medesimo.

Art. 11.

Gli atti di trapasso di immobili al comune di Vercelli per la espropriazione e l'acquisto di immobili occorrenti per la esecuzione del piano regolatore generale approvato con il presente decreto sono soggetti alla imposta fissa di registro di L. 20 ed inoltre all'imposta fissa di trascrizione ipotecaria di L. 20 per ogni trasferimento.

Il beneficio fiscale previsto nel precedente comma del presente articolo è limitato agli atti e contratti indicati nel comma stesso, posti in essere entro il termine di dieci anni a decorrere dal presente decreto e riflettenti gli immobili soggetti ad esproprio e compresi nella zona del piano avente carattere di risanamento igienico, zona circoscritta dalla seguente linea periferica: corso Carlo Alberto - via Dante Alighieri - via Galileo Ferraris - piazza Cavour - via Vincenzo Gioberti - via Antonio Borgogna - via Amedeo Bodo e via Rodolfo Gattinara di Zubiena.

Art. 12.

Con Regio decreto promosso dal Ministro per i lavori pubblici e previa l'osservanza della procedura stabilita nell'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, potranno essere approvate le parziali modificazioni del piano che, nel corso della sua attuazione, il Comune riconoscerà opportune.

Art. 13.

Il presente piano di massima non ha limiti di durata.

Per l'esecuzione dei piani particolareggiati è assegnato il termine di anni dieci dalla pubblicazione del decreto di approvazione.

Nella deliberazione podestarile di adozione del piano particolareggiato dovrà essere indicato il termine entro il quale dovranno completarsi le espropriazioni.

Tale termine decorrerà dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione. Anche dopo l'approvazione dei piani particolareggiati sarà consentito ai proprietari colpiti dal piano la esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.

Il Comune potrà anche consentire opere che eccedano la conservazione e la manutenzione a suo esclusivo giudizio.

In tal caso delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo della indennità di esproprio deducendone la quota di deprezzamento.

Art. 14.

In quanto non disposto o modificato col presente decreto valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il presente decreto sara presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 133. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1939-XVII, n. 326.

Istituzione di una Divisione speciale di polizia per il comune di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, relativo alla costituzione di un Corpo di agenti di P.S.;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1925, n. 1846, relativo alla istituzione di un Corpo speciale di polizia per la Capitale;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 146, relativo all'inquadramento nel ruolo dei funzionari di P.S. degli ufficiali della Divisione speciale di polizia della Capitale;

Visto il R. decreto 24 settembre 1931, n. 1234, che approva i ruoli organici del personale della P.S.;

Visto il R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che approva il regolamento per il Corpo degli agenti di P.S.;

Visto il R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 681, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1935, n. 2318, col quale venne aumentato l'organico degli agenti di P.S. di mille unità;

Visto il R. decreto-legge 9 marzo 1936, n. 472, convertito in legge con la legge 4 giugno 1936, n. 1185, relativo alla istituzione di una Divisione speciale di polizia nella città di Napoli;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1508, relativo all'aumento di n. 125 unità nell'organico delle guardie scelte di P.S.;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1872, concernente variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione di P.S.;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1902, concernente l'aumento di mille unità nell'organico del Corpo degli agenti di P.S.;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1938, n. 14, convertito in legge con la legge 7 aprile 1938, n. 470 sul riordinamento del Ruolo del personale di gruppo *A* dell'Amministrazione della P.S.;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1887, concernente la istituzione di una specialità interpreti di lingue estere nel Corpo degli agenti di P.S.;

Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 323, concernente aumento della forza organica del Corpo agenti di P.S. e del ruolo organico del personale di gruppo *A* dell'Amministrazione della P.S.;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla istituzione di una Divisione speciale di polizia per il comune di Palermo;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno e per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Corpo dei vigili urbani del comune di Palermo è soppresso.

Tutti i servizi di polizia urbana e di viabilità, ora disimpegnati nel comune di Palermo dal Corpo predetto, vengono affidati al Corpo degli agenti di P.S.

Art. 2.

Gli organici del Corpo degli agenti di P.S. fissati con l'art. 1 del R. decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 323, sono aumentati nei vari gradi delle seguenti unità:

Marescialli di 1ª classe	n.	3
Marescialli di 2ª e 3ª classe	»	11
Brigadieri	»	23
Vicebrigadieri	»	27
Guardie scelte	»	10
Guardie	»	316
Allievi	»	10
Totale . . .	n.	400

Art. 3.

Nel comune di Palermo è istituita una Divisione speciale del Corpo degli agenti di P.S., cui sono affidati i servizi di pubblica sicurezza in genere, nonchè tutti i servizi di polizia urbana e di viabilità disimpegnati dai vigili urbani del Corpo soppresso.

Il Ministero dell'interno — nei limiti di 15 ufficiali e di 400 unità, tra sottufficiali e guardie — secondo le necessità del servizio stabilirà di quali Reparti di agenti di P.S. dovrà essere costituita tale Divisione speciale e la forza organica di ciascuno di essi, anche per quanto riguarda il numero dei funzionari da adibirsi al comando dei Reparti stessi.

Art. 4.

I sottufficiali e vigili appartenenti al soppresso Corpo dei vigili urbani di Palermo, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, possono far domanda di ammissione nel Corpo degli agenti di P.S.

Coloro che siano iscritti al P.N.F. ed in possesso dei necessari requisiti da riconoscersi da una speciale Commissione nominata dal Ministro per l'interno, passeranno a far parte del Corpo agenti di P.S.

Ad essi saranno assegnati i gradi che la Commissione stessa riterrà, a giudizio insindacabile, di conferire loro in relazione a quello da ciascuno ricoperto nel Corpo di provenienza, grado che non potrà essere superiore a quello già rivestito, o che importi per stipendio o paga, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia, trattamento complessivo superiore a quello fruito ai medesimi titoli, nè potranno eccedersi i limiti dei posti vacanti nei singoli gradi.

Per quanto riguarda l'inquadramento, il personale dichiarato idoneo prenderà posto nell'attuale ruolo di ciascun grado del Corpo agenti di P.S. immediatamente dopo l'ultimo inscritto, seguendo l'ordine di anzianità nel ruolo di provenienza.

Contro le decisioni della Commissione suddetta non è ammesso alcun gravame.

Coloro che all'atto della soppressione del Corpo dei vigili urbani prestino servizio nel Corpo stesso in qualità di allievi potranno essere, se in possesso dei prescritti requisiti, assunti quali allievi guardie di P.S. Coloro che saranno nominati guardie conseguiranno il trattamento economico e di carriera stabilito dal regolamento pel Corpo agenti di P.S. mentre i non idonei saranno licenziati ed avranno diritto solo alla liquidazione delle eventuali indennità previste dal regolamento municipale, e non alla liquidazione della indennità di buonuscita stabilita nel presente decreto all'art. 5.

Art. 5.

Gli appartenenti al soppresso Corpo dei vigili urbani di Palermo che non intendano far passaggio nel Ruolo degli ufficiali di P.S. o nel Corpo degli agenti di P.S. o dei quali non sia stata accolta la domanda di passaggio, saranno ammessi a liquidare, a carico del bilancio del comune di Palermo o dell'Ente di previdenza a cui eventualmente fossero iscritti, la pensione o la indennità cui avessero eventualmente acquisito diritto a norma delle disposizioni in vigore.

Agli stessi sarà, inoltre, concessa una indennità di buonuscita pari a tre mensilità di salario, se aventi diritto a pensione, e pari a cinque mensilità di salario, se aventi diritto soltanto ad indennità.

A coloro che non abbiano acquisito diritto nè a pensione nè ad indennità, sarà concessa una indennità di buonuscita pari ad una mensilità di salario per il primo anno o frazione di anno di servizio ed a mezza mensilità per ogni anno successivo.

I periodi di servizio successivi al primo anno saranno, agli effetti delle indennità di buonuscita, calcolati per anni interi, soltanto quando siano superiori a sei mesi.

Le indennità di buonuscita suddette faranno carico al bilancio del comune di Palermo.

Art. 6.

Il personale già appartenente al soppresso Corpo dei vigili urbani di Palermo, il quale avrà fatto passaggio nel ruolo degli ufficiali di P.S. o nel Corpo degli agenti di P.S., liquiderà, a suo tempo, la pensione con le norme rispettivamente in vigore per gli ufficiali di P.S. o per il Corpo degli agenti di P.S. conservando, però, per la quota parte di pensione riferentesi agli anni di servizio prestati alle dipendenze del Comune, il diritto a quello eventuale migliore trattamento che sarebbe spettato secondo il regolamento comunale in vigore.

La spesa per tali pensioni farà carico al bilancio del comune di Palermo per la quota parte corrispondente agli anni di servizio prestati alle dipendenze del Comune stesso ed al bilancio del Ministero dell'interno per la quota parte corrispondente al successivo servizio.

Il personale, invece, che risulti inscritto alla Cassa di previdenza dipendenti Enti locali, liquiderà anch'esso, a suo tempo, la pensione con le norme in vigore per il Corpo degli agenti di P.S., salvo riparto delle quote proporzionali, per il servizio prestato alle dipendenze del comune di Palermo e dello Stato, fra la Cassa di previdenza e il Ministero dell'interno.

Nei casi contemplati dal comma precedente, come pure in quelli previsti dall'art. 6, comma 3°, del R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 472, qualora, secondo l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, il complessivo servizio utile non dia diritto a pensione ma ad una indennità per una volta tanto, la Cassa liquiderà soltanto — con le proprie norme — la quota proporzionale al servizio prestato con iscrizione alla Cassa medesima, in ragione della indennità calcolata in base al servizio complessivo, considerando il servizio reso allo Stato come prestato presso Ente con regolamento speciale di pensioni.

Art. 7.

Il ruolo organico degli ufficiali di P. S. (gruppo *A*) di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 323, è sostituito dal seguente:

Gruppo A

Grado		
5°	Questori ed ispettori generali di 1ª classe	n. 60
6°	Questori ed ispettori generali di 2ª classe	» 83
7°	Vice questori	» 82
7°	Commissari capi	» 146
8°	Commissari	» 476
9°	Commissari aggiunti	» 508
10°	Vice commissari	» 479
11°	Vice commissari aggiunti	
	Totale . . .	n. 1834

Art. 8.

E' in facoltà del Ministro per l'interno, previo giudizio insindacabile di apposita Commissione da lui nominata, di sistemare nel ruolo degli ufficiali di P.S. e nei limiti di un commissario e di quattro vice commissari o vice commissari aggiunti, gli ufficiali attualmente in servizio nel Corpo dei vigili urbani del comune di Palermo, che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Potranno però ottenere tale sistemazione soltanto quegli ufficiali che comprovino di essere inscritti al Partito Nazionale Fascista e che siano stati nominati, giusta le norme del regolamento organico e disciplinare del Corpo predetto, vice comandante ed ufficiali inferiori del Corpo stesso, a seguito di promozione o di regolare concorso ed abbiano rivestito la qualità di ufficiale del Regio esercito in servizio permanente effettivo o di complemento nelle armi combattenti.

Gli ufficiali che otterranno la richiesta sistemazione non potranno in ogni caso essere collocati in grado superiore a quello rivestito alla data di pubblicazione del presente decreto.

A tale effetto il grado di vice comandante viene considerato corrispondente a quello di commissario se l'ufficiale abbia prestato, alla data di sistemazione nel ruolo degli ufficiali di P.S., 18 anni di servizio effettivo in qualità di ufficiale nel Corpo dei vigili urbani del comune di Palermo e a quello di commissario aggiunto se abbia minore anzianità.

Gli altri ufficiali sono considerati di grado corrispondente a vice commissario od a vice commissario aggiunto, a seconda che contino, alla data della sistemazione anzidetta, rispettivamente più di cinque anni o meno di cinque di effettivo servizio quale ufficiale del ripetuto Corpo dei vigili.

Gli ufficiali predetti saranno nominati con anzianità iniziale nel nuovo grado come sopra conferito, andranno a prendere posto in ruolo immediatamente dopo l'ultimo funzionario dei gradi rispettivi, e dovranno compiere, nei gradi stessi, il periodo di esperimento di un anno.

Se al termine di tale periodo, valutabile a tutti gli effetti, essi saranno riconosciuti idonei, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione del personale di P.S., conseguiranno la nomina effettiva.

In caso contrario, saranno licenziati ed ammessi a fruire del trattamento previsto dall'art. 5 del presente decreto.

Art. 9.

La sistemazione dei provenienti dal soppresso Corpo dei vigili urbani del comune di Palermo, sia mediante passaggio nei ruoli degli ufficiali di P.S. o del Corpo degli agenti di P.S., sia mediante collocamento in quiescenza, dovrà essere effettuata entro tre mesi dalla data di scadenza del termine stabilito dai precedenti articoli 4 e 8 per la presentazione delle domande.

Art. 10.

I funzionari di P.S. da destinarsi alla Divisione speciale del Corpo agenti di P.S. di Palermo sono designati con provvedimento del Ministro per l'interno in numero non superiore a quindici.

Ad essi compete l'obbligo di provvedersi e di mantenere in efficienza la divisa stabilita per il corrispondente grado di ufficiale degli agenti di P.S., ed a tal fine viene corrisposta a ciascuno di essi l'indennità annua prevista dall'articolo 10 del R. decreto-legge 9 marzo 1936, n. 472.

L'incarico può essere sempre revocato.

Art. 11.

I provenienti dal soppresso Corpo dei vigili urbani di Palermo, ai quali, per effetto dell'ammissione nel Corpo degli agenti di P.S. spettasse un trattamento economico complessivo — a titolo di stipendio o paga; supplemento di servizio attivo; aggiunta di famiglia; indennità di caroviveri ai celibi; indennità di servizio speciale di P.S., valida agli effetti della pensione; indennità speciale di P. S., quota personale e quota famiglia per i soli sottufficiali di P.S. ammogliati; indennità di alloggio; indennità vestiario e soprassoldo speciale di P.S. — in misura inferiore a quello complessivamente goduto ai medesimi titoli, nonchè per indennità di grado, nel Corpo di provenienza, conserveranno la differenza a titolo di assegno personale, da riassorbire coi successivi aumenti nelle suindicate competenze.

Art. 12.

I provenienti dal soppresso Corpo dei vigili urbani di Palermo che entreranno a far parte del Corpo degli agenti di P.S. dovranno prestare giuramento con la formula di cui all'art. 10 del regolamento in vigore per il Corpo.

Coloro che, all'atto del passaggio nel Corpo degli agenti di P.S., non hanno ancora raggiunto nel Corpo dei vigili urbani tre anni di effettivo servizio, dovranno contrarre la ferma senza premio per il periodo occorrente a completare il triennio di servizio.

La Commissione, di cui all'art. 4 del presente decreto, potrà disporre che gli appartenenti al Corpo soppresso, i cui precedenti non risultassero completamente favorevoli, siano, previo giuramento, assunti in servizio nel Corpo agenti di P.S. in via di esperimento senza vincoli di ferma per il periodo di un anno. Scaduto tale periodo la Commissione prevista dall'art. 35 del vigente regolamento del Corpo si pronunzierà definitivamente sulla ammissibilità o meno alla ferma o rafferma secondo i casi.

Coloro che non saranno ammessi conserveranno il diritto alla pensione ed indennità previste nei precedenti articoli.

Art. 13.

I vigili urbani di Palermo ammessi nel Corpo agenti di P.S. e che avranno, all'atto del passaggio, compiuto tre anni di effettivo servizio e non superato il dodicesimo, saranno ammessi a contrarre rafferme triennali con premio secondo le norme in vigore per il Corpo degli agenti di P.S.

In base agli anni di effettivo servizio prestati nel Corpo di provenienza i vigili, che hanno ottenuto il passaggio nel Corpo agenti, saranno ammessi a contrarre la prima, la seconda o la terza rafferma ed alle rispettive scadenze sarà ad essi corrisposto, secondo le norme del regolamento pel Corpo agenti di P.S., il premio intero ad esse inerente o

tanti trentaseiesimi quanti sono i mesi di servizio maturati nel Corpo agenti.

In ogni caso tenuto conto dei premi di rafferma, eventualmente percepiti in precedenza, l'ammontare complessivo dei premi non potrà superare la somma di lire settemila al lordo della riduzione del doppio 12 %.

Per l'eventuale pagamento parziale del premio, in caso che l'agente cessi dal servizio, si osservano le norme degli articoli 14 e 15 del regolamento pel Corpo agenti di P.S.

Coloro che, all'atto dell'ammissione nel Corpo agenti avranno prestato un periodo di servizio superiore ai dodici anni ed inferiore ai ventuno, saranno ammessi a contrarre rafferme triennali senza premio, secondo le norme in vigore per il Corpo agenti.

Coloro che hanno compiuto nel Corpo dei vigili urbani ventuno anni di servizio, saranno ammessi a rafferma annuale senza premio secondo le norme in vigore per il Corpo degli agenti di P.S.

Art. 14.

Durante il periodo che intercede fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di sistemazione dei provenienti dal soppresso Corpo dei vigili urbani del comune di Palermo, mediante passaggio nei ruoli del Ministero dell'interno, o mediante collocamento in quiescenza, il personale seguiterà a godere del trattamento economico di cui è provvisto, a carico del comune di Palermo, salvo rimborso della spesa relativa da parte del Ministero dell'interno, dietro presentazione degli appositi stati nominativi, compilati dalla Amministrazione comunale e quietanzati dai singoli percipienti.

Le ritenute, giustificate da conti in sospeso per debiti vari, regolarmente accertati, verso il comune di Palermo e verso Enti ed Istituzioni pubbliche, che gravino sugli assegni del personale suddetto sistemato in ruolo, saranno continuate, a cura del Ministero dell'interno, sino alla estinzione dei debiti stessi.

Art. 15.

Le caserme, attualmente occupate nel comune di Palermo dai vigili urbani, passeranno in uso al Corpo degli agenti di P.S. senza che sia dovuto alcun compenso da parte dell'Amministrazione dell'interno al Comune interessato.

Qualora le caserme mancassero, o non fossero sufficienti per alloggiare tutti gli agenti di pubblica sicurezza, che verranno adibiti, in sostituzione dei vigili urbani, al servizio di polizia urbana e di viabilità, di cui nei precedenti articoli, i fitti dei fabbricati da assumersi concorreranno a determinare la variazione del contributo, di cui al secondo comma del successivo art. 17.

Le norme, contenute nei comma precedenti, si applicano anche per quanto riguarda l'accasermamento degli agenti di pubblica sicurezza adibiti, in sostituzione dei vigili urbani, al servizio di polizia urbana e di viabilità nella città di Napoli, e pertanto l'art. 15 del R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 472, resta modificato nei sensi suesposti.

Art. 16.

Il comune di Palermo cederà al Corpo degli agenti di P.S. tutte le biciclette, motociclette, automezzi, telefoni, armi e buffetterie, ed in genere il materiale di equipaggiamento e vestiario attualmente in dotazione al soppresso Corpo dei vigili urbani, senza diritto ad alcun compenso da parte dell'Amministrazione dell'interno.

Art. 17.

Il comune di Palermo verserà, per i servizi di polizia urbana e di viabilità, che saranno assunti dal Corpo degli agenti di P.S., è per il mantenimento in genere del Corpo dei vigili urbani, dal giorno dell'andata in vigore del presente decreto, il contributo annuo di L. 3.600.000.

La differenza tra detto contributo e l'effettivo ammontare delle spese pel mantenimento della Divisione speciale di polizia di Palermo — ivi compreso anche l'onere per le pensioni — sarà assunta a carico dello Stato.

Il comune di Palermo sarà però tenuto a corrispondere, in proporzione all'entità del servizio disimpegnato dal Corpo degli agenti di P.S., la maggiore spesa eventualmente occorrente per aumento di organici e per incremento dei servizi di polizia urbana e di viabilità. Alla conseguente variazione di contributo verrà provveduto con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze e sentita l'Amministrazione comunale interessata.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stanziare nel bilancio dell'interno i fondi occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 18.

Il Governo del Re è autorizzato ad includere nel regolamento del Corpo degli agenti di P.S. le norme necessarie per l'applicazione del presente decreto ed a modificare il regolamento stesso nelle parti in cui sarà ritenuto necessario.

Fino alle modifiche, di cui al precedente comma, tutte le disposizioni del vigente regolamento per il Corpo, approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, sono applibili agli appartenenti al soppresso Corpo dei vigili urbani di Palermo ammessi nel Corpo agenti di P.S., in quanto non contrastino con il presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il DUCE, Ministro Segretario di Stato per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 151. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 febbraio 1939-XVII, n. 327.

Trattamento economico del personale militare dei Corpi d'armata del Regio esercito metropolitano dislocati permanentemente in Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, e le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi, le paghe giornaliere e gli assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928-VII, n. 3458, e le successive modificazioni;

Visto il regolamento al testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi, le paghe giornaliere e gli assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 23 giugno 1930-VIII, n. 983, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2505, concernente il trattamento degli ufficiali del Regio esercito che prestano in colonia servizio di carattere militare, e le successive modificazioni;

Visto l'ordinamento militare per i Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, approvato con R. decreto 3 settembre 1926-IV, n. 1608, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 ottobre 1935-XIII, n. 1970, concernente la indennità di equipaggiamento agli ufficiali e sottufficiali destinati in Africa Orientale;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1930-IX, n. 1926, recante norme relative all'arredamento degli alloggi non considerati di servizio nelle Colonie;

Visto il R. decreto 18 aprile 1934-XII, n. 855, che reca modifiche al R. decreto 22 dicembre 1930-IX, n. 1926, sul trattamento al personale civile e militare che fruisce in Colonia di alloggi non considerati di servizio;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire il trattamento economico del personale militare dei Corpi d'armata del Regio esercito metropolitano dislocati permanentemente in Libia;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale militare appartenente ai Corpi d'armata del Regio esercito metropolitano dislocati permanentemente in Libia spettano gli assegni e le indennità tutte dei pari grado di quel Regio corpo di truppe coloniali, salvo le varianti stabilite dal presente decreto.

I decreti governatoriali riguardanti il personale dei Corpi d'armata metropolitani dislocati in Libia sono sottoposti al visto e alla registrazione presso gli organi di controllo del Regno, ai quali saranno rimessi per il tramite del Ministero della guerra.

Art. 2.

Ai generali di corpo d'armata e di divisione spetta l'indennità di equipaggiamento coloniale nella misura indicata nell'art. 2 del R. decreto 4 ottobre 1935-XIII, n. 1970, fermo restando per gli ufficiali di grado inferiore il disposto dell'art. 2 del R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2505, integrato dal R. decreto 18 aprile 1935-XIII, n. 1085.

Art. 3.

Ai graduati e militari di truppa dei predetti Corpi d'armata, in servizio di leva, è dovuta, in luogo della paga coloniale, la paga del Regno, ferma restando la corresponsione del soprassoldo coloniale stabilito per i pari grado del Regio corpo di truppe coloniali della Libia.

Art. 4.

Al personale militare dei Corpi d'armata in parola non è dovuta l'indennità per la conoscenza delle lingue locali, l'indennità di carica speciale e i premi di arruolamento e di rafferma spettanti al personale del Regio corpo di truppe coloniali della Libia. Non è altresì dovuto il supplemento dell'assegno giornaliero previsto dall'art. 45 del R. decreto 3 settembre 1926-IV, n. 1608, per i sottufficiali e i militari di truppa del Regio corpo stesso, addetti ai reparti indigeni.

Resta, peraltro, salvo il diritto ai premi di ferma e di rafferma stabiliti per il personale del Regio esercito metropolitano.

Art. 5.

L'assegno per spese di rappresentanza è corrisposto, ai soli ufficiali che ne hanno diritto nel Regno, in misura doppia di quella prevista per i servizi metropolitani.

Però agli ufficiali dei Corpi d'armata metropolitani incaricati delle funzioni di comandanti di presidio, in luogo di ufficiali del Regio corpo truppe coloniali, l'assegno predetto è corrisposto nella misura prevista dall'art. 2 del decreto Ministeriale 3 giugno 1924-II, concernente la fissazione di alcune indennità coloniali.

Art. 6.

L'indennità per spese di alloggio è dovuta esclusivamente al personale e con le modalità di cui all'art. 33 del testo unico approvato col R. decreto 31 dicembre 1928-VII, n. 3458.

Art. 7.

Per i servizi e posizioni speciali sono, di massima, corrisposte le indennità ed i soprassoldi stabiliti per il personale nazionale del Regio corpo.

Sono invece corrisposti le indennità ed i soprassoldi stabiliti dal personale del corpo d'armata del Regio esercito metropolitano, non contemplati dalle disposizioni vigenti per il Regio corpo.

Non è consentito per la stessa persona il cumulo di due o più indennità o soprassoldi per servizi e posizioni speciali.

Art. 8.

Per le licenze valgono le norme del Regno per il personale in servizio di leva o che conti comunque meno di due anni di servizio continuativo. Le spese del viaggio sino al porto di sbarco nel Regno e viceversa (vitto di bordo compreso) sono a carico dell'Amministrazione, anche quando, per le disposizioni vigenti nel Regno, dovrebbero essere sostenute dagli interessati. Per le brevi licenze le spese di viaggio sino al porto di sbarco nel Regno e viceversa (vitto di bordo compreso) sono a carico dell'Amministrazione per una sola volta durante tutto il servizio di leva.

Per il restante personale valgono le norme vigenti per i pari grado del Regio corpo vincolati con ferma o rafferma coloniale.

Art. 9.

Le razioni foraggio e l'indennità cavalli sono regolate esclusivamente dalle norme del Regno.

Art. 10.

Alla provvista dei mobili occorrenti ai fini dell'attuazione, per gli ufficiali e sottufficiali con famiglia dei Corpi d'armata dislocati in Libia, delle disposizioni dei Regi decreti 22 dicembre 1930-IX, n. 1926 e 18 aprile 1934-XII, n. 855, provvede il Ministero della guerra con apposito stanziamento di fondi al titolo II, categoria II, del proprio bilancio.

Art. 11.

La corresponsione al personale militare dei corpi d'armata dislocati in Libia del trattamento stabilito dagli articoli 2 e 3 del R. decreto 18 marzo 1929-VII, n. 394, è limitata al 31 agosto 1940-XVIII.

Art. 12.

Il presente decreto ha vigore dal 1° maggio 1937-XV, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 142. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1939-XVII, n. 328.
Assunzione in ruolo di candidati idonei a cattedre di Istituti d'istruzione media.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 9 dicembre 1926-V, n. 2480;
Veduto l'art. 1 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduta la legge 22 aprile 1932-X, n. 490;
Veduto il R. decreto 18 luglio 1932-X, n. 1045;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di coprire una parte delle numerose cattedre vacanti nelle scuole medie, classiche, scientifiche e magistrali e nelle scuole medie tecniche;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a nominare nei ruoli del personale insegnante delle scuole medie, classiche, scientifiche e magistrali e delle scuole tecniche, coloro che nei concorsi a cattedre, espletati negli anni 1936-XIV, 1937-XV e 1938-XVI, abbiano conseguito almeno due idoneità agli effetti della cattedra, purchè una delle due idoneità sia con votazione di almeno otto decimi.

Nel caso di idoneità in concorsi per cattedre di diverso tipo la nomina sarà fatta per la cattedra ai fini della quale sia stata conseguita la votazione di almeno otto decimi. Le graduatorie per le singole cattedre saranno compilate in base alla votazione più alta; quando si verifichino condizioni di parità si applicano le vigenti disposizioni che stabiliscono i criteri di preferenza.

Le nomine avranno luogo dopo quelle dei vincitori dei concorsi, fino a quelli autorizzati per l'anno XVII e nei limiti dei posti vacanti. Si osserveranno le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 829.

Qualora nei singoli ruoli degli insegnanti non vi fossero le necessarie vacanze per conferire tutte le nomine, sarà data preferenza a coloro che abbiano riportato le due idoneità in concorsi a cattedre dello stesso tipo.

Le nomine degli idonei eccedenti la disponbilità dei posti alla data prevista dalle disposizioni sopra citate potranno a mano a mano essere disposte con effetto dalla formazione delle necessarie vacanze.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, coloro che si trovino nelle condizioni previste dal decreto stesso dovranno presentare domanda, corredata di tutti i documenti di rito richiesti per i concorsi a cattedre nelle scuole medie, al Ministero dell'educazione nazionale, Direzione generale delle Accademie, delle Biblioteche, degli Affari generali e del Personale - Uffici concorsi Scuole medie.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservalo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 156. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1939-XVII, n. 329.
Aumento del contributo statale a favore dell'Istituto di studi romani, in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2307, con la quale veniva determinato il contributo annuo statale a favore dell'Istituto di studi romani;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ad aumentare il contributo statale a favore dell'Istituto predetto;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'annuo contributo dello Stato, stanziato nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale a favore dell'Istituto di studi romani in Roma (cap. 117 del corrente esercizio finanziario), è fissato in L. 400.000 con effetto dal 1° gennaio 1939-XVII.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare nello stato di previsione suddetto le occorrenti variazioni.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 145. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1939-XVII, n. 330.
Disposizioni per il personale assistente delle Regie università e degli Istituti scientifici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto-legge 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 73;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare alcune disposizioni per il personale assistente delle Università e degli Istituti scientifici;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Coloro che ai sensi dell'art. 13 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 73, siano inclusi negli elenchi dei vincitori dei concorsi all'ufficio di aiuto od assistente nelle Università e negli Istituti superiori, possono ottenere la nomina così a posti per l'insegnamento cui il concorso si riferisce come a posti per altro insegnamento ritenuto parte del primo o ad esso corrispondente.

Art. 2.

Ai posti di aiuto e di assistente nelle Università e negli Istituti superiori può provvedersi per trasferimento oltrechè nei casi contemplati nell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, anche quando trattisi di cattedra affine a quella cui l'aiuto od assistente sia addetto da almeno due anni in qualità di ordinario.

Art. 3.

I posti di ruolo di aiuto ordinario, qualora non siano conferiti direttamente per pubblico concorso ai sensi degli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 73, possono essere attribuiti, previa proposta del professore ufficiale della materia, a coloro che per la disciplina stessa abbiano prestato servizio in qualità di assistente per un periodo non inferiore a tre anni, di cui almeno uno in qualità di assistente ordinario.

Art. 4.

Il numero degli aiuti ed assistenti volontari che, ai sensi dell'art. 135 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, possono esser nominati presso ciascun Istituto, non può essere superiore al doppio degli aiuti ed assistenti di ruolo stabiliti in organico per l'Istituto stesso.

Il numero dei volontari potrà tuttavia esser triplo qualora i posti di aiuto ed assistente di ruolo siano inferiori ai cinque.

Art. 5.

I concorsi a posti di assistente negli Osservatori astronomici vengono giudicati da Commissioni composte di cinque membri, scelti dal Ministro per l'educazione nazionale tra i direttori degli Osservatori astronomici e i professori universitari di astronomia o di materia affine.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 154. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1939-XVII, n. 331.
Disposizioni concernenti gli ufficiali della M.V.S.N., giudici dei Tribunali militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2903, sulla costituzione dei Tribunali militari territoriali;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 4 maggio 1924-II, n. 760, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sulla composizione dei Tribunali militari nei giudizi a carico di appartenenti alla Milizia volontaria sicurezza nazionale;
Visti gli articoli 5 e 9 del R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931-IX, n. 919 che approva il nuovo ordinamento della Giustizia militare e le modifiche apportate con l'articolo 17 del R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447;
Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1524, convertito nella legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2361, che istituisce nella Milizia volontaria sicurezza nazionale il nuovo grado

di 1° seniore equiparato a quello di tenente colonnello nel Regio esercito, di capitano di fregata nella Regia marina e di tenente colonnello della Regia aeronautica;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100 sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per i giudizi nei confronti di ufficiali della Milizia volontaria sicurezza nazionale allorchè, nei casi stabiliti dalla legge, l'ufficiale della M.V.S.N. è chiamato a sostituire, nella composizione del Tribunale militare, il giudice del Regio esercito avente grado di tenente colonnello o colonnello, la sostituzione è fatta chiamando a far parte del Collegio come giudice, un ufficiale della Milizia volontaria sicurezza nazionale avente rispettivamente il grado di 1° seniore o di console.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 147. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1939-XVII, n. 332.
Disposizioni concernenti il personale di segreteria e subalterno del Consiglio di Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 24 marzo 1932-X, n. 270, concernente il riordinamento dei servizi di segreteria del Consiglio di Stato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella del personale di segreteria e subalterno del Consiglio di Stato, approvata con l'art. 1 della legge 24 marzo 1932-X, n. 270, è sostituita dalla seguente:

Grado	*Gruppo A.*	Numero dei posti
6°	Segretari di sezione di 1ª classe	4
7°	Segretari di sezione di 2ª classe	4
	Gruppo B.	
8°	Vice segretari di prima classe	3
9°	Vice segretari di seconda classe	3
	Gruppo C.	
9°	Archivisti capi	8
10°	Primi archivisti	11
11°	Archivisti	5
12°	Applicati	6
13°	Alunni d'ordine	2
	Personale subalterno.	
	Capo commesso	1
	Primo commesso	1
	Commessi uscieri capi	7
	Uscieri	10
	Inservienti	4

Grado	*Ruolo transitorio — Gruppo B.*	Numero dei posti
7°	Segretari di sezione	2

È soppresso il posto di ragioniere istituito con l'art. 1 della detta legge.

Art. 2.

I posti di vice segretario di seconda classe sono conferiti in seguito a concorso per esame, al quale possono partecipare i segretari e i sottosegretari contemplati dall'art. 7 della legge 24 marzo 1932-X, n. 270, e gli impiegati di gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato di grado non inferiore al decimo, che siano provvisti del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai ruoli del gruppo *B*.

Il regolamento determina le norme del concorso.

Art. 3.

Le promozioni al grado di vice segretario di prima classe sono conferite, per merito comparativo, su designazione del Consiglio di presidenza, fra i vice segretari di seconda classe che abbiano compiuto nel grado almeno tre anni di effettivo servizio.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 4.

Fino a quando troverà applicazione il disposto dell'art. 7 della legge 24 marzo 1932-X, n. 270, dovrà essere lasciato scoperto, nei gruppi *B* o *C*, un numero di posti corrispondente a quello degli impiegati che usufruiscono del trattamento previsto dal detto articolo.

Art. 5.

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato che, in base a disposizioni di carattere normale siano stati nominati a posti di gruppo *A*, *B* e *C* nei ruoli del personale di segreteria del Consiglio di Stato, possono, con decreto del DUCE, su

proposta del presidente del Consiglio di Stato, di concerto con l'Amministrazione interessata, essere restituiti nei ruoli cui appartenevano, venendo collocati dopo l'ultimo impiegato del gruppo e grado pari a quello da essi ricoperto alla data del provvedimento. In mancanza di posti disponibili, gli impiegati medesimi saranno collocati in soprannumero, salvo riassorbimento nelle successive vacanze.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 146. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1939-XVII, n. 333.
Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, convertito nella legge 10 aprile 1936-XIV, n. 833, relativo alla organizzazione provinciale ed alla coordinazione nazionale dei servizi pompieristici, modificato dal R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1021;

Visto il R. decreto 9 marzo 1936-XIV, n. 470, recante norme per la prima applicazione del citato R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare nuove norme per la organizzazione dei servizi antincendi;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno e per la guerra, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

ORDINAMENTO GENERALE.

Art. 1.

E' istituito e posto alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il quale è chiamato a tutelare la incolumità delle persone e la salvezza delle cose, mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto di soccorsi tecnici in genere, anche ai fini della protezione antiaerea.

Il Corpo è chiamato, inoltre, a contribuire alla preparazione delle forze necessarie alle unità dell'esercito di campagna ed ai bisogni della difesa territoriale.

Art. 2.

Fanno parte del Corpo nazionale tanti Corpi provinciali quante sono le provincie del Regno, eccetto quelle della Libia.

I Corpi provinciali sono dotati di personalità giuridica.

Essi godono, per quanto riguarda il pagamento di ogni imposta e tassa, governativa, provinciale e comunale, dello stesso trattamento previsto dalle leggi vigenti per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Art. 3.

E' istituita, come ripartizione organica del Ministero dell'interno, *la Direzione generale dei servizi antincendi.*

Per tali servizi sono istituiti appositi ruoli di personale statale, il cui organico è stabilito nella annessa tabella *A*, vistata d'ordine Nostro, dai Ministri per l'interno, per la guerra e per le finanze.

Le modificazioni eventualmente necessarie alla tabella stessa saranno apportate con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per la guerra e per le finanze, da emanarsi a termini dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 4.

Il posto di ispettore sanitario è conferito, a scelta fra i funzionari medici dei ruoli dell'Amministrazione della sanità pubblica, appartenenti al 7° grado, ovvero per promozione per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai funzionari medici dei ruoli dell'Amministrazione predetta di grado 8°, che abbiano compiuto nel grado stesso almeno tre anni di servizio.

Per i concorsi, le nomine e le promozioni del rimanente personale iscritto nei ruoli statali dei servizi antincendi, valgono le norme generali sullo stato giuridico ed economico degli impiegati civili dello Stato, salve le disposizioni dell'art. 10, per quanto riguarda il reclutamento degli ufficiali permanenti.

Art. 5.

I Corpi provinciali sono distinti in cinque categorie come dall'annessa tabella *B*, che sarà vistata, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'interno, per la guerra e per le finanze.

Art. 6.

La forza organica dei Corpi provinciali (sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti, ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari) sarà stabilita con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per la guerra e per le finanze.

TITOLO II.

PERSONALE.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 7.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha un personale permanente ed un personale volontario, costituiti da ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili.

Il personale permanente dedica la propria attività in modo esclusivo e continuativo al servizio.

Il personale volontario è chiamato a prestare servizio ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno e viene retribuito limitatamente a tale servizio.

Art. 8.

Ai fini del presente decreto e nell'esercizio delle loro funzioni, gli appartenenti ai Corpi provinciali, sia permanenti che volontari, sono agenti di pubblica sicurezza.

Gli ufficiali ed i sottufficiali sono ufficiali di polizia giudiziaria, i vigili scelti ed i vigili sono agenti di polizia giudiziaria.

Quando ricorrano eccezionali circostanze da valutarsi dai Prefetti, ai Corpi provinciali possono essere affidati mansioni e lavori per i quali il personale dei Corpi stessi abbia particolari attitudini in dipendenza dei servizi di istituto. L'incarico deve comunque avere carattere assolutamente provvisorio.

CAPO II.

Personale permanente.

Art. 9.

Il personale permanente del Corpo nazionale è esente dai richiami alle armi per istruzioni, salvo che per esercitazioni di grandi unità ed in relazione alle speciali esigenze di istituto del Corpo.

Il personale volontario può esserne esonerato con le modalità che verranno fissate nel Regolamento.

Art. 10.

Alla nomina degli ufficiali permanenti si provvede con decreto del Ministro per l'interno.

Gli ufficiali permanenti sono reclutati mediante pubblico concorso per titoli ed esame tra i cittadini italiani, iscritti al P.N.F., che abbiano conseguito il grado di ufficiale di complemento del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica; che siano muniti di laurea in ingegneria, conseguita nel Regno, e che abbiano esercitata la relativa professione per un periodo non inferiore ad un anno.

I partecipanti al concorso, oltre a possedere la necessaria idoneità fisica, non debbono aver un'età superiore agli anni 28, salve le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite però non potrà in nessun caso eccedere gli anni 33.

I vincitori del concorso sono nominati allievi ufficiali e comandati a frequentare la scuola centrale di applicazione per il servizio antincendi. Quelli che abbiano superato tutte le prove prescritte in tale scuola sono nominati ufficiali di 5ª classe. In caso contrario, sono ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora dichiarati non idonei, sono esonerati dal servizio.

Il periodo di frequenza nella scuola vale a tutti gli effetti quale servizio di prova col relativo trattamento economico.

Art. 11.

Gli ufficiali permanenti godono del trattamento economico nella misura prevista, per i rispettivi gradi, nella tabella I allegata alla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, salvo le diminuzioni e gli aumenti apportati con le successive disposizioni di legge, godono inoltre dell'aggiunta di famiglia, se ed in quanto dovuta, nella stessa misura degli altri impiegati dello Stato.

Agli ufficiali permanenti è, inoltre, corrisposta una indennità annua di servizio speciale, in parte computabile agli effetti della pensione, stabilita nella seguente misura, al lordo della doppia riduzione del 12% di cui ai Regi decreti legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561:

Ispettore generale dei servizi antincendi L. 6000, di cui pensionabili L. 2150;

Ispettori superiori e ufficiali di 1ª classe L. 5350, di cui pensionabili L. 1850;

Ufficiali di 2ª classe L. 4650, di cui pensionabili L. 1600;

Ufficiali di 3ª classe L. 3650, di cui pensionabili L. 1450;

Ufficiali di 4ª classe L. 3350, di cui pensionabili L. 1200;

Ufficiali di 5ª classe L. 2650, di cui pensionabili L. 1000.

Art. 12.

Gli ufficiali permanenti cessano dal servizio e sono collocati a riposo di ufficio quando raggiungono i seguenti limiti di età:

Ispettore generale dei servizi antincendi	anni	65;
Ispettori superiori e Ufficiali di 1ª classe	»	62;
Ufficiali di 2ª classe	»	60;
Ufficiali di 3ª classe	»	56;
Ufficiali di 4ª e di 5ª classe	»	53.

Per il trattamento di quiescenza, ordinario e privilegiato, degli ufficiali permanenti valgono le norme in vigore per gli ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri. La liquidazione della pensione è effettuata in base alle aliquote stabilite dall'art. 8 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, modificato dall'art. 6 del R. decreto 30 novembre 1923, n. 2835, ed alle colonne 4 e 5 della tabella *A* annessa al R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, per il grado gerarchico equiparato dei Corpi ivi indicati.

Art. 13.

Le norme sullo stato giuridico e per il trattamento economico, a qualsiasi titolo, del personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, sono determinate con decreto Reale da emanarsi ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per le finanze e per la guerra.

Nei riguardi del personale di cui al comma precedente si applicano, ad ogni effetto, le norme dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutto il personale predetto ed i Corpi provinciali sono obbligati al pagamento integrale dei contributi prescritti a carico degli Enti e degli iscritti, secondo l'ordinamento sopraccennato, salvo rivalsa delle quote a carico degli inscritti stessi.

Art. 14.

I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti, formano ruoli distinti per ciascun Corpo provinciale. La loro nomina è deliberata dal Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 30 ed è approvata dal Prefetto.

Il Ministro per l'interno ha facoltà di distaccare temporaneamente tale personale da un Corpo provinciale ad un altro, per eccezionali esigenze di servizio.

Art. 15.

La gerarchia del personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili è la seguente:

Maresciallo di 1ª classe;
Maresciallo di 2ª classe;
Maresciallo di 3ª classe;
Brigadiere;
Vice brigadiere;
Vigile scelto;
Vigile.

Appartiene al personale dei sottufficiali quello cui è attribuita una delle prime cinque qualifiche.

Art. 16.

I vigili permanenti sono reclutati mediante pubblico concorso per esame, fra i cittadini italiani iscritti al P.N.F., che abbiano conseguito il compimento superiore (5ª elementare) in una scuola elementare del Regno, abbiano assolto agli obblighi di leva, comprovino di esercitare uno dei mestieri che saranno indicati nel regolamento, e siano in possesso almeno della patente di primo grado di abilitazione a condurre autoveicoli con motore a scoppio.

I partecipanti al concorso, oltre a possedere la idoneità fisica, non debbono avere un'età superiore agli anni 25, salvi gli aumenti del limite di età previsti dalle disposizioni vigenti. Tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 30.

Il concorso per il reclutamento dei vigili è indetto annualmente dal Ministro per l'interno, che stabilisce il numero complessivo dei posti e la relativa ripartizione di essi fra i singoli Corpi, nonchè le sedi degli esami.

I concorrenti dovranno indicare, a pena di esclusione dal concorso, le sedi per le quali secondo l'ordine di preferenza intendono concorrere.

I vincitori dei concorsi vengono nominati allievi vigili, ed assegnati all'apposita scuola centrale per un periodo di istruzione, al termine del quale, se riconosciuti idonei, sono nominati vigili dei Corpi provinciali, in base alla graduatoria formata al termine della scuola e secondo l'ordine delle sedi preferite. Quelli non riconosciuti idonei sono ammessi a ripetere il successivo corso d'istruzione, dopo il quale, se ancora non riconosciuti idonei, vengono esonerati dal servizio.

Art. 17.

Per la promozione a vigile scelto permanente viene provveduto mediante concorso per titoli e per esame fra i vigili permanenti dello stesso Corpo provinciale cui appartengono, che abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di allievo vigile, ed abbiano ottenuta la idoneità all'avanzamento.

Per la promozione a vice brigadiere permanente viene provveduto mediante concorso per titoli ed esame fra i vigili scelti permanenti di tutti i Corpi provinciali, con almeno due anni di anzianità di grado, che abbiano frequentato con esito favorevole uno speciale corso allievi sottufficiali, ottenendo la idoneità all'avanzamento.

Per la promozione a brigadiere ed a ciascuno dei gradi di maresciallo permanenti viene provveduto mediante concorso per titoli ed esame fra i sottufficiali di tutti i Corpi provinciali che abbiano ottenuto la idoneità all'avanzamento. Essi, inoltre, debbono rivestire da almeno due anni il grado di vice brigadiere per la promozione a brigadiere e, da almeno tre anni il grado immediatamente inferiore per la promozione a maresciallo di 3ª classe, maresciallo di 2ª classe e maresciallo di 1ª classe.

I concorsi di cui al 2° e 3° comma sono indetti annualmente dal Ministro per l'interno, che stabilisce, per ciascun grado, il numero complessivo dei posti e la relativa ripartizione fra i singoli Corpi provinciali, nei limiti delle vacanze organiche esistenti, nonchè le sedi degli esami.

I concorrenti debbono indicare, a pena di esclusione dal concorso, le sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza intendono concorrere.

La promozione è fatta dai Corpi provinciali in base alla graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso e secondo l'ordine delle sedi preferite.

CAPO III.

Personale volontario.

Art. 18.

Il personale volontario è iscritto in quadri distinti per ciascun Corpo provinciale e viene reclutato localmente, ove hanno sede i Corpi ed i dipendenti distaccamenti.

La nomina è fatta dal Consiglio di amministrazione di cui all'art. 30 ed è approvata del Prefetto.

Con lo stesso decreto previsto nell'art. 13, sono determinate le norme generali per il reclutamento, l'avanzamento, il trattamento economico e l'eliminazione dai quadri del personale volontario.

TITOLO III.

MATERIALI E CASERME.

Art. 19.

Il materiale comunque destinato al servizio antincendi e per i soccorsi tecnici in genere, nonchè tutto il materiale delle officine e dei laboratori e quello di casermaggio ed ammobigliamento delle caserme, è di proprietà dei Corpi provinciali.

Le spese per l'acquisto e la manutenzione di detti materiali gravano sui bilanci dei Corpi provinciali.

Il Ministero dell'interno ha facoltà di trasferire temporaneamente o stabilmente tali materiali da un Corpo all'altro, per esigenz di servizio.

L'immatricolazione degli automezzi e motomezzi dei Corpi provinciali è fatta a cura del Ministero dell'interno, a termini dell'art. 97 del R. decreto 8 dicembre 1933-XII n. 1740.

In casi di urgente necessità, il Prefetto può ordinare la requisizione del materiale ausiliario occorrente ai fini di istituto per il tempo strettamente necessario, salvo il dovuto indennizzo da determinarsi sulla base dei prezzi correnti.

Art. 20.

Le Amministrazioni provinciali sono tenute a dotare i Corpi provinciali delle caserme e degli altri locali occorrenti per i servizi di istituto, compresi gli alloggi per gli ufficiali permanenti comandanti dei Corpi stessi, rimanendo, altresì, a loro carico le relative spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, imposte ed assicurazioni. Per gli altri ufficiali permanenti addetti ai Corpi le Amministrazioni provinciali sono tenute a fornire gli alloggi di servizio, previo pagamento della relativa corrisposta di affitto.

Il Ministero dell'interno, di concerto col Ministero dei lavori pubblici, determina le caratteristiche dei fabbricati occorrenti ed approva i progetti per le nuove costruzioni e per l'adattamento dei locali esistenti, salvo la competenza del Ministero dei lavori pubblici per la dichiarazione di pubblica utilità.

TITOLO IV.

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 21.

Tutti i servizi pubblici di prevenzione e di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere sono assunti, nell'ambito dell'intera Provincia, dal Corpo provinciale dei vigili del fuoco.

Nessun altro pubblico servizio antincendi o similare è ammesso. Sono ammesse soltanto le formazioni del genere costituite obbligatoriamente da ditte ai sensi dell'art. 27, lett. *d*) del presente decreto, nonchè quelle costituite da ditte esercenti stabilimenti industriali, obbligate per legge ad organizzare i servizi di protezione antiaerea.

Nulla è innovato per le formazioni del genere dipendenti dalle Forze armate dello Stato.

Art. 22.

Il servizio di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere viene effettuato, nel territorio di ciascuna Provincia, dal contingente principale, avente sede nel capoluogo, e dagli eventuali distaccamenti, sotto la responsabilità del comandante del Corpo provinciale e secondo le direttive generali del Ministero dell'interno.

Qualora motivi speciali lo giustifichino, il comandante del Corpo provinciale e quelli dei distaccamenti hanno la facoltà di chiedere, per lo spegnimento degli incendi, il concorso delle squadre di vigili del fuoco esistenti presso le ditte indicate nell'art. 21, 2° comma. Tale concorso è obbligatorio.

Art. 23.

Il servizio di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici importa l'applicazione delle norme in materia e l'adozione dei provvedimenti all'uopo necessari ed è esercitato a giudizio e sotto la responsabilità del comandante dei reparti di soccorso.

I comandanti delle Forze armate e di polizia, eventualmente intervenuti sul luogo del sinistro per mantenere l'ordine pubblico, debbono agire in conformità delle disposizioni di carattere tecnico impartite dallo stesso comandante.

Art. 24.

Il servizio dei soccorsi tecnici implica essenzialmente:

a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di improvvisa o minacciante rovina di edifici, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;

b) la rimozione di eventuali ostacoli che intralciano la circolazione stradale;

c) l'intervento in tutti i casi in cui l'opera dei vigili del fuoco può tornare utile alla salvezza delle persone e delle cose;

d) l'intervento in tutti gli altri casi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Tale servizio si limita ai compiti di carattere strettamente urgente e cessa col subentrare degli organi tecnici competenti (Genio civile, Uffici tecnici provinciali, comunali e simili).

Rimangono ferme le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1915, e 9 dicembre 1926, n. 2389, per quanto riguarda l'intervento dei vigili del fuoco nei casi di pubbliche calamità in cui la direzione dei servizi di pronto soccorso sia assunta dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 25.

Il servizio di estinzione incendi e l'apporto dei soccorsi tecnici urgenti sono gratuiti.

Sono a pagamento:

a) i soccorsi tecnici prestati, su richiesta di enti e di privati, dopo cessata l'urgenza;

b) le visite e gli speciali servizi di vigilanza, obbligatori o richiesti, ai fini della prevenzione incendi.

Art. 26.

Le Amministrazioni comunali sono tenute a provvedere alla istallazione ed alla manutenzione delle bocche da incendio stradali, secondo le possibilità dei rispettivi acquedotti.

Il Prefetto fa adottare dalle Amministrazioni comunali i provvedimenti atti ad assicurare la disponibilità di acqua per i servizi antincendi.

CAPO II.

Organizzazione centrale.

Art. 27.

Il Ministero dell'interno:

a) dà le direttive generali per la prevenzione e l'estinzione degli incendi e per i soccorsi tecnici in genere;

b) impartisce le istruzioni di massima per l'acquisto ed il collaudo dei materiali, tenendo presenti i criteri della unificazione;

c) compie gli studi e decide sulle questioni tecniche ed organizzative di indole generale;

d) stabilisce, su proposta dei comandanti dei Corpi provinciali, quali industrie, stabilimenti, depositi e simili, debbono avere servizio proprio di prevenzione e di estinzione incendi, la misura minima (personale e materiale) di detto servizio, nonchè le caratteristiche degli impianti e dei materiali;

e) provvede all'esame sperimentale e tecnico, nei riguardi della prevenzione incendi, dei materiali da costruzione, macchinari, apparecchi e prodotti in genere;

f) sorveglia l'andamento di ciascun Corpo provinciale.

Le attribuzioni di cui alle lettere *a*), *c*) ed *e*) sono svolte dal Ministero dell'interno anche nei confronti delle ditte che debbono avere un proprio servizio antincendi, nonchè degli Enti e privati che abbiano costituito formazioni del genere a proprio esclusivo servizio.

Art. 28.

Ai fini della preparazione tecnica del personale permanente sono istituite:

a) una scuola centrale di applicazione per gli allievi ufficiali;

b) una scuola centrale di istruzione per gli allievi vigili, presso la quale saranno tenuti annualmente anche i corsi di istruzione per gli allievi sottufficiali.

Art. 29.

Con separato provvedimento potrà essere modificata la composizione degli organi centrali governativi che trattino questioni comunque attinenti ai servizi antincendi, mediante l'aggiunta di un rappresentante del Ministero dell'interno.

CAPO III.

Organizzazione periferica.

Art. 30.

Il Corpo provinciale è retto da un Consiglio di amministrazione. con sede presso la Prefettura e composto:

a) di un funzionario amministrativo della Prefettura, di grado non inferiore al 7°, nominato dal Ministro per l'interno, con funzioni di presidente;

b) del preside dell'Amministrazione provinciale;

c) del podestà del Comune capoluogo e, per Roma, di un delegato del Governatore;

d) del ragioniere capo di Prefettura;

e) del comandante del Corpo, anche con funzioni di segretario.

Le attribuzioni del Consiglio saranno stabilite nel regolamento. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono soggette all'approvazione del Prefetto.

Art. 31.

Le Amministrazioni provinciali, ove il Prefetto ne faccia richiesta, sono tenute a mettere a disposizione dei Corpi provinciali, nei limiti degli organici in vigore, il personale necessario per l'espletamento dei servizi amministrativi e contabili.

La prestazione d'opera, da parte del suddetto personale, non dà diritto a particolari compensi.

Art. 32.

Il comandante del Corpo provinciale:

a) organizza e dirige tecnicamente e disciplinarmente i servizi in genere del Corpo provinciale;

b) predispone il bilancio preventivo, le successive variazioni ed il conto consuntivo;

c) propone le alienazioni e le spese di carattere straordinario;

d) provvede alle spese ordinarie fisse, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal regolamento;

e) collauda i materiali acquistati;

f) adotta i provvedimenti disciplinari a lui deferiti dal regolamento;

g) esegue le visite ed i controlli ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolose prima della concessione della licenza di esercizio da parte delle autorità competenti;

h) esegue le visite ed i controlli ai locali adibiti a pubblici spettacoli;

i) esegue il controllo periodico sullo stato di manutenzione delle bocche da incendio e degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione incendi;

l) controlla l'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi;

m) fa parte, come membro di diritto, delle commissioni edilizie comunali;

n) istituisce posti di vigilanza temporanei, da costituirsi con personale volontario, permanente o misto, in quelle località ove esigenze speciali lo richiedono;

o) propone quali industrie, stabilimenti, depositi e simili debbono avere servizio proprio di prevenzione ed estinzione degli incendi e cura la preparazione tecnica delle squadre dei vigili del fuoco costituite dalle relative ditte.

La disposizione della lett. o) non si applica agli stabilimenti industriali obbligati per legge ad organizzare la protezione antiaerea; però anche la preparazione tecnica delle squadre dei vigili del fuoco, costituite presso detti stabilimenti, è curata dal comandante del Corpo provinciale.

Art. 33.

Ciascun Corpo provinciale è fornito, nel capoluogo, del materiale per estinzione di incendi e per soccorsi tecnici in genere, delle officine, dei magazzini di deposito e di rifornimento, nonchè di quanto altro è necessario al buon funzionamento del servizio.

I distaccamenti ed i posti di vigilanza sono muniti soltanto del materiale occorrente per l'estinzione degli incendi.

TITOLO V.

GESTIONE FINANZIARIA.

CAPO I.

Gestione centrale.

Art. 34.

Presso il Ministero dell'interno è istituita una Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi e per i soccorsi tecnici in genere. Essa ha personalità giuridica.

Art. 35.

La Cassa sovvenzioni è retta da un Consiglio di amministrazione, composto:

a) del Direttore generale dei servizi antincendi, presidente;

b) dell'Ispettore generale dei servizi antincendi;

c) di due funzionari amministrativi del Ministero dell'interno di grado non inferiore al 7°;

d) di un funzionario di ragioneria del Ministero dell'interno di grado non inferiore al 7°.

I consiglieri di cui alle lettere c) e d) sono nominati con decreto del Ministro per l'interno, durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

L'ufficio di segretario del Consiglio è disimpegnato da un funzionario amministrativo del Ministero dell'interno, in servizio alla Direzione generale dei servizi antincendi.

Le attribuzioni di detto Consiglio saranno stabilite nel regolamento. Le sue deliberazioni sono soggette al visto del Ministro per l'interno, il quale indicherà eventualmente quali deliberazioni non approvi.

Art. 36.

Il bilancio preventivo della Cassa sovvenzioni è approvato dal Ministro per l'interno, previo parere di un Comitato da lui nominato e costituito da tre funzionari addetti al Ministero stesso.

Il conto consuntivo della Cassa sovvenzioni è approvato dal Ministro per l'interno, su relazione del Collegio dei revisori di cui all'articolo 37.

L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dell'anno stesso.

Il servizio di tesoreria è affidato, a scelta del Ministro per l'interno, ad un istituto di credito di diritto pubblico ai termini delle disposizioni vigenti.

Art. 37.

Il Collegio dei revisori è composto:

a) del Direttore capo della Ragioneria centrale del Ministero dell'interno, presidente;

b) di un funzionario amministrativo del Ministero dell'interno di grado 6°;

c) di un funzionario di ragioneria del Ministero dell'interno, di grado 6°.

I revisori di cui alle lettere b) e c) sono nominati con decreto del Ministro per l'interno, durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario di ragioneria del Ministero dell'interno.

Art. 38.

Le entrate della Cassa sovvenzioni sono costituite:

a) dai contributi aggiuntivi di cui al comma 2° dell'art. 44;

b) dal contributo sui premi di assicurazione contro gli incendi, di cui all'art. 40;

c) dai contributi eventuali di enti e di privati;

d) dalle rendite del patrimonio.

Art. 39.

Con le entrate della Cassa sovvenzioni si provvede:

a) al rimborso, a favore dell'Erario, della spesa lorda per il trattamento economico, a qualsiasi titolo, compreso quello di quiescenza, del personale appartenente ai ruoli statali dei servizi antincendi;

b) alle spese di impianto e mantenimento della scuola centrale di applicazione per gli allievi ufficiali, della scuola centrale di istruzione per gli allievi vigili, dei corsi per allievi sottufficiali e di eventuali altre istituzioni di carattere generale;

c) a sovvenzionare i bilanci dei Corpi provinciali in relazione alle necessità dei servizi locali;

d) ad altre eventuali spese che riguardino l'organizzazione centrale dei servizi antincendi.

Art. 40.

Le società di assicurazione contro i rischi d'incendio. operanti nel Regno, sono tenute a versare alla Cassa sovvenzioni un contributo, non ripetibile dagli assicurati, commisurato al due per cento dei premi annualmente introitati dalle società medesime, qualunque sia l'esercizio a cui essi si riferiscono.

L'ammontare di tale contributo sarà fissato al principio di ogni anno, con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per l'interno, sulla base dell'importo dei premi riscossi durante l'anno precedente; col decreto stesso verranno fissate le modalità ed i termini per il versamento del contributo alla Cassa sovvenzioni.

Capo II.

Gestione periferica.

Art. 41.

Il bilancio preventivo ed il conto del Corpo provinciale sono sottoposti al visto del Prefetto ed all'approvazione del Ministro dell'interno.

Il servizio di tesoreria del Corpo provinciale è affidato, a scelta del Prefetto, ad un istituto di credito di diritto pubblico, ai termini delle disposizioni vigenti.

Art. 42.

Le entrate dei Corpi provinciali sono costituite:

a) dai canoni consolidati a carico dei Comuni ai termini dell'art. 44, comma 1°;

b) dagli eventuali contributi integrativi della Cassa sovvenzioni;

c) dai proventi delle prestazioni a pagamento ai termini dell'art. 25;

d) dagli eventuali contributi di enti e di privati;

e) dalle rendite del patrimonio.

Art. 43.

Con le entrate del Corpo provinciale si provvede:

a) alle spese per il trattamento economico, a qualsiasi titolo, compresa la quiescenza, del personale sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti ed a quelle per il trattamento economico del personale volontario;

b) alla spesa per i nuovi acquisti del materiale;

c) alla manutenzione ordinaria e straordinaria del materiale;

d) a quant'altro occorre per il buon funzionamento del Corpo provinciale.

Art. 44.

I canoni a carico dei Comuni vengono consolidati sulla base delle spese concernenti, a qualsivoglia titolo, il servizio antincendi, riferite al bilancio preventivo 1935 e, per il Governatorato di Roma, al bilancio preventivo 1936.

Oltre i canoni consolidati suddetti, tutti i Comuni del Regno corrisponderanno un contributo aggiuntivo che rimane stabilito nei seguenti importi complessivi annuali:

Anno 1939	L.	25.000.000
Anno 1940	»	30.000.000
Anni successivi	»	40.000.000.

Il contributo aggiuntivo, a carico di ciascun Comune, è stabilito in rapporto al numero dei suoi abitanti risultante dall'ultimo censimento e nei limiti delle cifre complessive suindicate.

Art. 45.

Gli elenchi dei canoni consolidati e dei contributi aggiuntivi sono formati dai Prefetti entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono, tenendo distinte le somme spettanti ai Corpi provinciali da quelle spettanti alla Cassa sovvenzioni, e comunicati, non più tardi del 30 settembre, ai Comuni debitori, per lo stanziamento in bilancio, nonchè agli esattori delle imposte.

Il pagamento delle somme indicate negli elenchi è disposto dai Comuni a rate bimestrali anticipate in favore dei Corpi provinciali e della Cassa sovvenzioni per le quote rispettivamente dovute.

Quando il pagamento non si effettui esattamente alla scadenza provvede di ufficio il Prefetto.

Gli esattori delle imposte, anche se non siano tesorieri comunali, hanno l'obbligo di soddisfare, nonostante la mancanza di fondi in cassa, i mandati di pagamento emessi dai Comuni o dai Prefetti a favore dei Corpi provinciali e della Cassa sovvenzioni, col diritto di percepire, a carico dei Comuni, l'interesse legale dalla data del pagamento e di rivalersi di siffatta anticipazione e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate.

Detto obbligo è subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino, complessivamente, l'importo totale dei proventi comunali, riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare, in base ai ruoli ed alle liste di carico già consegnati all'esattore.

Gli esattori o esattori tesorieri che ritardino l'esecuzione dell'ordine di pagamento, sono soggetti alle sanzioni previste nelle leggi, regolamenti e capitolati normali sulla riscossione delle imposte dirette.

TITOLO VI.

Disposizioni per il caso di mobilitazione.

Art. 46.

I Corpi provinciali dei vigili del fuoco predispongono, fin dal tempo di pace, i progetti di mobilitazione, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Tali progetti devono essere sottoposti al visto del Prefetto ed all'approvazione dei Ministri per l'interno e per la guerra.

All'atto della mobilitazione, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è militarizzato. Si applicano ad esso le norme del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1628.

Art. 47.

Il Ministro dell'interno, di concerto con gli altri Ministri interessati, stabilisce, fin dal tempo di pace, le predisposizioni da adottarsi dai Corpi provinciali per il conseguimento dei loro scopi per il tempo di guerra, anche ai fini della protezione antiaerea.

TITOLO VII.

Disposizioni transitorie.

Capo I.

Personale.

Art. 48.

Nella prima applicazione del presente decreto, la nomina dell'ispettore generale dei servizi antincendi è fatta dal Ministro per l'interno, mediante scelta, su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, tra gli ingegneri di ruolo dei Comuni capoluogo di provincia comandanti (permanenti od incaricati) dei Corpi dei vigili del fuoco, i quali contino almeno quindici anni di laurea nonchè almeno dieci anni di servizio di ruolo, di cui otto di comando.

La nomina al posto di ispettore sanitario è conferita, dal Ministro per l'interno, mediante scelta, su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, fra il personale medico di grado 8° dell'Amministrazione della sanità pubblica, prescindendo dai limiti di anzianità prescritti dall'art. 4 del presente decreto.

Art. 49.

La prima attuazione dei ruoli del personale permanente dei servizi antincendi può essere effettuata, anche gradualmente, entro un triennio dalla entrata in vigore del presente decreto. Durante tale periodo, agli effetti del compimento dell'anzianità richiesta per le promozioni ai gradi 6°, 7° e 9° del ruolo tecnico di gruppo *A*, è computato il periodo trascorso nella posizione gerarchica in base alla quale è stato conferito il grado in sede di inquadramento, ed, ai fini del raggiungimento dell'anzianità necessaria per l'ammissione agli esami per l'avanzamento al grado 8°, è computata l'anzianità di servizio di ruolo presso le Amministrazioni comunali o provinciali in qualità di ufficiali dei soppressi corpi pompieri.

Art. 50.

I posti di ufficiale permanente di grado inferiore al 5° possono essere conferiti, nella prima attuazione del ruolo mediante inquadramento degli ingegneri di ruolo dei Comuni e delle Provincie con funzioni di ufficiali, sia permanenti che incaricati, dei Corpi dei vigili del fuoco, i quali siano provvisti del titolo di studio di cui all'art. 10 e siano in servizio di ruolo da almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I comandanti titolari dei soppressi corpi comunali dei pompieri dei capiluoghi di provincia non potranno essere inquadrati in grado superiore a quello relativo alla categoria a cui, giusta la tabella B, è classificato il rispettivo Corpo provinciale.

Gli altri ufficiali che, nel ruolo degli stessi Corpi comunali dei capiluoghi di provincia, rivestano organicamente uno, due o tre gradi inferiori a quello del comandante potranno essere rispettivamente inquadrati ad uno, due o tre gradi inferiori a quello in cui, a norma del precedente comma, è inquadrato il rispettivo comandante titolare.

I comandanti titolari dei soppressi corpi pompieri dei Comuni non capiluoghi di provincia non possono essere inquadrati a grado superiore all'iniziale.

L'inquadramento in ciascun grado è effettuato nei limiti dei posti di organico fissati dalla tabella A per i singoli gradi, fermo restando il disposto dell'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

L'inquadramento previsto ai commi precedenti non può comunque comportare attribuzioni di trattamento economico complessivo (per stipendio, supplemento di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed indennità di servizio speciale) superiore a quello complessivamente goduto dall'inquadrato agli stessi titoli allorchè apparteneva ai soppressi corpi pompieri comunali.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli ingegneri assunti da almeno quattro anni nei ruoli delle Amministrazioni provinciali ed incaricati delle funzioni di ufficiale dei vigili del fuoco.

Il collocamento nei ruoli avrà luogo per ciascun grado secondo l'anzianità di servizio nella posizione gerarchica in base alla quale è stato conferito il grado.

Art. 51.

I posti che, dopo effettuato l'inquadramento di cui all'art. 50 e disposte le promozioni eventualmente conferibili ai sensi del presente decreto, resteranno disponibili nei singoli gradi, potranno essere coperti mediante:

a) concorso per titoli fra i dipendenti statali di gruppo *A*, provvisti del titolo di studio di cui all'art. 10 che rivestano nel ruolo di appartenenza il grado pari od immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso, che abbiano conseguito il grado di ufficiale di complemento del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica, se trattasi di impiegati civili, e che documentino di essere in possesso della necessaria attitudine fisica e tecnica al servizio antincendi;

b) concorso per titoli ed esami fra il personale non di ruolo dello Stato, delle Provincie e dei Comuni che sia fornito, oltre che degli altri requisiti prescindendo dal requisito dell'età, del titolo di studio di cui all'art. 10 e presti servizio continuativo da almeno due anni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 52.

Nella prima attuazione del presente decreto potranno essere inquadrati, nel ruolo tecnico transitorio, (coadiutori), gli ufficiali di ruolo dei soppressi corpi comunali dei pompieri, sia permanenti che incaricati, provvisti almeno di licenza di scuola media di secondo grado e che siano in servizio di ruolo da almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Potranno essere inquadrati, nei limiti dei rispettivi posti di organico, nel grado 9° quelli che abbiano almeno 20 anni di servizio di ruolo, nel grado 10° quelli che abbiano almeno 7 anni di servizio di ruolo e nel grado 11° quelli che abbiano almeno 1 anno di servizio di ruolo.

Il collocamento in ciascun grado è effettuato secondo l'anzianità di servizio.

Valgono inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al quartultimo e terzultimo comma dell'art. 50.

Al personale del ruolo tecnico transitorio dei coadiutori che esercita le funzioni di ufficiale permanente sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 4 comma 2°, 11, 1° comma, 12 e 20 comma 1°, rimanendo fissate per tale personale le indennità di cui all'art. 11, 2° comma nelle misure seguenti:

Coadiutore	L. 1650 —	di cui	pensionabili	L.	600
Coadiutore aggiunto	» 1350 —	»	»	»	500
Vice coadiutore . .	» 1150 —	»	»	»	400

Art. 53.

Nella prima attuazione del presente decreto potranno essere inquadrati, nel ruolo dei servizi speciali nei limiti dei posti di organico fissati dalla tabella *A* per i singoli gradi, gli impiegati amministrativi e tecnici di ruolo dei soppressi corpi comunali dei pompieri.

Potranno essere inquadrati nei gradi 8°, 9°, 10°, 11° e 12° quelli che abbiano rispettivamente almeno 20, 15, 10, 5 e meno di cinque anni di servizio di ruolo valutati ai sensi delle disposizioni vigenti nei Corpi di provenienza.

I posti che, nella prima attuazione del presente decreto resteranno disponibili nei singoli gradi dopo l'inquadramento di cui ai commi precedenti potranno essere ricoperti mediante scelta fra gli impiegati di gruppo *C* del Ministero dell'interno, dello stesso grado o del grado immediatamente inferiore con almeno un anno di effettivo servizio in quest'ultimo grado. Peraltro in attuazione del presente articolo nessun impiegato potrà conseguire più di una promozione.

Art. 54.

Per il conseguimento della nomina diretta nei ruoli statali, a termini degli articoli 50, 52 e 53, gli interessati debbono inoltrare domanda entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Tali domande sono esaminate da una apposita Commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'interno e composta del Direttore generale dell'Amministrazione civile, del Capo del personale dell'Amministrazione civile, del Direttore generale dei servizi antincendi e dell'Ispettore generale dei servizi antincendi. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo del Ministero dell'interno, di gruppo *A*, di grado 6°.

I posti dei singoli gradi nei ruoli statali saranno assegnati con decreto del Ministro per l'interno secondo la graduatoria formata dalla predetta Commissione ai sensi degli articoli 50, 52 e 53.

Art. 55.

I concorsi di cui all'art. 51 saranno giudicati da apposita Commissione nominata dal Ministro per l'interno e saranno espletati con le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro per l'interno e riportate nel relativo bando.

I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma sono nominati nell'ordine risultante dalle graduatorie formate dalla Commissione giudicatrice.

Art. 56.

I posti di sottufficiale, vigile scelto e vigile permanente, nella prima attuazione dei ruoli dei singoli Corpi Provinciali, possono essere conferiti, semprechè gli interessati abbiano assolto gli obblighi di leva e siano in possesso della necessaria attitudine fisica e tecnica, mediante:

a) inquadramento, col grado attuale e nell'ordine di anzianità nel grado medesimo, dei sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti che prestino servizio nelle rispettive provincie all'atto della entrata in vigore del presente decreto.

Nel grado di vigile può essere inquadrato anche il personale assunto in base ai regolamenti locali successivamente all'entrata in vigore del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII n. 2472 e che siano in servizio da almeno un anno;

b) inquadramento, col grado attuale e nell'ordine di anzianità nel grado medesimo, dei dipendenti di ruolo delle Amministrazioni comunali incaricati delle funzioni di sottufficiali, vigili scelti e vigili;

c) inquadramento, nel grado di vigile, dei vigili volontari che contino almeno cinque anni di servizio e siano forniti dei prescritti requisiti, prescindendo da quello dell'età, e del titolo di studio di cui all'art. 16.

I posti che, dopo effettuato l'inquadramento di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo, resteranno disponibili nei singoli gradi potranno essere coperti mediante concorso per titoli fra i sottufficiali e militi delle forze armate dello Stato in servizio continuativo, in possesso della necessaria attitudine fisica e tecnica al servizio antincendi e che rivestano grado equiparato od immediatamente inferiore a quello cui appartengono i posti messi a concorso.

Art. 57.

L'attribuzione del grado al personale da nominare nei ruoli dei Corpi provinciali, ai termini delle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 56, è fatta dal Consiglio di amministrazione di cui all'art. 30 ed è approvata dal Prefetto.

I concorsi di cui all'ultimo comma dell'art. 56 sono giudicati da apposita commissione nominata dal Prefetto e saranno espletati con le modalità che verranno stabilite con decreto del Prefetto e riportate nel relativo bando.

I vincitori dei concorsi, di cui al precedente comma, sono nominati nell'ordine risultante dalle graduatorie formate dalla Commissione giudicatrice.

Art. 58.

L'eventuale eccedenza del trattamento economico complessivo per stipendio, supplemento di servizio attivo, indennità di caroviveri od aggiunta di famiglia ed indennità di servizio speciale di cui il personale ufficiali, sia permanenti che incaricati, risultava organicamente fornito presso i Corpi ai quali apparteneva rispetto a quello complessivamente annesso ai medesimi titoli al grado conferito in sede di inquadramento, è conservato a titolo di assegno personale non utile a pensione riassorbibile con i successivi aumenti di competenze a qualsiasi titolo.

Art. 59.

Alla cessazione dal servizio, in favore del personale non statale inquadrato ai sensi degli articoli 48, 50, 52 e 53, il trattamento di quiescenza verrà liquidato in base alla totalità dei servizi prestati, e ripartito a norma dell'art. 48 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 e, se del caso, dell'articolo 57 dell'ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, approvato col Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 680.

Gli ufficiali permanenti inquadrati ai sensi degli articoli 48, 50 e 52, che non fossero provvisti di un trattamento di quiescenza, potranno ottenere il riconoscimento, agli effetti della pensione, del servizio prestato con carattere di stabilità nei soppressi Corpi pompieri comunali, fino ad un massimo di 10 anni, contro pagamento di un contributo pari al dieci per cento dello stipendio loro attribuito all'atto dell'inquadramento per quanti sono gli anni di servizio riconosciuto.

Art. 60.

Al personale permanente proveniente dai cessati Corpi pompieri comunali, comunque non inquadrato, compete il trattamento di quiescenza o di buona uscita spettantegli secondo le disposizioni in vigore.

CAPO II.
Materiali e caserme.

Art. 61.

I materiali dei servizi pubblici di prevenzione e di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici, nonchè le macchine e gli utensili delle officine di proprietà dei Comuni e destinati al servizio dei Corpi pompieri comunali all'atto della entrata in vigore del presente decreto, passano in proprietà ai Corpi provinciali.

Il materiale antincendi, di proprietà di privati o di istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza che disimpegnavano servizio pubblico antincendi, qualora se ne ritenga utile l'acquisto, potrà essere rilevato contro pagamento del relativo prezzo di stima.

Per le caserme esistenti all'atto della entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni provinciali, ove non ritengano di provvedere diversamente all'obbligo di cui all'articolo 20, corrisponderanno ai Comuni il canone di affitto.

Le convenzioni eventualmente esistenti tra i Comuni ed altri Enti pubblici e privati, per prestazioni di servizi antincendi da parte dei Corpi comunali pompieri, continueranno ad avere efficacia fino alla loro scadenza, intendendosi sostituiti i Corpi provinciali ai Corpi comunali.

CAPO III.
Canoni consolidati.

Art. 62.

I canoni da consolidare a carico dei Comuni, a termini dell'art. 44, vengono determinati in base all'ammontare totale degli stanziamenti per i servizi antincendi, risultanti dal bilancio preventivo 1935 e, per il Governatorato di Roma, dal bilancio preventivo 1936, tenuto presente quanto segue:

a) la spesa per stipendi, indennità ed assegni di qualsiasi natura, al personale addetto esclusivamente ai servizi antincendi deve essere consolidata nell'ammontare corrispondente a tutti i posti previsti in organico, anche se in parte non coperti;

b) la spesa per stipendi, indennità ed assegni di qualsiasi natura al personale che disimpegna promiscuamente i servizi antincendi ed altri servizi dell'Amministrazione comunale, deve essere consolidata in una quota proporzionale alle prestazioni del personale medesimo nell'interesse dei servizi antincendi;

c) la spesa per stipendi, indennità ed assegni di qualsiasi natura al personale amministrativo e contabile deve essere consolidata nel suo ammontare complessivo se tale personale era addetto esclusivamente ai servizi antincendi, ed, in quota parte proporzionale alle effettive prestazioni, se il personale medesimo disimpegnava le mansioni di ordine amministrativo e contabile dei Corpi pompieri cumulativamente con altri servizi del Comune;

d) la spesa per assegnazione di premi demografici o per la concessione di sussidi, o per altre agevolazioni di carattere economico e finanziario, a qualsivoglia titolo, a favore del personale comunale, deve essere consolidata in quota proporzionale alla forza del personale addetto ai servizi antincendi;

e) la spesa inerente ad impegni di carattere continuativo, assunti con provvedimenti formali dai Comuni, nell'interesse dei servizi antincendi, deve essere consolidata anche se di tali provvedimenti sia stata sospesa l'iscrizione nel bilancio; analogamente deve essere consolidata la spesa effettiva sostenuta nell'esercizio, quando, per motivi straordinari, essa abbia ecceduto la previsione;

f) la spesa per i fitti reali dei locali destinati ai servizi antincendi deve essere consolidata integralmente e quella per i fitti figurativi deve essere consolidata ragguagliandola al prezzo corrente accertato dall'ufficio tecnico erariale;

g) le spese generali per manutenzione e riparazioni, ordinarie e straordinarie, di locali, per illuminazione, riscaldamento, gas, acqua, provviste di mobili, stampati, cancelleria, telefono, telegrafo, poste, assicurazioni in genere; nonchè tutte le altre spese affini, necessarie al buon andamento degli uffici e dei servizi, debbono essere consolidate sulla base delle somme effettivamente impegnate nell'esercizio per il servizio antincendi e, in mancanza di impegni, in quota proporzionale.

Art. 63.

Sono da escludere dal consolidamento le quote di spese di carattere straordinario non ricorrenti, stanziate nel bilancio e derivanti da impegni precedentemente assunti, nonchè le spese per l'impianto e la manutenzione delle bocche da incendio stradali.

Art. 64.

Per i Comuni che avevano Corpi pompieri con personale prevalentemente permanente, la spesa da consolidare per l'esercizio e l'ordinaria manutenzione e rinnovazione delle macchine e degli attrezzi, non può essere inferiore ad un decimo del totale degli stanziamenti per spese ordinarie, attinenti al servizio antincendi.

Per gli stessi Comuni, tra le spese straordinarie ricorrenti, deve essere consolidato, per nuovi acquisti di carri, macchine ed attrezzi, un importo non inferiore ad un decimo dell'ammontare complessivo delle previsioni del bilancio medesimo per il servizio antincendi.

Per i Comuni, che avevano Corpi pompieri con personale volontario, incaricato e simile, la percentuale di cui ai comma 1° e 2° è elevata a tre decimi.

Art. 65.

Per i Comuni che avevano l'obbligo di provvedere al servizio antincendi, ai sensi dell'art. 91, lett. *d*), n. 4, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, e che non vi hanno provveduto, tale canone è consolidato in una somma calcolata su l'aliquota di L. 1,50 per abitante, secondo le risultanze del censimento demografico 1936.

Art. 66.

La determinazione dei canoni da consolidare, ai termini degli articoli 62, 63, 64 e 65, nonchè delle quote proporzionali di spesa di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *g*) dell'art. 62, è fatta dal Prefetto e, per il Governatorato di Roma, dal Ministro per l'interno.

Art. 67.

I canoni di cui agli articoli 62, 63 e 64 saranno corrisposti dai Comuni anche per il periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, a quello di entrata in vigore del presente decreto.

I canoni, di cui all'art. 65, saranno corrisposti dai Comuni con effetto dal 1° gennaio 1939.

TITOLO VIII.

Disposizioni finali.

Art. 68.

Con appositi regolamenti, da emanarsi ai termini dell'articolo 1°, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno dettate le norme per disciplinare i servizi di istituto, l'ordinamento e l'amministrazione dei Corpi e delle scuole, la disciplina, l'uniforme e il servizio sanitario, nonchè quant'altro ha attinenza con l'esecuzione del presente decreto.

Art. 69.

Con separato provvedimento saranno emanate le norme per le misure preventive contro gli incendi, anche ai fini della protezione antiaerea, da osservarsi obbligatoriamente sia dagli Enti pubblici sia dai privati.

Art. 70.

Con separato provvedimento saranno emanate le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio antincendi nei porti e per il coordinamento delle funzioni dei Comandanti dei vigili del fuoco con quelle dei Comandanti dei porti, ai fini e nei limiti del servizio stesso.

Art. 71.

Sono abrogati i Regi decreti-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, e 16 giugno 1938-XVI, n. 1021, concernenti l'organizzazione provinciale e la coordinazione nazionale dei servizi pompieristici e tutte le disposizioni contrarie o, comunque, incompatibili con quelle del presente decreto.

Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 68, rimangono ferme, per la parte compatibile con il presente decreto, le disposizioni previste nei regolamenti comunali.

Fino a tale data, i Comuni continueranno a mantenere, in adeguata misura, a favore del personale dei vigili del fuoco, le particolari provvidenze precedentemente adottate per i dipendenti comunali e non contemplate nella lettera *d*) dell'art. 62.

In dipendenza della costituzione dei ruoli di cui al presente decreto restano soppressi nelle tabelle organiche dei Comuni i posti del personale addetto esclusivamente ai cessati corpi dei pompieri, sia per i servizi tecnici che per quelli amministrativi e contabili.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1939 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il DUCE, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Solmi — Di Revel — Lantini

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 157 — Mancini

Allegato A.

Servizi Antincendi

1) *Ruolo tecnico* (ufficiali permanenti)
(gruppo A)

Grado		Qualifica	Num. dei posti
Grado	5°	Ispettore generale dei servizi antincendi	1
»	6°	Ispettore superiore dei servizi antincendi	3 (a)
»	6°	Ufficiale di 1ª classe	7
»	7°	Ufficiale di 2ª classe	14
»	8°	Ufficiale di 3ª classe	27
»	9°	Ufficiale di 4ª classe	60
»	10°	Ufficiale di 5ª classe	38
			150

2) *Ruolo tecnico transitorio* (coadiutori) (b)
(gruppo B)

Grado		Qualifica	Num. dei posti
Grado	9°	Coadiutore	10
»	10°	Coadiutore aggiunto	34
»	11°	Vice coadiutore	
			44

3) *Ruolo sanitario*
(gruppo A)

Grado		Qualifica	Num. dei posti
Grado	7°	Ispettore sanitario (c)	1

(*a*) Vengono nominati a scelta tra gli ufficiali di 1ª classe e si intendono gerarchicamente superiori agli altri ufficiali di pari grado dello stesso ruolo.

(*b*) I posti di questo ruolo che non sono conferiti nel primo inquadramento a termini dell'art. 52 e quelli che si rendono disponibili successivamente sono soppressi a cominciare dal grado meno elevato. Mentre le prime quattro eliminazioni non danno luogo ad aumento di posti, le successive quaranta vengono portate in aumento: le prime trentadue nel grado 10° e le rimanenti otto nel grado 9° del ruolo tecnico di gruppo *A*.

(*c*) Consegue il grado 6° su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'intero dopo avere compiuto nel grado 7° almeno cinque anni di effettivo servizio.

4) ***Ruolo dei servizi speciali***

(gruppo C)

		Num. dei po
Grado 8°	Assistente principale . . .	2
» 9°	Primo Assistente	2
» 10°	Assistente	2
» 11°	Assistente aggiunto . . .	3
» 12°	Vice Assistente	4
		13

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

IL DUCE

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Ministro per l'interno e per la guerra
MUSSOLINI

ALLEGATO B.

Categorie dei Corpi provinciali (a).

1ª *Categoria*:

Genova - Milano - Napoli - Palermo - Roma - Torino.

2ª *Categoria*:

Bari - Bologna - Firenze - Messina - Reggio Calabria - Trieste - Venezia.

3ª *Categoria*:

Alessandria - Ancona - Bergamo - Bolzano - Brescia - Cagliari - Catania - Fiume - Cuneo - Udine - Taranto - Pola - La Spezia - Livorno - Novara - Padova - Pisa Trento - Verona - Vicenza.

4ª *Categoria*:

Agrigento - Aosta - Apuania - Aquila - Arezzo - Ascoli Piceno - Avellino - Belluno - Benevento - Brindisi - Caltanissetta - Campobasso - Catanzaro - Chieti - Como - Cosenza - Cremona - Ferrara - Foggia - Forlì - Gorizia - Imperia - Lecce - Littoria - Lucca - Macerata - Mantova - Modena - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Piacenza - Pistoia - Potenza - Ragusa - Ravenna - Reggio Emilia - Rovigo - Salerno - Sassari - Savona - Siena - Siracusa - Sondrio - Terni - Trapani - Treviso - Varese - Vercelli.

5ª *Categoria*:

Asti - Enna - Frosinone - Grosseto - Matera - Nuoro - Rieti - Teramo - Viterbo - Zara.

(a) I Corpi di 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª categoria sono comandati rispettivamente da ufficiali di 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª classe.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

IL DUCE

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Ministro per l'interno e per la guerra
MUSSOLINI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1939-XVII, n. 334.

Istituzione di un'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione in sostituzione della preesistente tassa di vendita.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e successive disposizioni modificatrici e complementari;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di sostituire il regime fiscale di un'imposta di fabbricazione a quello vigente della tassa di vendita sugli oli minerali e sui residui della loro lavorazione;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I. — *Istituzione dell'imposta e base della sua applicazione.*

Art. 1.

E' istituita una imposta interna di fabbricazione ed una corrispondente sovraimposta di confine sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione nella misura indicata a fianco di ciascuno di essi:

Oli greggi di petrolio naturali:			
1) da usare direttamente come combustibili:			
a) nelle caldaie e nei forni	Q.le	L.	4
b) nei motori	»	»	98
2) per altri usi	»	»	190
Benzina	»	»	335
Acqua ragia minerale	»	»	270
Petrolio	»	»	258
Olio da gas:			
1) da usare direttamente come combustibili:			
a) con densità da 0,850 a 0,890 alla temperatura di 15° C.	»	»	154
b) con densità superiore a 0,890 alla temperatura di 15° C.	»	»	98
2) per altri usi	»	»	160
Lubrificanti:			
1) oli bianchi	»	»	180
2) altri	»	»	160

Residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio, naturali, degli oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili:

1) da usare direttamente come combustibili:			
a) esclusivamente nelle caldaie e nei forni:			
alfa) densi	Q.le	L.	4
beta) fluidi	»	»	4

più L. 1,05 per ogni unità percentuale di oli distillanti fino a 300° eccedente il 20, ma non il 30 % per quintale.

b) nei motori	Q.le	L.	98
2) per altri usi	»	»	160
Paraffina solida	»	»	10
Vaselina:			
a) naturale	»	»	80
b) artificiale a base di paraffina . .	»	»	140

Sono esenti dalla imposta o sovrimposta, di cui al precedente comma, i prodotti impiegati negli usi elencati nella tabella *A*), annessa al presente decreto. Sono invece applicate aliquote ridotte ai prodotti impiegati negli usi elencati nella tabella *B*), annessa al presente decreto, nella misura stabilita nella tabella stessa.

Le esenzioni e le riduzioni, di cui al precedente comma, sono accordate sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

Art. 2.

E' istituita una imposta interna di fabbricazione e una corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti nella misura per ciascuno di essi indicata:

Ozocerite greggia . . . . L. 4 per Q.le
Ceresina . . . . » 10 » »

E' esente dal tributo, di cui al precedente comma, la ceresina fabbricata con ozocerite che abbia scontato l'imposta di fabbricazione.

Art. 3.

Le caratteristiche per la classificazione dei prodotti, agli effetti della tassazione stabilita dal presente decreto, sono quelle indicate nella tariffa dei dazi doganali e nel repertorio per la sua applicazione per i similari prodotti di provenienza estera.

Le controversie sulla qualificazione dei prodotti stessi sono definite seguendo la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie per l'applicazione dei dazi doganali.

II. — *Attivazione delle fabbriche - Licenza - Vigilanza.*

Art. 4.

Chiunque intenda esercitare l'industria della fabbricazione dei prodotti, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, deve farne denunzia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione della circoscrizione almeno 60 giorni prima di iniziare la lavorazione.

La denunzia, corredata dalle planimetrie dei locali di fabbrica nonchè dallo schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

a) la ditta e chi la rappresenta;

b) il comune, la via e il numero ovvero la denominazione della località ove si trova la fabbrica;

c) i locali di cui si compone la fabbrica e l'uso al quale ciascuno è destinato con riferimento alle planimetrie;

d) il tipo e la potenzialità degli apparecchi e dei meccanismi, compresi quelli della forza motrice;

e) i processi di lavorazione;

f) la qualità delle materie prime e dei prodotti finiti;

g) la quantità massima delle materie prime e dei prodotti finiti che in qualsiasi momento si può trovare nello stabilimento.

L'Ufficio tecnico, ricevuta la denunzia, verifica gli impianti e può ordinare a spese del fabbricante, le opere e prescrivere le misure che riterrà necessarie per la tutela degli interessi fiscali.

Quindi rilascia una licenza di esercizio soggetta al pagamento di un diritto nella misura fissa di L. 20.

La licenza è valida per l'anno solare nel quale viene rilasciata, per lo stabilimento e per la ditta in essa indicati. A richiesta del fabbricante, da effettuarsi entro il mese di gennaio, è consentita la proroga della validità della licenza per gli anni successivi a quelli dell'emissione previo pagamento del diritto di L. 20.

Ogni modificazione agli impianti dovrà essere previamente approvata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e il fabbricante dovrà presentare lo schema delle modificazioni, che intende apportare, per aggiornare lo schema generale, di cui al secondo comma del presente articolo.

Restano ferme in ogni caso le disposizioni vigenti in materia di impianti industriali per la produzione e la lavorazione di prodotti petroliferi.

Art. 5.

I locali di fabbrica e quelli annessi sono soggetti alla vigilanza finanziaria permanente.

L'Amministrazione ha facoltà, in qualsiasi momento, di eseguire verifiche e riscontri, di applicare agli apparecchi e ai meccanismi bolli e suggelli e di esercitare la facoltà, sancita nel precedente articolo, di ordinare, a spese del fabbricante, le opere e di prescrivere le misure che riterrà necessarie per la tutela degli interessi fiscali.

Il fabbricante ha l'obbligo di fornire gratuitamente per uso del personale addetto alle operazioni di vigilanza e di accertamento, i locali necessari per l'Ufficio finanziario e per la pernottazione, provvedendo alla loro attrezzatura ed arredamento nonchè alla pulizia, illuminazione, riscaldamento e rifornimento dell'acqua potabile. Lo stesso fabbricante dovrà mettere a disposizione i mezzi necessari per il compimento dei servizi finanziari nei posti che saranno indicati.

Il fabbricante ha l'obbligo di tenere regolarmente le scritture che gli saranno prescritte dall'Amministrazione la quale ha facoltà di ispezionare le registrazioni e le contabilità da lui tenute per il regolare esercizio dell'industria.

III. — *Dichiarazione di lavoro - Cauzione.*

Art. 6.

Quando il fabbricante intende iniziare la lavorazione, deve 10 giorni prima presentare all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione apposita dichiarazione in doppio originale, indicando:

a) il proprio nome e cognome o di chi lo rappresenti e la ubicazione della fabbrica;

b) il tempo nel quale vuole effettuare la lavorazione;

c) la qualità e la quantità delle materie prime che si vogliono lavorare;

d) gli apparecchi e i meccanismi da adoperare già descritti nello schema degli impianti, presentato a norma del precedente art. 4;

e) il processo di lavorazione;

f) i prodotti da ottenere.

Qualora il fabbricante intenda apportare variazioni alla dichiarazione di lavoro, di cui al precedente comma deve darne comunicazione all'Ufficio delle imposte di fabbricazione 5 giorni prima dell'inizio dell'effettuazione delle variazioni stesse. Tale termine potrà essere abbreviato in caso di assoluta urgenza, riconosciuta dall'Amministrazione.

Art. 7.

Il fabbricante deve prestare una cauzione pari al 5 % della imposta corrispondente alla quantità massima di materie prime e di prodotti che intende tenere nei serbatoi o nei magazzini assimilati ai doganali annessi alle fabbriche. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di stabilire le modalità per tale prestazione come pure può esentare dall'obbligo della cauzione le ditte di notoria solidità, purchè queste s'impegnino a rispondere di ogni eventuale obbligo ad esse derivante dall'esercizio delle fabbriche e dei depositi annessi.

Le spese per la vigilanza fiscale, esercitata per l'applicazione del presente decreto, sono a carico delle ditte interessate.

IV. — *Regime delle materie prime.*

Art. 8.

Gli oli minerali greggi e i residui della loro lavorazione, esteri o nazionali, che abbiano la destinazione alla fabbricazione di prodotti petroliferi, devono essere convogliati con bolletta di cauzione allo stabilimento autorizzato ad effettuare la loro lavorazione e devono essere custoditi in serbatoi distinti e separati secondo la loro classificazione doganale e la loro condizione fiscale.

L'Ufficio finanziario delle imposte di fabbricazione accerta i prodotti pervenuti e, dopo averli annotati in apposito registro a carico del fabbricante, rilascia il certificato di scarico.

I prodotti greggi e i residui, soggetti a diverso regime fiscale, possono essere miscelati ai fini della lavorazione. Le miscele eventualmente non passate alle lavorazioni sono assoggettate all'atto dell'immissione in consumo al trattamento fiscale del prodotto maggiormente tassato.

Art. 9.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di consentire l'introduzione dei prodotti petroliferi, già liberi da tributo, nelle fabbriche per procedere alla loro rettificazione o trasformazione. Questi prodotti dovranno essere tenuti separati dagli altri prodotti ancora gravati da tributo, e la stessa Amministrazione prescriverà le norme di vigilanza che dovranno osservarsi per la particolare lavorazione salvo il pagamento della differenza fra la maggiore imposta dovuta sul prodotto ottenuto e l'imposta pagata sull'uguale quantitativo di prodotto rilavorato.

Art. 10.

Le materie prime passate alla lavorazione saranno annotate dall'Ufficio finanziario, distintamente per qualità e per quantità, nella parte dello scarico dell'apposito registro, prescritto dal secondo comma dell'art. 8. Al detto registro saranno unite le dichiarazioni di estrazione presentate dal fabbricante e munite dell'attestazione di riscontro da parte dell'Ufficio finanziario.

L'Amministrazione ha facoltà di consentire l'estrazione di materie prime, ancora gravate da tributo, con destinazione ad altri stabilimenti ovvero ad usi diversi dalla lavorazione, stabilendo, di volta in volta, le norme per far luogo alla concessione, salvo il pagamento dei diritti dovuti, in relazione alla nuova destinazione.

L'Amministrazione può altresì consentire che determinati quantitativi di materie prime e di prodotti intermedi siano impiegati come combustibili od in altri usi, nello stesso stabilimento, facendo luogo all'applicazione dei tributi, da cui essi devono essere gravati.

I quantitativi di materie prime di cui ai precedenti commi, saranno ugualmente annotati nel registro, prescritto dal secondo comma dell'art. 8.

Il movimento dei prodotti intermedi, di cui al 3° comma, è tenuto in evidenza in apposito registro.

V. — *Regime dei prodotti finiti - Estrazione dalle fabbriche per il consumo con pagamento dell'imposta per deposito in magazzini doganali o per esportazione.*

Art. 11.

I prodotti ottenuti, non soggetti ad ulteriore lavorazione, devono essere conservati in serbatoi, distinti e separati da quelli delle materie prime e dei prodotti intermedi. Essi saranno accertati dall'Ufficio finanziario, per quantità e per qualità, e saranno presi in carico in apposito registro, prescritto dall'Amministrazione, la quale stabilirà le norme di riscontro fra i prodotti ottenuti e le materie prime passate in lavorazione, risultanti dallo scarico effettuato ai sensi del precedente art. 10.

Al detto registro saranno unite le dichiarazioni di estrazione, presentate dal fabbricante e munite dell'attestazione di riscontro da parte dell'Ufficio finanziario.

Le quantità di prodotti che si vogliono estrarre dalle fabbriche saranno accertate direttamente all'uscita dai serbatoi o dai magazzini con le norme, che saranno stabilite dall'Amministrazione.

Art. 12.

I prodotti finiti sono estratti dallo stabilimento con pagamento del tributo. Possono altresì essere estratti sotto vincolo di bolletta di cauzione per l'esportazione all'estero o per particolari impieghi, ammessi ad agevolazioni fiscali, sotto l'osservanza delle prescrizioni dettate dall'Amministrazione finanziaria.

Il pagamento dell'imposta viene effettuato dai fabbricanti mediante versamento alla Tesoreria provinciale prima dell'estrazione dei prodotti dalla fabbrica.

Art. 13.

Alle ditte esercenti il commercio di prodotti petroliferi può essere consentito il deposito dei prodotti stessi, soggetti ad imposta, in appositi magazzini o serbatoi, i quali sono sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata.

Le ditte commerciali, che abbiano ottenuta la concessione di cui al precedente comma, devono prestare cauzione nella misura e con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento doganale e corrispondono l'imposta a misura che i prodotti vengono estratti per il consumo.

Il trasporto dalle fabbriche ai depositi contemplati nel primo comma deve effettuarsi sotto vincolo di bolletta di cauzione, osservate le prescrizioni della legge doganale relative al trasporto delle merci estere da una dogana all'altra.

Può farsi luogo all'esonero della cauzione, qualora l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione possa supplirvi mediante scorta e l'interessato sopporti la spesa relativa.

L'Amministrazione finanziaria può consentire che i prodotti petroliferi siano estratti dai magazzini contemplati dal presente articolo, sotto vincolo di bolletta di cauzione, per l'esportazione all'estero o per particolari impieghi, ammessi ad agevolazioni fiscali.

Art. 14.

Sulla deficienza riscontrata negli inventari dei prodotti petroliferi nazionali, depositati nei magazzini di fabbrica o in genere in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, è accordato l'abbuono della imposta a titolo di calo naturale di giacenza, purchè la deficienza non superi la misura percentuale annua, riferita al peso dei prodotti e indicata qui appresso:

1) *Oli minerali e loro residui,* contenuti:
   a) in truogoli, vasche o cisternoni, 2 %;
   b) in cassette di legno contenenti stagnoni, 3 %
   c) in barili di legno, 6 %;
   d) in altri recipienti, 2 %;
2) *Benzina,* contenuta in cisternoni, 6 %.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di accordare l'abbuono della imposta fino al 6 per cento, 12 per cento e 10 per cento quando ricorrano speciali motivi, che giustifichino un maggior calo nella conservazione dei prodotti, indicati rispettivamente al n. 1, lettere *b*) e *c*) e al n. 2.

Gli abbuoni, di cui ai precedenti commi, sono calcolati in ragione degli anni e dei mesi compiuti, ritenendo come compiuto il mese iniziato.

Art. 15.

Se la deficienza, di cui al precedente articolo, supera il calo di tolleranza, in esso stabilito, ma non il 2 per cento oltre il calo, è dovuta l'imposta di fabbricazione sulla quantità che oltrepassa il calo suddetto.

Se la deficienza eccede il 2 per cento oltre il calo, non ha luogo alcun abbuono d'imposta e, indipendentemente dall'applicazione delle pene stabilite dal presente decreto, è dovuta l'imposta di fabbricazione su tutta la quantità deficiente.

VI. — *Abbuono d'imposta sui prodotti esportati e su quelli distrutti.*

Art. 16.

Sui prodotti petroliferi esportati all'estero è abbuonata l'imposta di fabbricazione. Il loro trasporto dalla fabbrica o dal deposito alla dogana di uscita sarà vincolato a bolletta di cauzione da emettersi dall'Ufficio finanziario al quale è affidata la vigilanza sulla fabbrica o sul deposito.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di concedere la restituzione dell'imposta sui prodotti petroliferi impiegati nella preparazione di determinate merci, esportate all'estero, stabilendo le norme per usufruire della concessione.

L'abbuono o la restituzione dell'imposta vengono accordati non appena avuta la prova dell'avvenuta esportazione della merce. Tale prova è costituita esclusivamente dalla bolletta originale di uscita, munita delle attestazioni degli agenti di finanza, a norma delle disposizioni doganali.

Il diritto all'abbuono o alla restituzione si prescrive nel termine di due anni dalla data della bolletta doganale di uscita.

Art. 17.

Nel caso di distruzione di prodotti petroliferi, esistenti nei magazzini di fabbrica, è accordato lo sgravio dell'imposta di fabbricazione che colpisce i prodotti stessi, purchè ne sia provata la distruzione per causa di forza maggiore.

VII. — *Ricuperi e rimborsi di imposta Prescrizione - Privilegio.*

Art. 18.

Le somme dovute a titolo d'imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono mediante atto di ingiunzione, al quale può farsi opposizione entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data della eseguita notificazione.

L'atto di opposizione non è valido se non è preceduto dal pagamento della somma richiesta.

Art. 19.

L'azione per il ricupero dei crediti erariali si estingue trascorsi cinque anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento, quando non ricorra il caso di frode.

Per le deficienze riscontrate nei magazzini il quinquennio decorre dalla data del verbale di accertamento delle deficienze medesime.

Il diritto alla percezione della imposta si prescrive in 30 anni in caso di frode e rimane integro anche se nel frattempo siasi prescritta l'azione penale.

La prescrizione dell'azione per il ricupero dell'imposta è interrotta quando venga esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, che definisce il giudizio penale.

Art. 20.

Il fabbricante ha diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata per errore di liquidazione purchè ne faccia domanda nel termine di due anni dalla data del pagamento ed esibisca la quietanza di Tesoreria relativa al pagamento medesimo.

Art. 21.

Le materie prime, il macchinario e il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini annessi o in altri locali, comunque soggetti a vigilanza fiscale, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dell'imposta e dei diritti fiscali accessori a preferenza di ogni altro creditore.

VIII. — *Reati e pene.*

Art. 22.

Chiunque fabbrichi clandestinamente i prodotti contemplati negli articoli 1 e 2 del presente decreto è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta frodata o che possa ritenersi frodata, tenendo conto delle materie prime esistenti e di quelle che possano presumersi lavorate. Qualora la multa così determinata risulti inferiore a L. 1000 sarà ritenuta in questa somma.

Con la stessa pena è punito chiunque fabbrichi i prodotti di cui al precedente comma in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di lavoro.

Gli apparecchi e i meccanismi, i prodotti e le materie prime, oggetto della violazione, sono soggetti a confisca, a termini della legge doganale e in deroga alle disposizioni dell'art. 240 del Codice penale.

Art. 23.

Chiunque sottragga o tenti sottrarre con qualunque mezzo i prodotti all'accertamento o al pagamento dell'imposta prevista dal presente decreto è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta frodata o che abbia tentato di frodare.

I prodotti sottratti o che si tentava di sottrarre ed i mezzi adoperati per commettere la frode sono soggetti a confisca, a termini della legge doganale e in deroga alle disposizioni dell'art. 240 del Codice penale.

Art. 24.

Chi non tenga o tenga irregolarmente i registri, prescritti dall'Amministrazione, è punito con l'ammenda fino a L. 5000.

Alla stessa pena soggiace chi rifiuti di presentare i registri medesimi o di fare ispezionare le scritture e le contabilità, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 del presente decreto.

Art. 25.

Si applica un'ammenda:

a) non minore del decimo nè maggiore dell'ammontare della relativa imposta di fabbricazione per le differenze riscontrate rispetto alla bolletta di cauzione, rilasciata per il trasporto di prodotti soggetti al tributo;

b) non minore della metà nè maggiore del triplo della relativa imposta di fabbricazione per le differenze riscontrate nei depositi assimilati ai doganali nel caso previsto dal secondo comma del precedente art. 15;

c) non minore dell'importo che si sarebbe dovuto abbuonare o restituire, nè maggiore del quintuplo di esso, per le differenze fra la dichiarazione e i prodotti presentati alla esportazione con domanda di abbuono o di restituzione della relativa imposta.

Art. 26.

Per qualsiasi altra violazione delle disposizioni del presente decreto o delle norme per la sua esecuzione, si applica un'ammenda fino a L. 1000.

Art. 27.

L'Amministrazione ha facoltà di negare o revocare la licenza, di cui all'art. 4 del presente decreto, a chiunque sia stato condannato per violazione del decreto medesimo per la quale è stabilita la multa dal doppio al decuplo dell'imposta.

IX. — *Procedura contravvenzionale*
Esecuzione delle condanne - Privilegio.

Art. 28.

L'accertamento delle violazioni delle disposizioni del presente decreto e del relativo regolamento compete, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali, indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e delle Dogane.

Gli ufficiali e sottufficiali della Regia guardia di finanza hanno facoltà di procedere a perquisizioni domiciliari, qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal presente decreto e dal relativo regolamento.

Art. 29.

I processi verbali di accertamento dei reati consumati nell'ambito delle fabbriche e dei locali annessi, soggetti a vigilanza permanente a termini del precedente art. 5, sono compilati dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. Questo, liquidate la imposta e la penalità, curerà l'invio dei verbali stessi all'Autorità chiamata a giudicare, trasmettendone copia all'Intendenza di finanza quando essa non sia chiamata a giudicare e in ogni caso al contabile doganale competente per territorio.

I processi verbali di accertamento di reati consumati fuori delle località indicate nel precedente comma sono trasmessi dagli agenti scopritori in originale all'Autorità chiamata a giudicare ed in copia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente, il quale, a sua volta, liquidate l'imposta e le penalità, curerà l'invio di altre copie all'Intendenza di finanza e al contabile doganale.

Art. 30.

In deroga a quanto dispone l'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni del presente decreto, costituenti delitti, è ammessa la decisione amministrativa a termini della legge doganale.

La domanda per tale decisione amministrativa, ove non sia fatta contestualmente alla redazione del processo verbale di contestazione del reato, è diretta all'intendente di finanza.

L'intendente notifica al trasgressore il termine perentorio entro cui dovrà depositare, a garanzia dell'esecuzione della decisione, una somma entro il minimo e il massimo della multa comminata per la violazione contestata, oltre l'ammontare delle spese e dei diritti fiscali.

La decisione amministrativa spetta all'intendente di finanza senza limiti di somma e si estende alla confisca ed alle spese.

L'intendente, qualora gli risulti escluso il proposito di frode, può disporre che il trasgressore paghi, per effetto della definizione amministrativa, una somma entro i limiti da L. 20 a L. 500, fermo l'obbligo della corresponsione dei diritti fiscali, quando essa non sia stata effettuata.

Art. 31.

I prodotti a base di oli minerali, quando vengono importati dall'estero, sono soggetti alle sovrimposte di confine, stabilite dal presente decreto, per la quantità di olio minerale contenuta.

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire l'elenco dei suaccennati prodotti e la misura del tributo, che per ciascuno di essi si deve corrispondere.

Art. 32.

Per la ripartizione delle ammende e delle multe riscosse in dipendenza di violazioni delle norme del presente decreto si osservano, in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale, le disposizioni della legge doganale e del relativo regolamento.

Le disposizioni della legge e del regolamento anzidetti si applicano parimenti per la erogazione delle somme ricavate dalla vendita delle cose sequestrate o comunque recuperate in dipendenza di violazioni delle norme del presente decreto.

Il provento della vendita delle cose confiscate è devoluto all'Erario.

I prodotti, i recipienti ed i mezzi di trasporto, oggetto della violazione, quando non siano soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe, delle ammende e delle spese di ogni specie, dovute dai trasgressori e dai responsabili civili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore.

X. — *Disposizioni finali e transitorie*
Emanazione delle norme di esecuzione.

Art. 33.

Nulla è innovato alle disposizioni contenute nelle leggi speciali riguardanti prodotti petroliferi; resta peraltro abrogata la tassa di vendita istituita con R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e successive modificazioni, nonchè ogni altra disposizione di carattere fiscale, incompatibile con quelle del presente decreto-legge.

Fino a quando non sarà diversamente disposto, continueranno ad adottarsi le norme attualmente in vigore per l'applicazione del regime fiscale dei prodotti petroliferi e per le concessioni delle esenzioni o riduzioni d'imposta, previste dalle annesse tabelle *A* e *B*.

Con decreti Reali, a norma degli articoli 3 e 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per le finanze, saranno emanate le norme integrative ed esecutive, occorrenti per l'attuazione del presente decreto-legge.

Art. 34.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno che sarà fissato con decreto del Ministro per le finanze e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 158. — MANCINI

TABELLA *A*.

Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili (voce 643 della tariffa dei dazi doganali) da ammettere in esenzione da imposta di produzione.

N. tariffa	DENOMINAZIONE DELLA MERCE
643 a	*Oli di petrolio ecc., oli greggi di petrolio, naturali:* — da usare direttamente come combustibili destinati al consumo delle navi mercantili nei porti del Regno; — impiegati come combustibili nelle prove a terra e in mare territoriale dei motori, degli apparati motori e macchinari in genere per applicazioni navali; — destinati alla lavorazione;
643 b-1	*Oli di petrolio, ecc., altri, benzina:* — destinati al consumo per il collaudo dei motori di autoveicoli e d'aviazione (concessione valevole fino al 31 marzo 1940); — impiegati per l'azionamento delle automotrici su rotaie delle Ferrovie dello Stato; — impiegati come combustibili nelle prove a terra e in mare territoriale dei motori, degli apparati motori e macchinari in genere per applicazioni navali. (V. anche *Carburanti*).
643 b-3	*Oli di petrolio, ecc. altri, petrolio:* — destinati al consumo per il collaudo dei motori di autoveicoli e d'aviazione (concessione valevole fino al 31 marzo 1940); — destinati ad essere impiegati esclusivamente nei motori agricoli; — impiegati come combustibili nelle prove a terra e in mare territoriale dei motori, degli apparati motori e macchinari in genere per applicazioni navali. (V. anche *Carburanti*).
643 b-5	*Oli di petrolio, ecc., altri, lubrificanti:* — destinati alla fabbricazione di preparazioni contro i parassiti delle piante da frutta; — destinati al consumo per il collaudo dei motori di autoveicoli e d'aviazione (concessione valevole fino al 31 marzo 1940); — destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole civili di pilotaggio esistenti presso la R.U.N.A., ai fini dell'insegnamento. — consumati nella loro attività di volo dai piloti turisti nazionali, soci della R.U.N.A.; — destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nell'esercizio di linee commerciali aeree gestite da Società Nazionali esclusivamente assuntrici di tali linee (concessione valevole per 10 anni dal giorno dell'inizio di ogni singola linea); — impiegati nelle prove a terra e in mare territoriale dei motori, degli apparati motori e macchinari in genere per applicazioni navali; — destinati alla fabbricazione di solforicinati; — « Petrolatum Stock » destinato alla fabbricazione della vaselina; — destinati alla fabbricazione degli oli minerali bianchi e per trasformatori; — destinati alla fabbricazione di unti da carri. } l'esenzione è limitata ai lubrificanti « altri ».
643 b-4,6	*Oli di petrolio, ecc., altri* { oli da gas residui della lavorazione: — da usare direttamente come combustibili destinati al consumo delle navi mercantili nei porti del Regno; — impiegati per l'azionamento delle automotrici su rotaie delle Ferrovie dello Stato; — destinati ad essere impiegati esclusivamente nei motori agricoli (concessione limitata al gas-oil di densità da 0.850 a 0.890 a 15° C.); — destinati alla distruzione di larve di zanzare malarigene: — destinati alla fabbricazione di preparazioni contro i parassiti delle piante da frutta (concessione limitata a 500 quintali annui di « Gasoil »; — destinati all'industria della calciocianamide; — destinati alla costruzione ed alla conservazione delle pubbliche strade; — destinati alla fabbricazione degli inchiostri da stampa, neri, ordinari (concessione limitata ai residui); — destinati alla lavorazione di bitumi solidi, naturali, allo stato greggio, mediante fusione e miscele, purchè si tratti di residui contenenti non più del 20 % in peso di oli distillanti sino a 300°; — destinati alla trasformazione (concessione limitata ai residui); — impiegati come combustibili nelle prove a terra e in mare territoriale dei motori, degli apparati motori e macchinari in genere per applicazioni navali. (V. anche *Carburanti*).
	Carburanti: — destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nell'esercizio di linee commerciali aeree gestite da Società Nazionali esclusivamente assuntrici di tali linee; — destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole civili di pilotaggio esistenti presso la R.U.N.A. ai fini dell'insegnamento; — consumati nella loro attività di volo dai piloti turisti nazionali, soci della R.U.N.A.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL.

TABELLA *B*.

Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili (voce 643 della tariffa dei dazi doganali) da ammettere ad aliquota ridotta di imposta di produzione.

N. tariffa	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per quintale
643 b-1	*Oli di petrolio, ecc., altri, benzina:*	Lire
	— acquistati con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti, stranieri ed italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nel Regno	40 —
	— acquistati con speciali buoni dai turisti, stranieri ed italiani residenti all'estero, che con propri apparecchi vengono in volo per diporto nel territorio dello Stato	40 —
	— consumati nel Regno nei viaggi di diporto con torpedoni provenienti dall'estero .	40 —
	— consumati per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza	220 —
	— consumati per generare forza motrice impiegata in lavori di perforazione per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale . . .	220 —
	— etere di petrolio da impiegare come solvente nell'estrazione delle essenze concrete dai fiori	80 —
	(V. anche *Carburanti*).	
643 b-2	*Oli di petrolio, ecc., altri, acqua ragia minerale:*	
	— consumati nella fabbricazione delle vernici.	190 —

N. tariffa	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per quintale
643 b-3	*Oli di petrolio, ecc., altri, petrolio*: — consumati per generare forza motrice impiegata in lavori di perforazione per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale . . . (V. anche *Carburanti*).	Lire 175 —
643 b-5	*Oli di petrolio, ecc., altri, lubrificanti, oli bianchi*: — olio di vaselina bianco da impiegare nella brillatura del riso	22 —
643 b-4,6	*Oli di petrolio, ecc, altri* . . . { oli da gas residui della lavorazione: — consumati per generare forza motrice impiegata nei lavori di perforazione per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale . . . — impiegati direttamente come combustibili nelle prove di collaudo dei motori Diesel per applicazioni navali e per autoveicoli . — impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare le coltivazioni dei fondi rustici su terreni bonificati	Densità: 0.850-0.890 = L. 105 — densità: più di 0.890 = L. 60 —
	— impiegati per generare energia elettrica da aziende le quali si trovano nell'impossibilità di sostituire l'energia termica con quella idroelettrica	Densità: 0.850-0.890 = L. 105 — densità: più 0.890 = L. 35 —
	— acquistati con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti, stranieri ed italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nel Regno . . . . — acquistati con speciali buoni da turisti, stranieri ed italiani residenti all'estero, che con propri apparecchi vengono in volo per diporto nel territorio dello Stato . . . . — consumati nel Regno nei viaggi di diporto con torpedoni provenienti dall'estero . . (V. anche *Carburanti*).	Densità: 0.850-0.890 = L. 15 — densità: più 0.890 = L. 7,50
	Carburanti: — consumati dagli autoveicoli adibiti alle linee in servizio pubblico . . . . — consumati dagli autoveicoli adibiti esclusivamente al trasporto degli effetti postali nei centri urbani . . . . — consumati dalle automotrici in uso su ferrovie e tramvie concesse all'industria privata . . . . — consumati dai natanti adibiti al servizio di navigazione interna	Petrolio: L. 175 — Benzina: L. 220 — Oli da gas da usare direttamente come combustibili con densità da 0.850 a 0.890 L. 105 — Con densità superiore a 0.890 L. 60 — Residui della lavorazione degli olii greggi di petrolio ecc. da usare direttamente come combustibili nei motori: L. 60 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1939-XVII, n. 335.

Nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di apportare modificazioni ed aggiunte alle norme per la valutazione dello stato civile, ai fini delle nomine e delle promozioni del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche dettate dal R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1587;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le nomine e le promozioni nei ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato, ai gradi 8° e superiori del gruppo *A*; 9° e superiori del gruppo *B*; 11° e superiori del gruppo *C* e al grado di commesso o usciere capo e superiori e gradi equiparati del personale subalterno, costituisce requisito indispensabile lo stato di coniugato o di vedovo.

Inoltre, per le promozioni ai gradi inferiori a quelli indicati nel precedente comma, lo stato di coniugato o di vedovo costituisce requisito indispensabile nei riguardi del personale dei gruppi *A* e *B* che abbia già compiuto il 30° anno di età e del personale di gruppo *C* e subalterno che abbia già compiuto il 26°.

Art. 2.

Con separati provvedimenti, da adottarsi entro il 30 marzo 1939-XVII, saranno emanate, in quanto occorrano, le norme necessarie per adeguare ai criteri di cui al presente decreto le disposizioni che regolano le nomine e promozioni del personale delle Amministrazioni statali aventi speciali ordinamenti a norma dell'art. 14 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche al personale dei Comuni, delle Provincie, dei Consorzi e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza.

In mancanza di norme nei regolamenti organici del personale degli Enti locali, la Giunta provinciale amministrativa stabilirà, entro il 30 giugno 1939-XVII, i criteri per l'equiparazione del personale dipendente dagli Enti stessi al personale statale, ai soli fini dell'applicazione del presente decreto.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto si applicano, altresì, al personale degli Enti parastatali e di tutti gli altri Enti pubblici.

In mancanza di precise norme nei regolamenti organici del personale degli Enti di cui al comma precedente, il presidente

o il capo dell'Amministrazione promuoverà, entro il 30 giugno 1939-XVII, la determinazione, nelle forme stabilite per l'approvazione dei regolamenti organici, dei criteri per l'equiparazione del personale degli Enti stessi al personale statale, ai soli fini dell'applicazione del presente decreto.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) ai grandi invalidi di guerra, della causa fascista e del lavoro;

b) ai sacerdoti cattolici ed ai religiosi che hanno pronunziato il voto di castità;

c) per le nomine e le promozioni del personale già in servizio che alla data del 31 dicembre 1938-XVII aveva compiuto il 50° anno di età.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 6.

Entro un quadriennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale già in servizio che non sia in possesso del requisito di cui all'art. 1, può essere designato, dal rispettivo Consiglio di amministrazione, per la promozione al grado superiore a quello rivestito.

Le promozioni relative saranno, però, conferite soltanto quando, entro il termine suddetto, il personale medesimo abbia contratto matrimonio e a condizione che, frattanto, non sopravvengano circostanze che comunque ostino, ai sensi delle disposizioni in vigore, all'avanzamento al grado di cui si tratta.

Tuttavia, le promozioni stesse, ai soli effetti giuridici, avranno decorrenza dal giorno in cui sarebbero state attuate se i designati fossero stati in possesso del requisito di cui al l'art. 1; e il personale promosso prenderà, nel rispettivo ruolo organico, il posto assegnatogli nella graduatoria formulata a suo tempo dal Consiglio di amministrazione. A tal fine, entro il quadriennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno tenuti scoperti, nei corrispondenti gradi dei ruoli organici rispettivi, tanti posti quanti saranno gli impiegati ed agenti designati per le promozioni a termini del 1° comma.

Entro il quadriennio predetto, saranno, inoltre, conferite, con riserva di anzianità, le promozioni degli impiegati ed agenti che, nella graduatoria formulata dal Consiglio di amministrazione, saranno collocati dopo altri pari grado che per il loro stato di celibato, non avranno potuto conseguire l'avanzamento in via immediata.

Art. 7.

Entro un quadriennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale già in servizio, che non sia in possesso del requisito di cui all'art. 1 e che debba sostenere concorsi od esami per l'avanzamento a grado superiore a quello rivestito nella stessa Amministrazione, potrà essere ammesso a detti concorsi od esami ed essere compreso nella graduatoria relativa, ferma restando, però, quanto al conferimento del posto, l'osservanza delle norme di cui al precedente articolo.

Tuttavia l'impiegato che sia riuscito vincitore o idoneo nei predetti concorso od esami, ma contragga matrimonio dopo la scadenza del quadriennio, potrà conseguire — su conforme parere del Consiglio di amministrazione — l'avanzamento, in dipendenza del concorso od esame già superato, con decorrenza, a tutti gli effetti, da data non anteriore al matrimonio, e sempre dopo che siano stati promossi gli impiegati dichiarati idonei che abbiano contratto matrimonio entro il termine prescritto.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai concorsi e agli esami che siano indetti per il conferimento di un posto, che sia unico di ruolo.

Art. 8.

Per il personale già designato per la promozione od avanzamento in base agli articoli 5 e 6 del R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1587, il termine previsto in detti articoli è elevato a quattro anni, rimanendone ferma la decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Al personale già designato che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 5 del presente decreto potrà essere senz'altro conferito il posto.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai vincitori di concorsi a cattedre universitarie banditi anteriormente al 17 ottobre 1938-XVI.

Art. 10.

Il R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1587, cesserà di avere applicazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il DUCE, Primo Ministro proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 159. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1939-XVII, n. 336.

Norme modificative e integrative al Regio decreto-legge 30 marzo 1937, n. 1352; sul trattamento di quiescenza del personale delle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura e sui contributi dovuti allo Stato per il funzionamento degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1220, sugli Ispettorati provinciali dell'agricoltura;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1937, n. 327, sulla revisione dei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sull'inquadramento del personale delle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura;

Visto il R. decreto-legge 30 marzo 1937, n. 1352, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2625, contenente norme relative al trattamento di quiescenza del personale proveniente dalle Cattedre ambulanti di agricoltura nonchè sui contributi dovuti allo Stato per il funzionamento degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgenza e l'assoluta necessità di provvedere all'emanazione di norme integrative per disciplinare il trattamento di quiescenza del personale delle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura e le assegnazioni di contributi volontari per particolari iniziative e attività interessanti l'agricoltura;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quelli per le finanze e le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il diritto di opzione per il mantenimento del trattamento assicurativo o di previdenza, goduto dal personale proveniente dalle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura, di cui agli articoli 9 e 10 del R. decreto-legge 30 marzo 1937, n. 1352, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2625, dovrà essere esercitato dagli interessati, che di esse non si siano già avvalsi, non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, mediante dichiarazione scritta da presentare all'Ispettorato provinciale.

Art. 2.

Fermo il disposto del 2° comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 30 marzo 1937, n. 1352, il personale proveniente dalle Cattedre, che abbia optato per il mantenimento del trattamento assicurativo, ha facoltà di aumentare il proprio contributo per far sì che nessuna diminuzione subisca il capitale assicurato.

Tale eventuale eccedenza potrà essere assorbita, su richiesta degli interessati, a mano a mano che verranno a maturarsi aumenti di stipendio, che diano diritto all'emissione di contratti supplementari di assicurazione.

La facoltà di assumere a proprio carico l'eccedenza di premio dovrà esercitarsi dall'interessato non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Trascorso infruttuosamente tale termine, entra in vigore la riduzione del capitale assicurato, ma anche in tal caso le eccedenze di premio relative al periodo decorrente dal 1° aprile 1937 sono a carico esclusivo dell'interessato.

I contratti di assicurazione, integrativi e complementari, di cui all'art. 72 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, rimangono in vigore alle condizioni stabilite nel decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 54, nel R. decreto 22 aprile 1920, n. 575, e nel R. decreto 17 febbraio 1927, n. 311.

Art. 3.

Il pagamento dei premi annuali e semestrali di assicurazione dovuti per il personale che abbia optato per il trattamento assicurativo, sarà effettuato dal Ministero dell'agricoltura e foreste nei termini stabiliti dai rispettivi contratti, salvo trattenuta da operare mensilmente sugli assegni del personale interessato per il ricupero delle quote a carico di questo ultimo.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica alle eccedenze di premio a carico degli interessati previste dall'art. 2.

Art. 4.

Il 1° comma dell'art. 11 del R. decreto-legge 30 marzo 1937, n. 1352, viene completato come appresso:

« Qualora la dispensa dal servizio derivi da invalidità fisica totale e permanente, il personale provvisto di trattamento assicurativo con copertura del rischio di invalidità, otterrà la libera proprietà della polizza, affinchè possa beneficiare delle prestazioni da essa garantite ».

Art. 5.

Il capitale risultante a favore dell'impiegato che lascia il servizio sarà interamente liquidato all'assicurato, alla data del collocamento a riposo.

Per il funzionario che resta in servizio oltre la data di scadenza del contratto di assicurazione e che, a termini dell'art. 9 del R. decreto-legge 30 marzo 1937, n. 1352, ha chiesto che i versamenti dei premi di assicurazione siano continuati sino alla data di cessione dal servizio, gli effetti del contratto di assicurazione saranno prolungati come segue:

a) il capitale assicurato alla scadenza del contratto rimane in deposito fruttifero presso l'Istituto assicuratore al saggio di interesse annuo del 4 %;

b) le ulteriori rate mensili di premio corrisposte saranno capitalizzate allo stesso saggio di interesse.

Il montante complessivo (capitale assicurato, più contributi ulteriori, più interessi composti) sarà corrisposto allo interessato soltanto all'atto della cessazione dal servizio, o, nel caso di morte, agli aventi diritto, a norma del successivo art. 6.

In ogni caso, però, il contributo dello Stato cessa al compimento del 65° anno di età dell'interessato.

Art. 6.

Il funzionario che cessa dal prestare servizio ha facoltà di convertire, totalmente o parzialmente, il capitale liquidabile in una rendita vitalizia immediata, riversibile o non alla moglie e ai figli, in base alle tariffe di rendita vitalizia in vigore al momento della conversione, previo sconto del 2 % sulle tariffe stesse.

In caso di premorienza dell'assicurato, il capitale liquidabile sarà devoluto come appresso:

a) a favore della moglie, almeno per la metà se l'impiegato è ammogliato senza figli;

b) a favore della moglie per metà e a favore dei figli in parti uguali per l'altra metà, se l'impiegato ha moglie e figli;

c) a favore dei figli in parti eguali, se l'impiegato è vedovo con figli;

d) a favore degli aventi diritto agli alimenti secondo le disposizioni del codice civile, sezione 2ª, capo IX, titolo V, libro I, per la parte di beneficio non vincolata come al comma *a*), se l'impiegato ha soltanto moglie e per l'intero beneficio, se l'impiegato non ha moglie nè figli.

L'attribuzione del beneficio può essere fatta a favore di terzi ove l'impiegato non abbia, al momento dell'assicurazione, nè moglie nè figli, nè esistano aventi diritto agli alimenti, ma è sempre subordinata ai vincoli che possano derivare dalle variate condizioni di famiglia ed è limitata al capitale corrispondente ai premi versati a tutto il 31 marzo 1937.

Ogni attribuzione di beneficio che, al momento della morte ed in base alle condizioni di famiglia, risultanti a tale data, fosse contraria alle precedenti disposizioni, è nulla e priva di ogni effetto giuridico.

Art. 7.

A parziale modifica dell'articolo 11 del R. decreto-legge 30 marzo 1937, n. 1352, si dispone quanto segue:

Ove la destituzione avvenga per motivi che secondo le vigenti leggi importino la perdita ipso jure del diritto a pensione, l'Amministrazione potrà rinunziare ad una quota parte delle somme da incamerare in misura non superiore alla metà, sentita la commissione di cui all'art. 183, lett. *d*), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, a favore degli aventi diritto di cui al 2° comma del precedente art. 5, fermi rimanendo i criteri di attribuzione ivi stabiliti.

Ove la destituzione avvenga per altri motivi, gli impiegati destituiti potranno essere ammessi, su parere favorevole della predetta Commissione, a conseguire il trattamento assicurativo o di previdenza, ridotto però di un quarto.

Agli impiegati destituiti che siano incorsi nella perdita dei contributi assicurativi o di previdenza, potranno essere concesse le somme già devolute all'Erario, nei casi previsti dall'art. 2 del R. decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1032, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 84.

Art. 8.

Il personale, inquadrato nei ruoli statali, che non abbia optato per il trattamento assicurativo, avrà diritto alla liberazione della polizza ovvero al riscatto.

Peraltro, in caso di riscatto, esso non potrà disporre del corrispondente importo se non all'atto della cessazione dal servizio.

Il valore resterà accantonato presso l'Istituto assicuratore in deposito fruttifero al saggio di interesse del 4 % o sarà altrimenti reimpiegato previo nulla osta dell'Amministrazione e fermo rimanendo il vincolo di indisponibilità di esso fino alla cessazione dal servizio.

Art. 9.

Il personale, inquadrato nei ruoli statali, che fruiva di trattamenti risultanti dalla costituzione a suo favore di fondi speciali da liquidarsi all'atto della cessazione dal servizio, avrà diritto, con decorrenza dalla data dell'inquadramento, alla liquidazione dei suddetti fondi.

L'importo della liquidazione costituirà un premio unico per l'accensione di una polizza di assicurazione in una delle forme previste dal decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro per le corporazioni, 10 dicembre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 1932, n. 74, o potrà essere altrimenti reimpiegato, previo nulla osta dell'Amministrazione e fermo rimanendo il vincolo di indisponibilità fino alla cessazione dal servizio.

Art. 10.

Il personale, non provvisto di trattamento assicurativo o di previdenza, nè di trattamenti risultanti dalla costituzione di fondi speciali, il quale sia stato inquadrato nei ruoli statali, avrà diritto, per il servizio prestato nelle Cattedre prima dell'inquadramento, al trattamento previsto dal 2° comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 30 marzo 1937, n. 1352.

L'importo della liquidazione sarà reimpiegato nei modi e condizioni previsti dal 2° comma del precedente art. 9.

Art. 11.

Il personale eliminato nella prima attuazione del R. decreto 22 febbraio 1937, n. 327, provvisto di trattamento assicurativo con effetto da epoca posteriore all'assunzione in servizio, avrà diritto, all'atto dell'eliminazione, al trattamento previsto dall'art. 13, secondo comma, per il periodo anteriore alla decorrenza del contratto di assicurazione.

Tale trattamento sarà, però, depurato dell'eventuale eccedenza del valore di riscatto della polizza sulla quota parte di indennità di cui al predetto art. 13 riflettente il periodo di servizio cui si riferisce il trattamento assicurativo.

Art. 12.

L'indennità di cui all'art. 13, 3° comma, del R. decreto-legge 30 marzo 1937, n. 1352, spetta al personale eliminato perchè non avente rapporto stabile di servizio, in quanto si tratti di personale impiegatizio assunto dalle Cattedre a tempo indeterminato, con atto formale in conformità degli ordinamenti delle Cattedre stesse.

Nella liquidazione di tale indennità si terrà conto del trattamento assicurativo o di previdenza eventualmente accordato dalle Cattedre a detto personale, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 30 marzo 1937, n. 1352, e di quelle del presente decreto, l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità, la vecchiaia, la tubercolosi e la disoccupazione e quella per la maternità non costituiscono trattamento di previdenza.

Art. 14.

Dal 1° aprile 1937, data dell'inquadramento del personale delle Cattedre nei ruoli statali, cessa l'obbligo dell'iscrizione del personale stesso all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, previsto negli articoli 37 e 38 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827.

L'Istituto è tenuto ad effettuare il rimborso dei contributi, comunque versati a favore del personale inquadrato, limitatamente a quelli relativi all'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia e ad esclusione di quelli relativi alle assicurazioni per la tubercolosi e per la disoccupazione, e che si riferiscono al servizio da esso prestato dalla data dell'inquadramento. I contributi saranno rimborsati al netto dell' 1 % per aggio sulle vendite delle marche assicurative.

Il rimborso sarà effettuato all'Erario e agli interessati, nella misura delle rispettive quote di contribuenza.

Art. 15.

Le disposizioni del R. decreto-legge 30 marzo 1937, n. 1352, e quelle del presente decreto, riguardanti il personale iscritto presso un Istituto assicuratore o di previdenza si applicano anche a favore di coloro che risultino iscritti contemporaneamente presso due Istituti con due trattamenti di quiescenza.

Peraltro, qualora il detto personale si avvalga della facoltà di cui al 1° comma dell'art. 9 del su richiamato Regio decreto-legge n. 1352 il diritto di opzione sarà limitato ad uno solo dei trattamenti stessi, ferma restando la facoltà di mantenere o di riscattare l'altro e con l'osservanza, nel caso di riscatto, delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10.

Qualunque sia il trattamento prescelto, la contribuzione da parte dello Stato non potrà superare il limite massimo previsto dall'art. 9 del R. decreto-legge 30 marzo 1937, n. 1352.

L'eventuale mantenimento in vigore o il riscatto dell'altro trattamento dovrà effettuarsi in ogni caso a completo carico dell'impiegato con l'esclusione di qualsiasi onere per lo Stato.

Art. 16.

Salva l'osservanza delle disposizioni vigenti sulla cessazione dal servizio per dispensa, per provvedimento disciplinare o per dimissioni, il personale, inquadrato nei ruoli statali, che abbia optato per il trattamento assicurativo o di previdenza, può essere collocato a riposo, su domanda o d'ufficio, quando maturi il diritto alla liquidazione del capitale assicurato o del trattamento di previdenza e raggiunga il 60° anno di età.

In ogni caso, il collocamento a riposo su domanda o d'ufficio, può effettuarsi per il personale proveniente dalle Cattedre al compimento del 65° anno di età.

Art. 17.

Per lo svolgimento, a mezzo degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, di particolari iniziative agrarie, o di altre attività interessanti direttamente l'agricoltura, possono essere assegnati agli Ispettorati medesimi contributi volontari di Provincie, Comuni, ed altri enti vari o privati.

L'accettazione dei contributi medesimi è subordinata ad autorizzazione preventiva del Ministero dell'agricoltura e foreste, che dovrà constare da apposito decreto, nel quale sia dimostrata, fra l'altro, la possibilità di un utile impiego delle somme deliberate con esclusione di qualsiasi maggiore onere da parte dello Stato.

Art. 18.

I contributi di cui all'articolo precedente, in quanto debitamente autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e foreste, saranno versati al conto corrente postale intestato al competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Tali contributi formeranno oggetto di separata gestione.

I relativi rendiconti, da presentare dall'Ispettorato alla fine di ogni esercizio finanziario e, in ogni caso, al termine della gestione, sono assoggettati al controllo della Ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e foreste e della Corte dei conti.

E' fatto assoluto divieto di provvedere, con i fondi delle gestioni anzidette, a concessione di sussidi, premi di operosità e rendimento e indennità comunque denominate nonchè all'assunzione di personale impiegatizio.

Art. 19.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e il Ministro per le finanze sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 161. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1939-XVII, n. 337.

Pagamento dei titoli obbligazionari in lire oro o in valute auree austro-ungariche prebelliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1927-VI, n. 2325;

Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XV, n. 1745;

Visto il R. decreto-legge 30 marzo 1928-VI, n. 573;

Visto l'art. 3, n. 2, del R. decreto-legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necesità di disciplinare il pagamento in lire attuali delle obbligazioni emesse in lire oro o in valute auree austro-ungariche prebelliche da enti o società commerciali aventi sede nel Regno o nelle Provincie annesse;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I titoli obbligazionari, emessi prima dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1745, da enti o società commerciali con sede nel Regno e stilati in lire o in lire oro, per i quali siasi data facoltà al creditore di chiedere il pagamento in una o più monete estere secondo un determinato ragguaglio, si pagano in lire, aventi corso legale al giorno del pagamento, nella stessa somma numerica espressa nei titoli medesimi.

Si pagano in lire, a norma del comma precedente, anche le obbligazioni stilate in franchi con riferimento al franco della cessata unione monetaria latina, ancorchè sia stata usata nel titolo l'espressione franchi oro od altra equivalente.

Art. 2.

I titoli obbligazionari di enti o socieà commerciali aventi la sede nelle Provincie annesse, che siano stati emessi prima dell'annessione e stilati in monete o valute degli Stati cui appartenevano le Provincie medesime, si pagano in lire aventi corso legale al giorno del pagamento, al corso medio quotato alla Borsa di Ginevra durante i due mesi anteriori al 1° novembre 1918.

Se le obbligazioni siano espresse in monete o valute delle quali prima dell'annessione fosse stata disposta da leggi del luogo la conversione o sostituzione con altre monete o valute di Stati cui appartenevano le Provincie annesse, il pagamento si effettua applicando il cambio stabilito nel comma precedente all'importo delle monete o valute con le quali siano state convertite o sostituite le monete o valute indicate nel titolo, secondo il ragguaglio stabilito da dette leggi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se nel titolo siasi data o riconosciuta in qualunque modo facoltà al creditore di chiedere il pagamento a sua scelta in una o più monete estere, di qualsiasi specie o valore intrinseco o contenuto aureo, secondo un determinato ragguaglio.

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche se nel titolo sia comunque fatta facoltà al creditore di chiedere il pagamento all'estero, quando si proceda per il pagamento stesso o per la esecuzione forzata nel Regno.

Art. 4.

Il presente decreto si applica a tutti indistintamente i pagamenti da effettuarsi posteriormente alla data della sua entrata in vigore, anche per titoli obbligazionari già scaduti, nonchè alle esecuzioni che abbiano luogo nel Regno, anche se siano già in corso alla data medesima.

Il presente decreto si applica altresì quando il pagamento sia stato fatto anteriormente alla data della sua entrata in vigore, ma con riserva.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dalla data di sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 162. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1939-XVII, n. 338.
Modificazioni in materia di finanza locale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1682, concernente l'istituzione della provincia di Littoria, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 1935, n. 574;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare taluni particolari provvedimenti in materia di finanza locale,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al testo unico per la finanze locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il n. 5 dell'art. 29 è sostituito dal seguente:

« I materiali adoperati dalle Amministrazioni dello Stato e dalla Croce Rossa e tutti gli altri generi, eccettuati i viveri, ad uso delle Amministrazioni stesse e della Croce Rossa ».

b) Dopo il primo comma dell'art. 48, è inserito il seguente:

« In caso di opposizione in via giudiziaria contro l'ingiunzione, senza che siano stati esauriti tutti i gravami amministrativi ai sensi del successivo articolo 90, l'Amministrazione non può essere condannata al rimborso delle spese di lite, neanche in caso di soccombenza ».

c) L'attuale secondo comma dello stesso art. 48 è sostituito dal seguente:

« Il credito dell'Amministrazione si prescrive trascorsi tre anni dal giorno in cui avrebbe dovuto eseguirsi il pagamento. Tale termine, per l'imposta sui materiali per costruzioni edilizie, decorre dalla ultimazione dei lavori ».

d) L'art. 90 è sostituito dal seguente:

« Contro l'operato degli agenti delle imposte di consumo e degli appaltatori, è ammesso ricorso in sede amministrativa, in prima istanza al podestà ed in secondo e terzo grado rispettivamente al prefetto ed al Ministro per le finanze nei termini e modi da stabilirsi nel regolamento.

« Esauriti i ricorsi di cui al precedente comma, si può ricorrere all'autorità giudiziaria nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione del Ministro per le finanze.

« Contro l'appaltatore inadempiente i Comuni, a richiesta dei contribuenti interessati nella contestazione, possono procedere sulla cauzione con le norme richiamate nell'art. 82 ».

e) L'art. 109 successivamente modificato con la legge 13 gennaio 1938, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Per le ville, le case, gli appartamenti o le camere che si affittano mobiliate, l'imposta è dovuta dal proprietario dell'abitazione mobiliata in caso di affitto diretto, dall'affittuario in caso di subaffitto.

« L'imposta è applicabile anche a carico di coloro che prendono alloggio in appartamenti o camere, negli alberghi o nelle pensioni con corrispettivi di pigione fissati in ragione di mese o per periodo superiore, quando non risultino assoggettati nel Comune alla imposta di soggiorno.

« Nel caso contemplato nel comma precedente l'imposta è però dovuta dall'esercente che è ammesso ad esercitare la rivalsa ».

f) Nell'art. 123 è aggiunto:

« *d*) i piccoli allevamenti familiari di pecore fino ad un massimo di sei capi ».

g) L'art. 148 è soppresso.

h) All'art. 157 è aggiunto il seguente comma:

« Per i bigliardini di dimensioni non superiori a metri due di lunghezza e metri uno di larghezza la misura dell'imposta è ridotta del 50% ».

i) L'art. 186 è sostituito dal seguente:

« Per gli alberghi, osterie, trattorie, locande, pensioni, ristoranti, circoli od altri esercizi simili nei quali si vendono o si consumano bevande alcooliche o vinose, l'imposta di cui all'articolo precedente è applicata sul valore locativo dei soli ambienti ove normalmente si consumano gli alimenti e le bevande.

« Sul valore locativo degli altri ambienti l'imposta è applicata nella misura stabilita dai successivi articoli 187 e 188 secondo che si tratti di apertura dell'esercizio o di rinnovazione della licenza.

« L'imposta è applicata nella misura prevista dal comma precedente anche sul valore locativo degli esercizi di cui all'art. 183, n. 1, nei quali si consumano bevande non alcooliche, nè vinose ».

l) Il secondo comma dell'art. 192 è sostituito dal seguente:

« Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti al suolo stradale, ivi comprese quelle derivanti da condutture ed impianti adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas e dell'acqua potabile gestito in regime di concessione amministrativa ».

m) All'art. 200 è aggiunto:

« Le occupazioni con impianti adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas e dell'acqua potabile nei casi in cui la proprietà degli impianti stessi sia stata trasferita al Comune all'atto della concessione o successivamente, o ne sia prevista nel disciplinare la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione, o, nelle convenzioni stipulate anteriormente all'entrata in vigore del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, siano stati previsti a carico del concessionario oneri in natura o in denaro a titolo di corrispettivo della concessione ».

n) L'art. 296 è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto nel capo III del titolo III e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave, le violazioni delle norme del presente testo unico riguardanti l'applicazione dei tributi e quelle dei relativi regolamenti sono punite, oltre che con le sanzioni civili comminate nei singoli casi, con l'ammenda da lire venti a lire cinquecento.

« Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle contravvenzioni si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 106 a 110 e 155 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383.

« La misura dell'oblazione entro i limiti di cui sopra è determinata discrezionalmente dal podestà o dal preside a seconda della rispettiva competenza ».

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1682, concernente la istituzione della provincia di Littoria, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 1935, n. 574, sono prorogate per il biennio 1939-1940.

Art. 3.

L'Amministrazione provinciale di Pola è autorizzata, per il quinquennio 1938-1942, ad applicare l'addizionale all'imposta comunale sulle industrie di cui all'art. 164 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, con le aliquote del 3 % per i redditi di categoria *B* e del 2,40% per i redditi di categoria *C*/1.

Art. 4.

Il presente decreto, salvo che non sia disposto diversamente nei singoli articoli, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 152. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 febbraio 1939-XVII, n. 339.

Modificazioni al R. decreto 21 dicembre 1936-XV, n. 2529, relativo al trattamento economico di personali militari e assimilati delle Forze armate dello Stato.

N. 339. R. decreto-legge 16 febbraio 1939-XVII, emanato su proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, recante modificazioni al R. decreto 21 dicembre 1936, n. 2529, relativo al trattamento economico di personali militari e assimilati delle Forze armate dello Stato.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1939-XVII

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(2104384) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.